



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE
UNICA APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-284

L'anno 2016 il giorno 02 del mese di Novembre il sottoscritto Canepa Alessio in qualita' di dirigente di Stazione Unica Appaltante - Acquisti, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI VARI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI GENOVA E PER ASTER S.P.A. – PERIODO 31.12.2016-31.12.2019 –

Adottata il 02/11/2016
Esecutiva dal 08/11/2016

02/11/2016	CANEPA ALESSIO
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA
APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-284

OGGETTO INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI VARI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL
COMUNE DI GENOVA E PER ASTER S.P.A. – PERIODO 31.12.2016-31.12.2019 –

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4;
- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
- la L. 98/2013;
- il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- La Delibera Consiglio Comunale n° 30 del 18/5/2016, immediatamente eseguibile, che approva Documenti previsionali e programmatici 2016/2018;
- la Delibera di Giunta Comunale n.123 del 23/6/2016 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;

Premesso che :

in data 31.12.2016 andranno a scadere le seguenti coperture assicurative del Comune di Genova:

RCA
Kasko
Mostre

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Considerato che:

il Comune di Genova si trova nella necessità di dover procedere con urgenza ad indire una procedura di gara al fine di garantire la continuità delle coperture di cui sopra entro il 31.12.2016 al fine di evitare il rischio di una scopertura totale delle partite;

Rilevato che:

In data 30.03.2017 andrà a scadere la polizza RC Patrimoniale del Comune di Genova mentre in data 30.04.2017 andrà a scadere la polizza Tutela Legale del Comune di Genova

Considerato che:

in data 31.12.2016 risultano altresì in scadenza le polizze di Aster Genova S.p.A. di seguito indicate:

Infortuni
RCA
Kasko

In data 30.04.2017 andrà a scadere la polizza Tutela Legale di Aster Genova S.p.A.

Preso atto :

della richiesta pervenuta da Aster S.p.A. di procedere all'individuazione di un aggiudicatario per le polizze in scadenza in virtù della convenzione sottoscritta tra la Prefettura, il Comune di Genova e le Società aderenti in data 18/09/2012 con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Genova Dott. Vincenzo Del Regno Repertorio 67397, registrata il 25/09/2012 al n. 14296 serie 1T e prorogata in ultimo data 23.12.2015

Dato atto che:

non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per tale particolare tipologia di servizio a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite massimo;

Ritenuto opportuno:

al fine di rendere più appetibile l'appalto sulla base dei suggerimenti del broker Marsh S.p.A., procedere all'individuazione di uno o più aggiudicatari per le polizze in scadenza alla fine del corrente anno e nei primi 4 mesi del 2017 del Comune di Genova e di aster indicando un'unica procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in 9 lotti come di seguito specificato e utilizzando le basi d'aste di seguito indicate:

Polizza/Ram o	Numero lotto	Contraente	Importo annuale a base d'asta (comprensivo di ogni imposta e one- re)
Infortuni	1	A.S.TER. S.p.A.	€. 50.000,00
RCA	2	Comune di Genova	€. 232.000,00
RCA	3	A.S.TER. S.p.A.	€. 140.000,00
Kasko	4	Comune di Genova	€. 25.000,00
Kasko	5	A.S.TER. S.p.A.	€. 5.000,00
Tutela legale	6	Comune di Genova	€. 105.000,00
Tutela legale	7	A.S.TER. S.p.A.	€. 31.000,00
RC Patrimo- niale	8	Comune di Genova	€. 120.000,00
Mostre	9	Comune di Genova	€. 102.000,00

Dare atto che:

L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la sua presunta intera durata, compresa l'opzione di cui infra (31/12/2016-31/12/2020) è di € 3.166.027,40, di cui 2.356.027,40 per il periodo triennale iniziale (31/12/2016-31/12/2019 e 30.04.2017 – 31.12.2019 per le polizze tutela legale del Comune di Genova e di Aster S.p.A. e 30.03.2017 – 31.12.2019 per la polizza RC Patrimoniale per il Comune di Genova) e di € 810.000,00 per l'eventuale prosecuzione di un anno (31/12/2019-31/12/2020).

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.

Prevedere che:

I Capitolati Speciali di Polizza avranno durata di 3 (tre) anni con effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2016 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 31/12/2019 eccetto che per le polizze tutela legale del Comune di Genova e tutela legale di Aster S.p.A che avranno durata di 2 anni e 8 mesi con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/04/2017 alle ore 24:00 del 31/12/2019 e per la polizza RC Patrimoniale del Comune di Genova che avrà durata di 2 anni 9 mesi ed un giorno con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/03/2017 alle ore 24:00 del 31.12.2019.

Sia inserita la facoltà per i committenti di richiedere la prosecuzione del servizio, per una sola volta e fino alle ore 24 del 31/12/2020, alle stesse condizioni economiche e contrattuali oggetto di offerta.

Sia inserita, fin dalla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo con-

traente ai sensi del comma 11 del predetto art. 106 ed in ogni caso non superiore a mesi sei; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per i committenti.

la procedura de qua sia effettuata, per ciascun lotto, secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 poiché le condizioni di prestazione del servizio hanno caratteristiche standardizzate e non presentano sostanziali elementi di tecnicità ed innovazione rispetto alle condizioni definite dal mercato, a favore del concorrente che avrà offerto il premio annuale più basso, secondo il modulo offerta allegato per ciascun lotto al disciplinare

si proceda all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;

Ritenuto necessario:

tenuto conto della rilevanza del servizio assicurativo richiesto e della conseguente necessità di individuare un contraente affidabile e dotato di una struttura adeguata, stabilire i seguenti requisiti di ammissione:

A) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

B) dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2013/2014/2015, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno € 100.000.000,00. Tale importo è richiesto per la partecipazione anche cumulativa a più lotti salvo per il Ramo Tutela Legale (Lotti 6 e 7), in relazione al quale è richiesta una raccolta premi pari ad almeno € 2.000.000,00 complessivi

oppure, in alternativa

possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito

C) dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio 2013/2014/2015.

approvare il disciplinare di gara, che contiene altresì le modalità di svolgimento della procedura di gara ed i criteri di valutazione delle offerte, il capitolato speciale, le prescrizioni contrattuali ed il progetto di servizio di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 allegati e costituenti parti integrali della presente determinazione

Accertato che:

i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che :

il Direttore della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali ha già individuato il Rup nella persona del dott. Alessio Canepa

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

**IL DIRIGENTE
DETERMINA**

1) di indire, per le motivazioni contenute in premessa, una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'assegnazione delle seguenti polizze del Comune di Genova e di Aster Genova S.p.A. suddivisa in 9 lotti per la durata massima e gli l'importi annui a base d'asta meglio indicati nella tabella allegata:

Numero lotto	Polizza/Ram o	Contraente	Importo annuale a base d'asta <small>(comprensivo di ogni imposta e on- re)</small>	Durata
1	Infortuni	A.S.TER. S.p.A.	€. 50.000,00	31.12.2016/31.12.2019
2	RCA	Comune di Genova	€. 232.000,00	31.12.2016/31.12.2019
3	RCA	A.S.TER. S.p.A.	€. 140.000,00	31.12.2016/31.12.2019
4	Kasko	Comune di Genova	€. 25.000,00	31.12.2016/31.12.2019
5	Kasko	A.S.TER. S.p.A.	€. 5.000,00	31.12.2016/31.12.2019
6	Tutela legale	Comune di Genova	€. 105.000,00	30.04.2017/31.12.2019
7	Tutela legale	A.S.TER. S.p.A.	€. 31.000,00	30.04.2017/31.12.2019
8	RC Patrimo- niale	Comune di Genova	€. 120.000,00	30.03.2017/31.12.2019
9	Mostre	Comune di Genova	€. 102.000,00	31.12.2016/31.12.2019

2) di prevedere che:

la procedura de qua sia effettuata, per ciascun lotto, secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 poiché le condizioni di prestazione del servizio hanno caratteristiche standardizzate e non presentano sostanziali elementi di tecnicità ed innovazione rispetto alle condizioni definite dal mercato, a favore del concorrente che avrà offerto il premio annuale più basso, secondo il modulo offerta allegato per ciascun lotto al disciplinare

si proceda all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;

3) di approvare il disciplinare di gara, che contiene altresì le modalità di svolgimento della procedura di gara ed i criteri di valutazione delle offerte, i capitoli speciali, le prescrizioni contrattuali, il progetto di servizio di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e lo schema contrattuale, allegati e costituenti parti integrali della presente determinazione;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

4) tenuto conto della rilevanza del servizio richiesto e della conseguente necessità di individuare un contraente affidabile e dotato di una struttura adeguata, di inserire i seguenti requisiti di ammissione:

A) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

B) dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2013/2014/2015, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno € 100.000.000,00. Tale importo è richiesto per la partecipazione anche cumulativa a più lotti salvo per il Ramo Tutela Legale (Lotti 6 e 7), in relazione al quale è richiesta una raccolta premi pari ad almeno € 2.000.000,00 complessivi

oppure, in alternativa

possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito

C) dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio 2013/2014/2015.

5) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale sarà comunicata per conoscenza al Consiglio Comunale ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 4/2 al punto 5.1 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.”

6) di imputare la spesa complessiva di euro 1.688.219,18 come segue:

- euro 520.219,18 all'intervento 03 prestazione di servizi, all'interno del quale è ricompresa la specifica voce assicurazioni (voce spesa 2.17) del bilancio 2017 PdC 1.10.4.1.2 Siope 1323;
- euro 584.000,00 all'intervento 03 prestazione di servizi, all'interno del quale è ricompresa la specifica voce assicurazioni (voce spesa 2.17) del bilancio 2018 PdC 1.10.4.1.2 Siope 1323;
- euro 584.000,00 all'intervento 03 prestazione di servizi, all'interno del quale è ricompresa la specifica voce assicurazioni (voce spesa 2.17) del bilancio 2019 PdC 1.10.4.1.2 Siope 1323;

7) di dare atto che il Direttore della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali ha già individuato il Rup nella persona del dr. Alessio Canepa, dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante – Acquisti che ha già provveduto a rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/960

8) di dare atto di aver verificato l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6 bis della legge n. 241/90

9) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali.

IL DIRIGENTE
Dott. Alessio Canepa

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

**LOTTO 3 – A.S.TER. S.p.A.
POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA**

stipulata tra

**A.S.TER. S.p.A.
VIA XX SETTEMBRE , 15 - 16121
GENOVA (GE)
C.F/P.IVA: 03825030103**

e

L' Impresa Assicuratrice:

e le Coassicuratrici:

Decorrenza: ore 24 del 31/12/2016
Scadenza: ore 24 del 31/12/2019
Scadenza prima annualità: ore 24 del 31/12/2017

DEFINIZIONI	1
SCHEDA DI POLIZZA	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	3
<i>art. 1 Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto</i>	<i>3</i>
<i>art. 2 Art. 2 - Durata del contratto</i>	<i>3</i>
<i>art. 3 Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza garanzia</i>	<i>3</i>
<i>art. 4 Art. 4 - Certificazione telematica e dematerializzazione contrassegni assicurativi</i>	<i>3</i>
<i>art. 5 Art. 5 - Forma delle comunicazioni fra le Parti contraenti</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 - Oneri fiscali</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 - Foro competente</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 - Rinvio alle norme di legge ed ai Regolamenti ISVASS</i>	<i>4</i>
<i>Art. 10 - Interpretazione del Contratto</i>	<i>4</i>
<i>Art. 11 - Broker incaricato</i>	<i>4</i>
<i>Art. 12 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010</i>	<i>4</i>
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE Rc AUTO	6
<i>Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione</i>	<i>6</i>
<i>Limite dell'assicurazione – Massimali – Franchigie</i>	<i>6</i>
SEZIONE RISCHI ACCESSORI	10
CONDIZIONI AGGIUNTIVE	11
CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA SEZIONE "RISCHI ACCESSORI"	12
DETERMINAZIONE DEL DANNO	13

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Legge	D.L. n. 209 del 07/09/2005, sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti e s.m.i.
Regolamento	il regolamento di esecuzione della predetta legge e s.m.i.;
Assicurato	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie se rese operanti;
Contraente	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
Impresa/Società/ Compagnia	la Compagnia assicuratrice;
Polizza	il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione;
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla medesima;
Sinistro	il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Indennizzo o Indennità	la somma dovuta dalla Società all'assicurato o beneficiario in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
Risarcimento	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
Franchigia	importo prestabilito che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
Scoperto	la parte percentuale di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro;
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro;
Stato di Rischio	il documento che, ai sensi di legge, viene rilasciato dalla società antecedentemente la scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente.
Massimali/Limiti di indennizzo	le somme che rappresentano il limite massimo del risarcimento o dell'indennizzo contrattualmente stabilito

Contraente / Assicurato	A.S.TER S.p.A.
Domicilio	Via XX settembre 15 – 16121 Genova
Codice Fiscale/Partita Iva	03825030103
Massimali	<p><i>Responsabilità Civile Auto</i></p> <p>Non inferiore a € 10.400.000,00 per sinistro, per veicolo, per persona e cose</p>
Limiti / Franchigie garanzie Accessorie	<p>Incendio – Furto senza scoperto / franchigia</p> <p>Atti vandalici scoperto 10% minimo € 250,00</p> <p>Calamità naturali scoperto 10% minimo € 250,00</p> <p>Assistenza stradale massimo indennizzo € 260,00 nessuna franchigia</p> <p>Garanzia Cristalli massimo indennizzo € 520,00 autovetture / € 720,00 autocarri con utilizzo di centri convenzionati non viene applicata la franchigia di 100,00€</p>
Forma tariffaria	<p>Bonus Malus o franchigia fissa fino alla concorrenza massima di :</p> <p>€ 250,00 per autocarri ed autovetture</p> <p>€ 150,00 macchine operatrici/ ciclomotori / motocicli</p>
Durata ed effetto	<p>decorrenza dalle ore 24,00 del 31/12/2016</p> <p>scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2019</p> <p>frazionamento annuale</p>

Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 2 - Durata del contratto.

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2016 fino alle ore 24 del 31/12/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Tuttavia al Contraente è concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2020 alle medesime condizioni economiche e normative), con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2020.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 31/12/2016-31/12/2017) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4 - Certificazione telematica e dematerializzazione contrassegni assicurativi

A fronte della necessità di sostituzione del certificato - contrassegno, l'Impresa provvederà al rilascio dei duplicati gratuito nell'osservanza di quanto disposto di concerto fra le parti.

Vengono inoltre richiamate l'entrata in vigore dal 18.10.2015 e le progressive attuazioni delle norme in materia Assicurativa RCA contenute nel D.M. 110 del 09.08.2013, in riferimento alla dematerializzazione dei contrassegni assicurativi.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni fra le Parti contraenti

La Società si impegna a concordare con l'Ente assicurato la forma e i contenuti e le modalità gestionali e di comunicazione del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione del libro matricola e alla gestione dei sinistri per la quale possono predisporre, di comune accordo, dei regolamenti e forme di gestione on - line.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

Art. 7 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 8 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge ed ai Regolamenti ISVASS

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare ISVASS.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

Art. 10 - Interpretazione del Contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente ed all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 11 - Broker incaricato

Alla Società Marsh S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

Art. 12 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati

all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura in conformità alle norme del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e s.m.i, nonché alle eventuali successive modifiche, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli di proprietà o nella disponibilità del Contraente ed inseriti nel libro matricola.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

La garanzia si intende estesa alla RC per l'operatività di veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici identificati in polizza.

La garanzia viene estesa anche ai danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Ai fini di tale estensione, non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate.

Viene inoltre assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione (compresa la sosta).

Sono esclusi i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Se il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivati da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

Limite dell'assicurazione – Massimali – Franchigie

L'assicurazione viene prestata sino alla concorrenza non inferiore ai seguenti limiti:

- | | |
|-------|---|
|)a | Massimali: |
| (i) | € 10.400.000,00 unico per sinistro e per ogni veicolo assicurato; |
| (ii) | € 10.400.000,00 in caso di danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime; |
| (iii) | € 10.400.000,00 per sinistro in caso di danni alle cose, indipendentemente dal numero delle vittime |
|)b | Franchigie: (vedi schede di polizza) |

Si precisa che qualora venissero stabiliti, mediante emanazione di apposite norme, massimali minimi obbligatori superiori a quelli sopra indicati, gli stessi si intenderanno automaticamente adeguati a dette norme.

Art. 3 - Forma Tariffaria – Bonus/Malus con franchigia – Gestione delle franchigie

La formula tariffaria per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) per autovetture, autocarri e motoveicoli, deve intendersi in franchigia gestita dalla Compagnia Assicuratrice per il rimborso dei risarcimenti effettuati per effetto della responsabilità dell'assicurato come indicato nella scheda di polizza.

Classi di merito: il premio relativo alla presente garanzia è determinato anche in base alla classe di merito alla quale i veicoli assicurati sono assegnati.

Il sistema adottato dalla Società prevede 18 classi di merito

- Regole di assegnazione: al momento della stipulazione o al momento dell'inserimento in garanzia, ciascun veicolo assicurato è assegnato ad una determinata classe, secondo quanto concordato al momento della stipulazione della polizza.
- Regole evolutive: in occasione di ciascun rinnovo, ciascun veicolo è assegnato ad una nuova classe, determinata in base al verificarsi o meno di sinistri nel corrispondente periodo di osservazione. L'evoluzione delle classi di merito avviene con miglioramento di una classe, con il limite della classe 1, nel caso in cui non si siano verificati sinistri; con il peggioramento di due classi al primo sinistro e di ulteriori tre classi per ogni sinistro dal secondo in poi, con il limite della classe 18.
- La tariffa Bonus Malus con [Franchigia](#), prevede oltre alla scala di classi B/M una Franchigia.
- Nel caso l'importo del danno rimborsato sia inferiore o uguale alla Franchigia, non verrà applicato l'aumento di 2 classi, il sinistro non verrà riportato sull'attestato e si otterrà la diminuzione di classe per assenza di sinistri sull'attestato.
- La Compagnia assicuratrice alla scadenza di ogni trimestre del contratto, formulerà richiesta di rimborso, allegando

elenco analitico delle liquidazioni, che comprovi l'importo recuperabile per effetto dell'applicazione della franchigia, in base alle informazioni ricevute da CONSAP e nei limiti di quanto pagato dall'Impresa Gestionaria nell'ambito della Convenzione Card a titolo di risarcimento diretto o direttamente in procedura ordinaria.

Le richieste di rimborso non potranno comunque comprendere i sinistri liquidati in procedura ordinaria per i quali la Compagnia abbia ottenuto dalla Compagnia del civilmente responsabile il rimborso di quanto risarcito ai trasportati né i sinistri in Convenzione Card risarciti al 100% dall'Impresa Gestionaria alla Contraente, salvo i casi di non sostenibilità o esito negativo dell'eventuale arbitrato.

Effettuate le opportune verifiche / contestazioni entro 30 giorni, il Contraente provvederà al rimborso di quanto dovuto entro 15 giorni dalla comunicazione dell'elenco definitivo

Art. 4 - Sovraccarico - Aggravamento del rischio (art. 1898 C.C.)

Non si considera aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave dell'Assicurato nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

Art. 5 - Rinuncia alla rivalsa

A parziale deroga di eventuali diverse disposizioni normative o contrattuali la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del **proprietario/assicurato**, nell'eventualità che:

- il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- il trasporto di terzi non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

le deroghe di cui sopra non operano nel caso in cui il proprietario/assicurato fosse a conoscenza della situazione da cui ha origine il diritto di rivalsa;

del **conducente** e del **proprietario/assicurato** nella eventualità che:

- a) in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli appositi articoli del vigente Codice della Strada, relativo Regolamento e s.m.i.,
- b) che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico(qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida;
- c) con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto;
- d) con patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro:

- 12 mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo per i casi di cui ai punti b) e c).
- 3 mesi dalla data del sinistro per il caso di cui al punto d),

la Società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo.

Art. 6 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati della U.E. e degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, documento che verrà rilasciato dalla Società per ogni veicolo assicurato.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo di cui all'articolo 143 D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e s.m.i. e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 8 - Gestione delle vertenze civili e tutela penale

L'Impresa assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L'Impresa si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte senza aggravio di spese a carico della Contraente.

Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

L'Impresa non risponde di multe, ammende e sanzioni amministrative in base alla circolare ISVAP n° 246 del 22/5/95 e s.m.i., né delle spese di giustizia penale.

Art. 9 - Danni da inquinamento.

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo o alla navigazione del natante, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione o in navigazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo da parte delle sostanze succitate.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C. prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

qualora il mezzo descritto in polizza non sia regolarmente coperto da garanzia R.C. prestata dalla Società;

per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;

per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del mezzo descritto in polizza effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;

se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali al D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 nei confronti dell'Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono i danni in occasione di lavoro o servizio.

Art. 10 - Ricorso Terzi da Incendio

La garanzia si intende estesa ai danni materiali diretti cagionati a terzi dall'incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato quando lo stesso non si trovi in circolazione a norma del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 260.000,00 per sinistro per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza, ivi compresi gli immobili locati dall'assicurato per i rimessaggi.

art. 11 - Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché di proprietà o locati od affidati alla gestione operativa del Contraente.

Nel caso in cui un veicolo dovesse essere sostituito, verrà riconosciuta al mezzo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito, purché quest'ultima avvenga entro 3 mesi dalla data di comunicazione di esclusione.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Eventuali discordanze circa l'inclusione o l'esclusione dei veicoli nel libro matricola dovranno essere analizzate congiuntamente tra le Parti entro 60 giorni dalla evidenza delle discordanze stesse.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di ogni giornata di garanzia.

La garanzia è operante anche nel caso in cui un veicolo di proprietà o nella disponibilità del Contraente non venga tempestivamente iscritto o riscritto dopo precedente cancellazione nel relativo Libro Matricola da parte del Contraente per disguido validamente documentabile.

Art. 12 - Regolazione Premio

La regolazione del premio attiva e/o passiva deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa. Tale regolazione, ove necessaria, dovrà essere effettuata entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa e la eventuale differenza di premio risultante dovrà essere versata entro 30 gg. dalla data di ricevimento del documento.

Art. 13 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio, entro il termine di 60 gg. dalla richiesta stessa con le seguenti modalità:

- a) numero del sinistro della Società;
- b) data di accadimento;
- c) tipologia del danno;
- d) stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- e) importo liquidato e data della liquidazione;
- f) importo riservato;

)g per i sinistri respinti, le motivazioni scritte.

)h importo franchigia

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Coassicurazione

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti subiti dai veicoli identificati in polizza, compresi gli accessori, impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché in esso incorporati, a seguito di:

Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal contratto, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato dalla polizza, a seguito di incendio, di esplosione e di scoppio, nonché a seguito di azione del fulmine (anche senza successivo incendio), anche esterni al mezzo.

Sono comunque esclusi i:

- (i) danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
- (ii) danni derivanti da movimenti tellurici, guerre, insurrezioni, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo.

Eventi naturali

La Società si obbliga, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato dalla polizza in conseguenza di grandine, tempeste, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, pietre, smottamenti, terremoti ed eruzioni vulcaniche, neve, ghiaccio, valanghe e slavine. Per gli accessori, se assicurati, l'indennizzo non potrà superare il 20% della somma assicurata con il massimo di €. 2.600,00

Caduta di aeromobili

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possano cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.

Furto totale/parziale – Rapina

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal contratto, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato dalla polizza, a seguito di furto totale o parziale (consumato o tentato) e della rapina.

Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso o dei suoi componenti, nonché ai danni riportati alle parti interne del veicolo. Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

La garanzia non opera per i danni alle attrezzature particolari nonché alle apparecchiature audio – fonos – visive, qualora non siano incorporate o validamente fissate.

Garanzia Eventi Socio-Politici ed Atti Vandalici

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori se assicurati, causati dai seguenti eventi:

- (iii) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- (iv) atti di terrorismo e di sabotaggio organizzato;
- (v) vandalismo;
- (vi) atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni

e ciò anche quando il veicolo assicurato non si trovi in circolazione.

Per gli accessori, se assicurati, l'indennizzo non potrà superare il 20% della somma assicurata con il massimo di € 2.600,00.

La presente garanzia non è operante quando il veicolo sia portato sul luogo degli avvenimenti da persona che partecipa ai medesimi.

Le indennità per i relativi danni saranno pagate solo dopo che il Contraente e/o Assicurato abbia presentato alla Società copia conforme della dichiarazione resa agli organi di Polizia Giudiziaria.

Rottura cristalli

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi fino alla concorrenza indicata alla scheda di polizza.

Dissequestro del veicolo.

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziali e stragiudiziali per lo svincolo del veicolo assicurato, qualora questo sia stato sottoposto a sequestro da parte delle Autorità inquirenti a seguito di sinistro di Responsabilità Civile.

Concorso spese di recupero e di traino.

Qualora il veicolo assicurato non possa più procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, incendio, furto o rapina, la Società rimborsa fino ad un massimo di € 260,00 per ogni evento - contro presentazione di regolare fattura - le spese sostenute per il recupero od il traino del veicolo stesso alla più vicina officina di riparazioni, entro il limite di km. 50.

Danni all'interno del veicolo per trasporto di vittime di incidenti stradali.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di ulteriori € 260,00 per i danni materiali all'interno del veicolo assicurato conseguenti al trasporto di vittime di incidenti stradali.

Trasporto ambulanza.

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del Conducente e/o trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidenti da circolazione, dal luogo del fatto al posto di Pronto Soccorso.

La garanzia viene prestata con un limite massimo di risarcimento di € 260,00 per evento.

Esclusioni

L'assicurazione non comprende:

- (vii) i danni provocati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo;
- (viii) i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- (ix) i danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasione, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non sia avvenuto in rapporto con tali eventi, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- (x) i danni causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non sia avvenuto in rapporto con tali eventi;
- (xi) danni da furto di teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

Colpa grave dell'assicurato

A parziale deroga di eventuali diverse disposizioni o contrattuali la Società risponde dei danni determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente.

Dolo e colpa grave

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione la Società risponde dei danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato e/o Contraente debba rispondere a norma di legge.

Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei conducenti, ovvero nei confronti dei dipendenti addetti all'uso dei veicoli assicurati.

Valore Assicurato

È il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al quale verrà aggiunto il valore degli accessori, impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché in esso incorporati.

Danno parziale

L'Impresa determina l'indennizzo in base al Prontuario dei tempi di riparazione ed al Listino prezzi dei pezzi di ricambio pubblicati dalla Società Editoriale Assicurativa.

Per i pezzi di ricambio non riportati nelle sopraccitate pubblicazioni si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

Resta inteso che in caso di danno parziale l'indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento calcolato in base alla tabella di degrado in essere, con l'avvertenza che:

il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%;

L'indennizzo non può comunque superare il valore del veicolo calcolato in base alla tabella di degrado operante, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero.

Danno totale

L'Impresa rimborsa il valore del veicolo, per il valore a nuovo, se non sono trascorsi 6 mesi dalla prima immatricolazione, o determinato con la tabella di degrado, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Gestione delle vertenze

La Società assume, fino alla tacitazione delle controparti danneggiate, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società presta la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese nei limiti di legge (articolo 1917 c.c.), anche dopo l'avvenuta tacitazione della o delle parti lese, ciò fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese giudiziali penali.

La gestione stragiudiziale e giudiziale dei sinistri (anche di quelli in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia fissa) è stata considerata nella determinazione del premio e delle condizioni della presente polizza; le Parti danno atto che tale obbligo risulta, conseguentemente, remunerato in modo adeguato.

Liquidazione Dei Danni – Nomina Dei Periti

La valutazione dei danni è effettuata direttamente mediante accordo tra le Parti, ovvero a richiesta di una di esse, da due periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo, verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando l'accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell'Assicurato.

Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, anche presso l'Autorità Giudiziaria.

Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo.

Pagamento dell'indennizzo

La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno in Euro.

Limitatamente alle garanzie "Furto", l'Impresa rimborsa il danno sempreché l'Assicurato abbia prodotto:

- Copia della denuncia presentata all'Autorità;
- Copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità;

Nel caso di perdita totale:

- Dichiarazione di perdita di possesso ed estratto cronologico del veicolo

- oppure, in sostituzione:
- Il “certificato di proprietà del veicolo” ed il “certificato dello stato giuridico attuale” del veicolo stesso rilasciati dagli Uffici competenti.

La Società, in caso di danno parziale e/o di perdita totale, ha facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere:

- la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell’indennizzo.

In ogni caso la Società si impegna a corrispondere all’Assicurato le somme dovute a titolo di indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di quietanza.

Recuperi

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente/Assicurato è tenuto, non appena avuto notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare la Società, eventualmente anche tramite il Broker. Il valore di quanto recuperato realizzato prima dell’effettivo pagamento dell’indennizzo (nonostante l’eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene proprietà dell’Impresa che subentra nei diritti dell’Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all’indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato.

L’Assicurato, qualora l’Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.

In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all’Impresa l’indennizzo ricevuto.

Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere inoltrata all’Impresa, anche tramite il Broker, non appena il Contraente ne abbia la possibilità, a mezzo telefax e/o lettera raccomandata e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro. Alla denuncia devono far seguito le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

L’assicurato, in caso di danno occorso in conseguenza di eventi socio-politici, deve presentare denuncia all’autorità e farne pervenire copia alla Società.

In caso di danno totale l’Assicurato deve far pervenire alla Società la scheda di demolizione e l’estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico), o altra idonea documentazione prevista dalla vigente normativa

Riparazione, sostituzione "in natura" delle cose rubate o danneggiate

La Società ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.

Riduzione automatica delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termine delle condizioni di polizza.

Resta inteso però che tale importo, a richiesta dell’Assicurato, potrà essere integrato mediante pagamento della corrispondente pro rata di premio netto

COMUNE DI GENOVA

Contratto fra il Comune di Genova e la Societàper l'espletamento del servizio per la copertura della polizza assicurativa “ del Comune di Genova, per il periodo

REPUBBLICA ITALIANA

L'annoil giorno..... del mese di in Genova, in una delle sale del Palazzo Comunale , posto in Via Garibaldi al civico numero nove.

INNANZI A ME – Dott.....I Vice Segretario Generale del Comune di Genova

sono comparsi

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, (di seguito **Comune**) rappresentato dal Dott.

E PER L'ALTRA PARTE - la Società, rappresentata dai Signori:.....

Quali Signori comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo;

premettono

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali - Acquisti n. 2016-152.2.0.-.... del esecutiva ai sensi di legge, la STAZIONE UNICA APPALTANTE ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta selezionando l'offerta al prezzo piu' basso, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice), al conferimento in appalto del servizio assicurativo afferente la polizza per valore complessivo posto a base di gara ammonta ad Euro comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro

concorra alla determinazione del premio/corrispettivo; oneri della sicurezza da interferenze

pari a zero;

- che il servizio di cui sopra non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da

“CONSIP S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. n.

95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi

prescritta;

- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate nel verbale a cronologico n.

....., redatto durante la seduta di gara ed al quale si fa pieno riferimento, il servizio

assicurativo è stato aggiudicato provvisoriamente, alla Società

- che, con successiva determinazione dirigenziale della Stazione Unica Appaltante e Servizi

Generali - Acquisti n. esecutiva dal

l’Amministrazione, ha aggiudicato definitivamente il servizio di cui trattasi, alla predetta So-

cietà;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 76 del Codice e che sono decorsi al-

meno trentacinque giorni dall’ultima di tali comunicazioni;

- e che è in corso di validità il DURC per la stipula del presente contratto;

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti

come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Oggetto del contratto - Il Comune di Genova come sopra rappresentato, esperiti

gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i., affida

alla Società che, come sopra costituita, accetta senza riserva alcuna,

l’espletamento del servizio assicurativo per la copertura del rischio relativo alla polizza

..... per il Comune di Genova.

La Societàsi impegna all'esecuzione del predetto servizio alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati nonché a quelle contenute nella propria offerta economica.

Articolo 2. Ammontare del contratto - Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo del presente servizio ammonta ad EURO
(.....) comprensivo delle imposte governative.

Articolo 3 Capitolato d'appalto - L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti del Capitolato Speciale unito alla determinazione dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali - Acquisti n. nonché alle condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale della medesima Direzione n., che costituiscono tre documenti informatici che le Parti dichiarano di conoscere, avendoli sottoscritti prima d'ora per accettazione; io Ufficiale Rogante sottoscrivo digitalmente i medesimi, che in formato informatico si allegano al presente atto sotto le lettere "..... perché ne formino parte integrante e sostanziale.

Articolo 4 Articolazione dell'appalto - Costituisce oggetto del presente atto il servizio di copertura della polizza assicurativa relativamente ai rischi per il Comune di Genova per il periodo di copertura assicurativa decorrente dalle ore 24.00 delalle ore 24.00 del

Le garanzie, le coperture assicurative, i rischi, i valori assicurati, i massimali le condizioni generali e speciali, sono puntualmente specificati e analiticamente regolamentati nelle Prescrizioni contrattuali e dal Capitolato Speciale, allegati alla determinazione dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali - Acquisti n.

L'Amministrazione Comunale effettuerà mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla perfetta osservanza, da parte della Società appaltatrice, di tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni Contrattuali e nel contratto di assicurazione.

In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali, a carico della Società, la Civica Amministrazione si riserva di applicare le penali stabilite dall'art. 9 delle Prescrizioni Contrattuali ovvero, qualora previsto, di risolvere il contratto, in danno dell'Impresa stessa, ai sensi dell'art.1456 - II comma - del Codice Civile.

Articolo 5 Pagamenti - Il pagamento del servizio oggetto del presente atto verrà effettuato con le modalità previste dall'art. 8 delle Prescrizioni contrattuali sopraccitate.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto o dalle successive scadenze; la liquidazione è subordinata alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità contributiva.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 il C.I.G. attribuito alla gara é

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 art. 3 della predetta Legge; la Società inoltre ha indicato i seguenti conti correnti propedeutici ad altre movimentazioni inerenti le prestazioni oggetto del contratto:

.....
Le persone titolari o delegate a operare nei predetti conti bancari sono:
.....

La Società s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della citata Legge entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati, e si assume espressamente

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila EURO, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A

Articolo 6 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva - A garanzia della perfetta esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali la Società ha presentato polizza fideiussoria della Società - emessa per l'importo di Euro (.....).

Detta garanzia, preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 7 Oneri a carico dell'appaltatore – La Società è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La Società come sopra costituita, dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Signor che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune.

Articolo 8 Risoluzione del contratto - Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dall'articolo 10 delle Prescrizioni contrattuali.

In particolare la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile

al verificarsi delle seguenti fattispecie:

a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;

d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Articolo 9 Controversie - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 10 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale - Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura aperta sono a carico della Societàche, come sopra costituita, vi si obbliga.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto verrà registrato a tassa fissa trattandosi di contratto di cui all'art. 7 della tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi dispensano dal darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto, che consta di nove pagine e parte della decima da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa). Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle parti.

Per il Comune di Genova

Per la Società

Ufficiale Rogante

Dott.....

(sottoscritto digitalmente)



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI

PREMESSA

Il presente appalto soggiace alla convenzione sottoscritta tra la Prefettura, il Comune di Genova e le Società aderenti, in data 18/09/2012 con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Genova, Dott. Vincenzo Del Regno, Repertorio 67397, registrata il 25/09/2012 al n. 14296 serie 1T e prorogata in ultimo in data 23.12.2015.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Stazione Appaltante designa quale Responsabile del Procedimento di gara, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90, il dott. Alessio Canepa, Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti, email acanepa@comune.genova.it.

Responsabile del procedimento relativamente ai lotti 2),4),6),8) e 9) il dott. Alessio Canepa

Responsabile del procedimento relativamente ai lotti 1), 3), 5) e 7) l’Avv. Laura Gilli in servizio presso la Società A.S.Ter. – Azienda Servizi territoriali Genova S.p.a., Via XX Settembre 15, 16121 Genova – Tel 0109810201

Posta Certificata: direzioneastergenova@sicurezza postale.it

Art. 1) – Oggetto, importo e durata dell’appalto



**DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI**

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice) finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi di seguito indicati, suddivisa in 9 lotti come di seguito indicato rispettivamente per conto del Comune di Genova e di A.S.TER. Azienda Servizi territoriali Genova S.p.a. con Socio Unico, con sede in Genova, Via XX Settembre 15 - C.A.P. 16121 – Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03825030103:

Polizza/Ramo	Numero lotto	Contraente	Importo annuale a base d'asta (comprendivo di ogni imposta e onere)
Infortuni	1	A.S.TER. S.p.A.	€. 50.000,00
RCA	2	Comune di Genova	€. 232.000,00
RCA	3	A.S.TER. S.p.A.	€. 140.000,00
Kasko	4	Comune di Genova	€. 25.000,00
Kasko	5	A.S.TER. S.p.A.	€. 5.000,00
Tutela legale	6	Comune di Genova	€. 105.000,00
Tutela legale	7	A.S.TER. S.p.A.	€. 31.000,00
RC Patrimoniale	8	Comune di Genova	€. 120.000,00
Mostre	9	Comune di Genova	€. 102.000,00

L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la sua presunta intera durata, compresa l'opzione di cui infra (31/12/2016-31/12/2020) è di € 3.166.027,40, di cui 2.356.027,40 per il periodo triennale iniziale (31/12/2016-31/12/2019 e 30.04.2017 – 31.12.2019 per le polizze tutela legale del Comune di Genova e di Aster S.p.A. e 30.03.2017 – 31.12.2019 per la polizza RC Patrimoniale per il Comune di Genova) e di € 810.000,00 per l'eventuale prosecuzione di un anno (31/12/2019-31/12/2020).

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Con riferimento a ciascun lotto il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento e nei Capitolati Speciali di polizza.

I Capitolati Speciali di Polizza avranno durata di 3 (tre) anni con effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2016 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 31/12/2019 eccetto che per le polizze tutela legale del Comune di Genova e tutela legale di Aster S.p.A che avranno durata di 2 anni e 8 mesi con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/04/2017 alle ore 24:00 del 31/12/2019 e per la polizza RC Patrimoniale del Comune di Genova che avrà durata di 2 anni 9 mesi ed un giorno con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/03/2017 alle ore 24:00 del 31.12.2019.

E' prevista la facoltà per i committenti di richiedere la prosecuzione del servizio, per una sola volta e fino alle ore 24 del 31/12/2020, alle stesse condizioni economiche e contrattuali oggetto di offerta.

E' inoltre prevista, fin dalla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 del predetto art. 106 ed in ogni caso non superiore a mesi sei; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per i committenti.

I termini e le modalità di esecuzione dei servizi sono espressamente indicati nei capitolati di gara.

Il valore di ciascun CIG è stato calcolato sul valore complessivo per l'intero periodo e compresa l'opzione di prosecuzione.

L'Impresa/e aggiudicataria/e provvederà/nno a stipulare separati contratti aventi ad oggetto i rispettivi rischi da assicurare con il Comune di Genova e con la Società Aster SpA e ciascuno dei rapporti contrattuali intercorrerà in via esclusiva, non essendo prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra l'impresa/e aggiudicataria/e e,



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

rispettivamente, il Comune di Genova e Aster SpA con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del contratto, all'adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento del corrispettivo contrattuale, ad ogni correlata controversia, anche con terzi che possa insorgere

ART. 2 – Condizioni di partecipazione

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.

I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

E' ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911, del codice civile.

Come stabilito dalla AVCP (ora A.N.AC) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

Ai sensi dell'art. 80 comma 5 del codice è vietata la partecipazione alla gara da parte di soggetti che si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice meglio dettagliati negli appositi FACSIMILI DICHIARAZIONI n. 1 e 1 bis allegati al presente disciplinare.

In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto disposto all'art. 110 commi 3,4,5 e 6 del codice.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO, TEMPORANEO DI CONCORRENTI, COASSICURAZIONE E COSTITUENDO CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI ART. 48 DEL CODICE.,

Le Imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del codice, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese o in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile oppure in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del codice.

Si ribadisce che i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle Imprese raggruppate/consorziate o coassicurate.

Le Imprese che intendono partecipare alla gara in costituendo raggruppamento temporaneo, o coassicurazione o costituendo consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, fatto salvo quanto infra prescritto ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice, singolarmente le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONE n.1 e n.1 BIS sopra citati, nonché congiuntamente scrittura privata secondo il "FAC – SIMILE DI SCRITTURA PRIVATA" da cui risulti tale intendimento,



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

con espressa indicazione dell'impresa designata capogruppo e mandataria nonché specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché compilando il modulo allegato “FAC SIMILE COASSICURAZIONE”.

Il Raggruppamento e le imprese in coassicurazione produrranno la cauzione provvisoria intestata, alla mandataria Capogruppo designata e alla/e mandante/i, ossia a tutte le Imprese associande o coassicurande.

I requisiti speciali richiesti di cui all'art. 83 del codice nonché all'allegato XVII al medesimo codice dovranno essere posseduti dal raggruppamento/consorzio secondo le modalità meglio evidenziate al successivo articolo 3).

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutte le Imprese che fanno parte del costituendo raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio dovrà essere garantita la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2 LETT. B) E C) DEL CODICE

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del codice, con la specificazione che il consorzio dovrà indicare, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del codice, quali tra le imprese facenti parte del consorzio eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara.

In caso di aggiudicazione, i soggetti consorziati esecutori dell'appalto non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di aggiudicazione, dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 e n. 1BIS allegati al presente disciplinare.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Tali consorzi sono invitati ad allegare copia dello statuto.

Trova altresì applicazione quanto prescritto dall'art. 47 del codice.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE CON AVVALIMENTO ART. 89 DEL CODICE

I concorrenti, singoli o raggruppati di cui all'art. 45 del codice, potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) del predetto codice, necessari per la partecipazione alla gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, **nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'art. 89 del medesimo codice.**

A tal fine i concorrenti dovranno produrre, nell'ambito del FAC SIMILE DICHIARAZIONI n.1 le dichiarazioni di cui al predetto art. 89 comma 1, ed inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

L'impresa ausiliaria dovrà rendere a sua volta espresse dichiarazioni di cui al citato articolo 89 contenute nel "Modulo Ausiliaria" allegato al presente disciplinare.

In particolare il contratto di avvalimento dovrà essere espresso in forma scritta con indicazione esplicita ed esauriente dei mezzi e dei requisiti messi a disposizione per tutta la durata dell'appalto, dell'oggetto e dell'onerosità o meno della prestazione.

Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l'impresa ausiliaria ed il concorrente avvalente non possono partecipare contemporaneamente alla presente gara.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

L'impresa ausiliaria sarà soggetta alla dimostrazione del possesso del requisito messo a disposizione dell'impresa avvalente.

L'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l'esclusione dalla gara.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

ISTRUZIONI IN CASO DI CESSIONE D'AZIENDA O DI RAMO D'AZIENDA, TRASFORMAZIONE, INCORPORAZIONE O FUSIONE E/O SCISSIONE

Nel caso in cui la Società concorrente vanti la propria capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale e la stessa derivi da una cessione o affitto d'azienda, o di ramo d'azienda, trasformazione, incorporazione o fusione e/o scissione, e comunque nel caso in cui tali atti siano stati effettuati nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara, il concorrente è invitato ad includere tra i documenti richiesti per l'ammissione alla gara, copia autentica dell'atto concernente le modificazioni avvenute.

Inoltre sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l'onere di presentare le dichiarazioni contenute nel FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1BIS, allegato al presente, anche con riferimento ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del codice che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nel'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

Art. 3) – Requisiti di ammissione

Ferme restando le modalità di presentazione dell'offerta espressamente previste negli articoli successivi del presente Disciplinare, ai fini dell'ammissione alla gara, le Imprese partecipanti dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui ai Moduli FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1 e 1BIS allegati e parte integrante del presente disciplinare di gara,



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

oppure riprodurre i moduli stessi, debitamente compilati e sottoscritti inserendo tutte le dichiarazioni, i dati e la documentazione richiesta e comunque esplicitando tutti i dati e rendendo tutte le dichiarazioni, previste nei medesimi.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

In ottemperanza al disposto dell'art. 83 comma 9 del codice si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di Euro 696,00. In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della/e sanzione/i, a pena d'esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. Nel caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Le Imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito disposti:

A) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, coassicurazione o altre forme di associazione come sopra riportate il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando);

B) dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2013/2014/2015, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno € 100.000.000,00. Tale importo è richiesto per la partecipazione anche cumulativa a più lotti salvo per il Ramo Tutela Legale (Lotti 6 e 7), in relazione al quale è richiesta una raccolta premi pari ad almeno € 2.000.000,00 complessivi

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, coassicurazione o altre forme di associazione come sopra riportate il presente requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti).

oppure, in alternativa

possesto di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese coassicurazione e di consorzio, il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando);

C) dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio 2013/2014/2015.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, coassicurazione o altre forme di associazione come sopra riportate il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando)



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Dovrà essere inoltre allegata, la seguente documentazione:

- per ciascun lotto al quale si intenda partecipare copia della ricevuta di pagamento del contributo previsto dalla Delibera dell'A.N.A.C. n.163 del 22/12/2015, da effettuare, a pena d'esclusione, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Lotto 1 C.I.G. :	6855115BD8	Euro 20,00
Lotto 2 C.I.G.	684165584E	Euro 80,00
Lotto 3 C.I.G.	6855133AB3	Euro 70,00
Lotto 4 C.I.G.	6841698BC9	Euro 0
Lotto 5 C.I.G.	6855141150	Euro 0
Lotto 6 C.I.G.	684170840C	Euro 35,00
Lotto 7 C.I.G.	6855147642	Euro 0
Lotto 8 C.I.G:	684172306E	Euro 35,00
Lotto 9 C.I.G.	6841746368	Euro 35,00

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>.

- per ciascun lotto al quale si intenda partecipare il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità e successivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 (uno per ogni lotto in relazione al quale si intenda presentare offerta)

Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo e economico finanziario per la partecipazione a gara è



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

acquisita, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81 comma 2 del codice, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e che la stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti sopra indicati attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile da AVCP con la suddetta delibera attuativa. Conseguentemente tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui sopra.

NOTA BENE Il "PASSOE" dovrà essere prodotto da tutte le singole imprese facenti parte di un R.T.I. o di un consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre (nel caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili).

- documentazione comprovante la prestazione della garanzia provvisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del codice nella misura del 2% dell'importo complessivo e pari, rispettivamente, a:

- Lotto 1 € 3.000,00
- Lotto 2 € 13.920,00
- Lotto 3 € 8.400,00
- Lotto 4 € 1.500,00
- Lotto 5 € 300,00
- Lotto 6 € 5610,00
- Lotto 7 € 1.656,00
- Lotto 8 € 6.615,00
- Lotto 9 € 6.120,00



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

In caso di partecipazione a più lotti sarà possibile produrre un'unica cauzione provvisoria purchè di importo pari alla somma dei lotti in relazione ai quali si intende presentare offerta

La garanzia dovrà avere validità di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e contenere la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante, nonché inoltre la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile.

La stessa potrà essere effettuata, a scelta del concorrente, mediante:

- bonifico bancario intestato alla Banca UNICREDIT - Agenzia Via Garibaldi 1:
TESORERIA COMUNE DI GENOVA - DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI
IBAN IT 08 T 02008 01459 000100880807;

-fideiussione rilasciata da imprese bancarie assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e, da intestarsi a **STAZIONE UNICA APPALTANTE – Comune di Genova, Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA**

Le Imprese partecipanti alla gara potranno presentare una cauzione d'importo ridotto nei casi e con le modalità di cui al comma 7 del predetto art. 93.

Dovrà inoltre essere resa, **a pena di esclusione, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 83 comma 9 del codice**, dichiarazione espressa comprovante, ai sensi del comma 8 del predetto art. 93, l'impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

l'esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all'art. 103 del codice, in caso di aggiudicazione della gara.

Tale garanzia, ai sensi del comma 9 del predetto art. 93 sarà svincolata contestualmente alla comunicazione ai concorrenti dell'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione.

Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora:

L'aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso.

L'aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall'Amministrazione dimostri che l'aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.

6.MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 poiché le condizioni di prestazione del servizio hanno caratteristiche standardizzate e non presentano sostanziali elementi di tecnicità ed innovazione rispetto alle condizioni definite dal mercato, a favore del concorrente che avrà offerto il premio annuale più basso, secondo il modulo offerta allegato per ciascun lotto al presente disciplinare.

I premi annuali sotto indicati, per lotto e per singolo Contraente, costituiscono basi d'asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l'esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d'asta sotto indicate.



**DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI**

Numero lotto	Polizza/Ramo	Contraente	Importo annuale a base d'asta <small>(comprensivo di ogni imposta e onere)</small>
1	Infortuni	A.S.TER. S.p.A.	€. 50.000,00
2	RCA	Comune di Genova	€. 232.000,00
3	RCA	A.S.TER. S.p.A.	€. 140.000,00
4	Kasko	Comune di Genova	€. 25.000,00
5	Kasko	A.S.TER. S.p.A.	€. 5.000,00
6	Tutela legale	Comune di Genova	€. 105.000,00
7	Tutela legale	A.S.TER. S.p.A.	€. 31.000,00
8	RC Patrimoniale	Comune di Genova	€. 120.000,00
9	Mostre	Comune di Genova	€. 102.000,00

Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare uno o più lotti o tutti i lotti anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 - Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta economica e la relativa documentazione, per ciascun lotto, devono pervenire con le modalità e nel termine perentorio indicato negli atti di gara, pena l'esclusione dalla gara.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

L'offerta ECONOMICA dovrà essere redatta, per ciascun lotto di interesse, in carta resa legale, secondo i moduli fac – simile allegati al presente, e dovrà essere sottoscritta dal rappresentante dell'Impresa partecipante ovvero in caso di Raggruppamento temporaneo d'imprese e in caso di costituendi consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, da tutti i rappresentanti muniti degli idonei poteri.

L'offerta ECONOMICA dovrà essere formulata in cifre e in lettere.

Qualora vi sia discordanza fra l'importo espresso in cifre e quello espressa in lettere sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.

L'offerta, per ciascun lotto, dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua presentazione.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta s'intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni dei capitolati speciali

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche:

- che presentino un premio annuo **pari o superiore** al valore posto a base di gara;
- contenenti riserve o condizioni.

Considerata la natura dell'appalto non è ammesso il subappalto

Il concorrente dovrà specificare che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e dovrà altresì indicare nell'offerta economica i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I prezzi s'intendono accettati dalla ditta aggiudicataria in base ai calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi devono intendersi assolutamente invariabili.

Art. 8 – Procedura di gara.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Nel giorno fissato per la prima seduta pubblica e nel corso della medesima si procederà alla verifica dell'integrità dei plichi presentati e delle buste presenti all'interno del plico, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa ed alla verifica della correttezza formale della stessa. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non avranno superato la verifica di cui sopra.

Successivamente si procederà, per ciascun lotto, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e all'individuazione della graduatoria finale con il miglior offerente per ciascun lotto.

Le offerte risultate anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 del codice, verranno sottoposte a verifica di anomalia.

Le date delle sedute pubbliche verranno rese note ai concorrenti mediante comunicazione inviata per posta elettronica certificata.

Art. 9 – Modalità di presentazione

Le offerte e le relative documentazioni devono pervenire con le modalità e nel termine perentorio indicato nel bando di gara, pena l'esclusione dalla gara.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta economica, richieste in capo al legale rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale).

L'operatore economico concorrente dovrà presentare la seguente documentazione:

BUSTA n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (UNICA PER TUTTI I LOTTI)

In una prima busta debitamente chiusa dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice, i seguenti documenti:



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

-
- il FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 (valido per tutti i lotti);
 - il/i FAC-SIMILE/I DICHIARAZIONI n. 1BIS (valido per tutti i lotti);
 - la garanzia provvisoria nonché l'impegno di cui all'art. 93 comma 8 del codice (n. 1 per ciascun lotto oppure un'unica cauzione purchè di importo pari alla somma dei lotti per i quali si intende presentare offerta;
 - se necessarie adeguate certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del codice o dichiarazione sostitutiva;
 - l'attestazione comprovante il pagamento del contributo all'Autorità ove dovuto (n.1 per ciascun lotto) ;
 - "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità (n.1 per ciascun lotto) ;
 - gli altri documenti richiesti in caso di partecipazione di R.T.I., di Consorzio, di Avvalimento o Coassicurazione;
 - eventuale copia della procura (generale o speciale).

Su detta busta, dovrà essere apposta la frase: "Busta n. 1: Documentazione Amministrativa".

Ai fini della compilazione dei FAC-SIMILI DICHIARAZIONI 1 E 1 BIS si precisa che dovranno essere rese, a pena di esclusione fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice:

- le dichiarazioni di cui alle lettere **A.1) – A.2) – A.3)** quest'ultima solo qualora esistano soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- le dichiarazioni di cui alle lettere **B) – D)** in caso di **CONSORZI** di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del codice, **E)** in caso di **AVVALIMENTO** ex art. 89 del codice.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Si precisa che l'omissione nella scelta tra l'opzione proposta alle dichiarazioni: A.2) - A.3) – se dovuta - equivale alla mancanza della dichiarazione a essa riferita.

Le dichiarazioni di cui ai punti A.1) e A.2) del modulo FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 dovranno essere rese singolarmente, a pena di esclusione (fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice) e secondo il FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1BIS allegato al presente disciplinare, dal titolare, se si tratta di impresa individuale, dal/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, dal/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, dai membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal socio unico, persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, dal/i direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i

L'omissione nella scelta tra le opzioni proposte nello stesso FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS per le voci che prevedono un'alternativa, equivale alla mancanza delle dichiarazioni a essa riferita.

Le dichiarazioni di cui al FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1BIS dovranno essere rese singolarmente anche dai soggetti sopra indicati cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra nelle società oggetto di trasformazione, fusione, anche per incorporazione, scissione e/o nelle società che cedono o affittano rami di azienda.

Qualora detti soggetti non fossero reperibili, la società concorrente, che dovrà esplicitamente dare evidenza dell'irreperibilità, dovrà rendere la dichiarazione di cui al punto A.3) del FAC SIMILE dichiarazioni 1.

BUSTA n. 2: OFFERTA ECONOMICA (UNA PER CIASCUN LOTTO)



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

In tale Seconda busta debitamente chiusa e contrassegnata con la dicitura “Busta n. 2 - offerta economica – Lotto” dovrà essere inserita l’offerta economica.

L’offerta dovrà essere redatta su carta resa legale con marca da bollo, secondo i moduli che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, debitamente sottoscritta dal rappresentante dell’Impresa oppure, in caso di costituendo R.T.I. o coassicurazione o costituendo Consorzio ordinario di concorrenti, da tutti i rappresentanti delle Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi o in coassicurazione, pena l’esclusione.

Si precisa che tutte le predette buste, dovranno, a pena di esclusione, essere chiuse, sigillate con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; dovranno altresì essere siglate sui lembi da chiudere dal concorrente.

Dovranno inoltre riportare l’indicazione dell’oggetto della presente procedura, la denominazione/ ragione sociale/ ditta del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti.

Tutte le predette buste dovranno essere inserite in un PLICO di spedizione, anch’esso a pena di esclusione chiuso e come sopra sigillato e siglato sui lembi di chiusura.

Sul PLICO dovranno essere esposti: l’OGGETTO della presente procedura di gara avendo cura di indicare la Ragione sociale/ Denominazione/ Ditta del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione comprensiva del/i codice/i fiscale/i. Inoltre dovranno essere chiaramente indicati il numero di fax e l’indirizzo di PEC.

Il PLICO, formato secondo le istruzioni di cui sopra, dovrà pervenire a mezzo servizio universale postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano entro il termine perentorio, a pena di esclusione, indicato nel bando di gara e, sempre a pena di



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

esclusione, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Comune di Genova - Archivio Generale Protocollo – Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova

Art. 10 – Verifica del possesso dei requisiti

Nei confronti del concorrente primo in graduatoria, per ciascun lotto, la stazione appaltante procederà a richiedere di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica

Tale verifica avverrà, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.

Qualora la predetta documentazione non venisse fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti non risultasse confermato dalla documentazione prodotta a comprova, ai sensi dell'art. 94 del codice non si procederà all'aggiudicazione nei confronti del primo in graduatoria e si procederà alla verifica del possesso dei requisiti nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.

La stazione appaltante procederà, ugualmente tramite il sistema AVCpass altresì, alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del codice sulla base delle dichiarazioni presentate nonché delle certificazioni dagli stessi prodotte.

Art. 11 – Aggiudicazione definitiva

Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva, subordinato all'esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale e speciale richiesti.

L'aggiudicatario, ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto (cauzione definitiva, versamento spese contrattuali e ogni



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

altro documento propedeutico) entro e non oltre il termine comunicato dalla Stazione Unica Appaltante.

Art. 12 Stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, i committenti stipuleranno con l'aggiudicatario, un contratto conforme al Capitolato Tecnico.

ART. 13 Esecuzione del contratto

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 32, comma 8, del codice, la Società aggiudicataria, s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta dei committenti e previo pagamento di rateo puro di premio.

Nel caso in cui, entro il termine previsto dall'art.32 del codice non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura assicurativa s'intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato *pro rata temporis* (rispetto all'importo di premio previsto in polizza).

ART. 14 Clausola Broker

Per l'assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, i committenti dichiarano di essersi avvalsi e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di Marsh S.p.A. – sede di Genova, Viale Padre Santo 5/3, tel. 010-8373923, fax 010-8373932, email: ludovica.villa@marsh.com, CF e PIVA n. 01699520159, iscrizione al RUI n. B55861.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto dei committenti dal broker.

La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie aggiudicatarie nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del:

1,29% per i lotti nn. 1, 6, 7, 8 e 9;

0,99% per i lotti n. 2, 3, 4 e 5.

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

ART. 15 - Altre informazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi d'informazioni tra la Stazione Appaltante e i concorrenti avverranno nel rispetto dell'art. 76 del codice.

In particolare la Stazione Unica Appaltante provvederà a comunicare l'aggiudicazione definitiva a tutti gli offerenti, nonché eventuali esclusioni.

La graduatoria degli offerenti ed il successivo avviso sui risultati della procedura saranno pubblicati sul sito web del Comune di Genova www.comune.genova.it secondo il seguente percorso:

www.comune.genova.it-Comune trasparente –Bandi di gara – Stazione Unica Appaltante.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione di uno o più lotti qualora, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del codice, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che in tal caso i concorrenti stessi ammessi all'apertura dell'offerta economica possano avanzare richieste di indennizzo o risarcimento.

La Civica Amministrazione si riserva altresì di procedere allo scorrimento della graduatoria in ogni caso in cui si renda necessario.

Art. 16 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 17 - Chiarimenti

Le informazioni di natura tecnica e quelle concernenti in particolare il C.S.A. sono di competenza della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali– Settore Acquisti (Tel. 0105572785 – Fax 010.5572779).

Le informazioni di natura amministrativa nonché quelle concernenti la partecipazione alla gara, potranno essere richieste alla S.U.A. Gare e Contratti indirizzo garecontratticomge@postecert.it.

Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate periodicamente sul sito internet dell'ente fino a 6 giorni antecedenti la scadenza del bando, purchè pervengano nei 10 giorni antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 (in carta semplice)

Stazione Unica Appaltante del Comune di GENOVA

Il Sottoscritto _____ nato a _____ il ___/___/___ nella sua
qualità di _____ e come tale in rappresentanza dell'impresa
_____ con sede legale in _____ Via
_____ CAP _____ Sede operativa in _____
Via _____ CAP _____ codice Fiscale e/o Partita I.V.A.
_____ numero telefonico _____ e numero fax
_____ indirizzo recapito corrispondenza _____ indirizzo e-
mail _____,

consocio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R.
445/2000 art. 76

ATTESTA CHE

A.1) nei propri confronti NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
 SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):

nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del codice per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:.....

ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, indicare le specifiche fattispecie

abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova:.....

A.3) (dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare una



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario)

per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica, che non sono stati in alcun modo reperiti, e che abbiano ricoperto funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

(oppure)

l'Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e che abbiano riportato condanne ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 comma 1 del codice e per i quali non possa trovare applicazione il comma 7 dell'art. 80 del codice, si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata adottando i seguenti atti:

B) - l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto elencate all'art. 80 del codice commi 4 e 5

C) l'assenza di sanzioni che comportino al momento di presentare offerta l'incapacità del legale rappresentante dell'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari – di cui all'art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i.;

D) (Attestazione aggiuntiva da rendersi in caso di **CONSORZI** di cui all'art. 45 comma 1 lett. b) e c) del codice



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

dichiara:

- che in caso di aggiudicazione le prestazioni saranno eseguite dalla/e seguente/i Consorziate/e che NON partecipa/partecipano, pena l'esclusione, sia del consorzio che della/e consorziate/e, in alcuna altra forma al presente procedimento _____

- che le Società/Imprese Consorziate sono le seguenti: _____

E (Attestazione aggiuntiva da rendersi pena l'esclusione in caso di AVVALIMENTO ex art. 89 del codice)

- che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando i seguenti requisiti _____ relativi all'Impresa ausiliaria _____ (indicare nominativo impresa, _____ con sede legale in _____ Via _____ CAP _____ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____ numero telefonico _____ e numero fax _____ PEC _____) la quale è in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del codice e di essere a conoscenza che, se trattasi di avvalimento di titoli di studio o di esperienze professionali pertinenti forniti dall'impresa ausiliaria, l'avvalimento potrà operare solo nel caso in cui quest'ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali svolge tale ruolo di ausiliaria



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

F) che non sussiste alcuna delle ulteriori seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni:

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”);

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”).

- l'impresa non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri).

- **(barrare una delle opzioni che seguono):**



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

- di non avere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001;

- di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37.

- (barrare una delle opzioni che seguono):

- di non aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto;

- di aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto, ma che tale partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza, ed a tal fine, a comprova, dichiara quanto segue:.....

G) che l'Impresa che rappresenta è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di attività assicurativa, nel territorio nazionale, nel ramo di rischio per cui presenta offerta ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 o documentazione equipollente per le imprese di altro Stato U.E.;

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione come sopra riportate il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando);

H) che l'Impresa che rappresenta ha realizzato, nel triennio 2013/2014/2015, una raccolta premi non inferiore al valore minimo indicato nel Disciplinare di Gara per il lotto per cui presenta offerta.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, coassicurazione o altre forme di associazione come sopra riportate il presente requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti).

oppure, in alternativa

che l'Impresa che rappresenta è in possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando e pertanto di un Rating(indicare il valore di rating) e rilasciato dall'Agenzia..... (indicare denominazione dell'agenzia);

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando)

I) che l'Impresa che rappresenta ha prestato, nel triennio 2013/2014/2015, il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di un numero minimo di destinatari pubblici o privati non inferiore al valore minimo indicato nel Disciplinare di Gara.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese il presente requisito dovrà essere posseduto in misura almeno pari alla quota di partecipazione al raggruppamento);

DICHIARA INOLTRE

1) di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel bando di procedura aperta e di approvare specificatamente il contenuto di tutti gli articoli del Capitolato Speciale d'appalto, nonché dello schema di contratto, che accetta incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla determinazione del prezzo che si accetta, compresi gli oneri connessi alle disposizioni in materia di



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

sicurezza, gli oneri derivanti dall'applicazione delle misure previste dal D.Lgs. 81/2008 e di aver esaminato gli stessi;

2) che, in caso di aggiudicazione,

(barrare una delle opzioni che seguono:

- non intende procedere al subappalto oppure
- intende affidare in subappalto, nei limiti di legge, le seguenti attività

e, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del codice, che la terna di subappaltatori, in possesso dei requisiti di ordine generale, è la seguente:

- 1).....
- 2).....
- 3).....

3) di aver preso atto che, in caso di aggiudicazione, il mancato versamento delle spese, come indicate nel bando di gara, di **contratto**, di **pubblicità legale** (sia sui quotidiani che sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 216 comma 11 del codice) come pure la mancata presentazione della cauzione definitiva, potrà comportare la decadenza dell'aggiudicazione, con le conseguenze in relazione ai danni, come indicate nel bando di gara

4) di aver provveduto SE TENUTI

- alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da comprovarsi successivamente mediante idonea documentazione;



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

- di aver proceduto alla nomina del medico competente nella persona del Dottor _____ e che lo stesso ha effettuato la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Impresa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- di aver provveduto all'informazione ed alla formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., da comprovarsi successivamente mediante copia del relativo attestato
- di aver proceduto alla nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, e che lo stesso ha frequentato il relativo corso di formazione.

5) che l'ente eventualmente competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., (lavoro disabili) è _____ con sede in _____ Via _____ tel. _____ e fax _____,

6) che il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio è/sono:

Sig. _____ nella qualità di _____
nato a _____ Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____
nato a _____ Il _____ residente in _____



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono.

Sig. _____ nella qualità di _____
nato a _____ Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____
nato a _____

– che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando sono i seguenti:

Sig. _____ nella qualità di _____
nato a _____ Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____
nato a _____ Il _____ residente in _____

7) che le posizioni aziendali sono:

- posizione/i assicurativa INPS sede di _____ Matricola
Azienda _____

- posizione/i assicurativa INAIL sede di _____ Codice
Ditta _____

il C.C.N.L. applicato è: _____



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

- con dimensione aziendale: da 0 a 5 da 6 a 15 da 16 a 50 da 51 a 100 oltre 100

e che trattasi di (barrare una delle opzioni che seguono):

- media impresa;
- piccola impresa;
- micro impresa;

8) che, in caso di aggiudicazione la persona alla quale spetterà la rappresentanza della Società offerente, per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente appalto, sino all'estinzione di ogni rapporto con il Comune di Genova è il Signor _____ (Legale Rappresentante) mentre le prestazioni oggetto del presente appalto verranno eseguiti sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Signor _____

9) di comunicare che l'indirizzo di posta certificata è il seguente: _____.

10) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare al committente, per quanto compatibile con il presente appalto, e per il successivo inoltro alla Prefettura ai fini delle necessarie verifiche, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016) servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggio e vitto delle maestranze;



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

- 11)** di essere edotto che l'affidamento sarà risolto di diritto, in conseguenza di procedure concorsuali, o in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura a carico del primo in graduatoria, dell'aggiudicatario, o del contraente;
- 12)** di impegnarsi, se aggiudicatario, a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- 13)** di essere edotto che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento contrattuale consentendo ai committenti di chiedere anche la risoluzione del contratto di appalto, e che comunque gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- 14)** di accettare di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia;
- 15)** di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione ai committenti e alla Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 16)** di non essersi accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- 17)** di rispettare la complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 10 marzo 1998;
- 18)** di essere edotto che il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- 19)** di essere edotto che nel contratto sono inserite le clausole di legalità di cui ai precedenti punti 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) e 18).



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Data _____

**IL RAPPRESENTANTE
O IL PROCURATORE DELLA SOCIETÀ**

Allegare ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità del firmatario.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS (in carta semplice)

reso singolarmente a cura de

- **il titolare, se si tratta di impresa individuale,**
- **il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo**
- **il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice**
- **i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo il socio unico, persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio**
- **il/i direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i**
- **i cessati dalle cariche sopra indicate, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, qualora reperibili.**



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Stazione Unica Appaltante

del Comune di GENOVA

Il Signor _____ nato a _____ il __/__/____ codice
fiscale: _____ nella sua qualità di _____ dell'impresa
_____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o
Partita I.V.A. _____

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R.
445/2000 art. 76

ATTESTA CHE

A.1) nei propri confronti NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto;

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):

nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del codice per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:.....
.....

ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, indicare le fattispecie.....
.....
.....

abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova:.....
.....

data _____

FIRMA _____

Allegare ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità del firmatario.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

**FAC – SIMILE DI “SCRITTURA PRIVATA” Raggruppamento Temporaneo di
Imprese**

Spett.le Stazione Unica Appaltante del Comune

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO

L'anno _____ il giorno _____, i sottoscritti:

Signor _____ nato a _____ il __/__/____ nella sua
qualità di _____ e come tale legale rappresentante dell'impresa
_____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o
Partita I.V.A. _____

Signor _____ nato a _____ il __/__/____ nella sua
qualità di _____ e come tale legale rappresentante dell'impresa



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

_____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o
Partita I.V.A. _____

Signor _____ nato a _____ il __/__/____ nella sua
qualità di _____ e come tale legale rappresentante dell'impresa
_____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o
Partita I.V.A. _____

p r e m e s s o

- che la Spett.le Stazione Unica Appaltante del Comune intende affidare, mediante procedura aperta l'appalto in oggetto;

d i c h i a r a n o

- che intendono partecipare all'appalto per l'assegnazione del servizio di cui in oggetto in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del codice e che in caso di aggiudicazione della gara, i predetti soggetti si impegnano a conferire mandato collettivo, speciale, gratuito e irrevocabile con rappresentanza all'impresa _____ che sarà designata Capogruppo;

- che l'offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente sia dall'impresa designata quale mandataria sia dalla/e mandante/i;

- che il servizio, sarà eseguita dalle singole Imprese nei limiti delle specifiche quote di partecipazione che sono le seguenti:

mandataria: _____ (indicare le quote /parti del servizio che svolgerà)

mandante: _____ (indicare le quote /parti del servizio che svolgerà)



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

mandante: _____ (indicare le quote /parti del servizio
che svolgerà)

**I RAPPRESENTANTI o i PROCURATORI delle SOCIETA' delle Imprese
raggruppande**

FAC-SIMILE “Modulo Ausiliaria”

Spett.le Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio

L'anno _____ il giorno _____, il Sottoscritto _____
_____, nato a _____ il _____ e residente in
_____ Via _____ in qualità di _____ e, come tale
Rappresentante dell'Impresa _____ con sede in _____ Via
_____ Codice Fiscale/Partita I.V.A. _____
CODICE ISTAT _____ Codice catasto _____ e-mail _____
PEC _____ telefono _____ fax _____



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

consocio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. n. 445/2000 art. 76

p r e m e s s o

- che il Comune di Genova intende affidare, mediante procedura aperta l'appalto in oggetto;

d i c h i a r a

A.1) nei propri confronti NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto;

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):

nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del codice per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:.....
.....



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, indicare le specifiche fattispecie.....

.....
.....

abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova:.....

.....

A.3) (dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario)

per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica, che non sono stati in alcun modo reperiti, e che abbiano ricoperto funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

(oppure)

l'Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e che abbiano riportato condanne ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 comma 1 del codice per i quali non possa trovare applicazione il comma 7 dell'art. 80 del codice, si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata adottando i seguenti atti:



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

B) l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto elencate all'art. 80 del codice;

C) l'assenza di sanzioni che comportino l'incapacità del legale rappresentante dell'operatore economico di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari - di cui all'art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i ;

D) che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni:

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento").



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

- l'impresa non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri)

- (barrare una delle opzioni che seguono):

- di non avere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001;

- di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37.

- (barrare una delle opzioni che seguono):

- di non aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto;

- di aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto, ma che tale partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza, ed a tal fine, a comprova, dichiara quanto segue:.....



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

E) di comunicare che l'indirizzo di posta certificato di posta certificato è:
.....

F) che l'Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di, al n.
dal..... per le seguenti attività.....
Codice FiscalePartita I.V.A. con sede in
.....Via con oggetto sociale
.....

che il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio è/sono:

Sig. _____ nella qualità di _____
nato a _____ Il _____ residente in

Sig. _____ nella qualità di _____
nato a _____ Il _____ residente in

- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono.

Sig. _____ nella qualità di _____
nato a _____ Il _____ residente in



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Sig. _____ nella qualità di _____
nato a _____

– che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando sono i seguenti:

Sig. _____ nella qualità di _____
nato a _____ Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____
nato a _____ Il _____ residente in _____

F) di essere a conoscenza che la stazione appaltante eseguirà in corso d’esecuzione dell’appalto verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte di codesta impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto, e che pertanto le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali di codesta impresa ausiliaria

a t t e s t a

che non partecipa, se non in veste di ausiliaria, in alcuna altra forma alla presente gara e che possiede i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento

e s’ i m p e g n a



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

nei confronti del Comune di Genova ed esclusivamente nei confronti dell'Impresa, concorrente alla presente gara d'appalto, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, di cui è carente il concorrente sopra indicato, e a tal scopo allega originale o copia conforme del contratto avvalimento

per l'Impresa Ausiliaria

il RAPPRESENTANTE o il PROCURATORE DELLA SOCIETA'

.....

Allegare ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità del firmatario.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

FAC – SIMILE COASSICURAZIONE

Spett.le Comune di Genova - Direzione S.U.A. Servizi Generali

OGGETTO: scrittura privata

Procedura aperta indetta dal Comune di Genova ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per il conferimento in appalto dei servizi relativi a

L'anno _____ il giorno _____, i sottoscritti:

Il Signor nato ailnella sua qualità die come tale legale rappresentante dell'impresacon sede in..... Via CAP.....

Ed il Signor nato ailnella sua qualità die come tale legale rappresentante dell'impresacon sede in..... Via CAP.....

P R E M E S S O

che il Comune di Genova intende affidare, mediante procedura aperta l'appalto in oggetto

D I C H I A R A N O

- che intendono partecipare alla predetta procedura per l'assegnazione dell'appalto di cui sopra costituendosi in Coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 c.c., e che l'Impresa _____ sarà designata delegataria;
- che l'offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente dall'impresa designata quale delegataria che dalla/e coassicuratrice/i;
- che, in caso di aggiudicazione della gara, i predetti soggetti si impegnano a conferire apposita delega, all'impresa designata delegataria



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

- che il servizio sarà eseguito dalle singole imprese in relazione alle specifiche quote di partecipazione al rischio che sono le seguenti:

delegataria: _____ (non inferiore al 40%)

coassicuratrice: _____ (non inferiore al 20%)

coassicuratrice: _____ (non inferiore al 20%)

.....
I RAPPRESENTANTI

O I PROCURATORI DELLE SOCIETA' (*documento sottoscritto digitalmente*)



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA Lotto 1

(DA INSERIRE NELLA BUSTA n. 2)

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
 di:¹.....
 e legale rappresentante dell’Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

*avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
 consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d’asta non superabili di seguito riportate, pena l’esclusione
 delle offerte stesse;*

DICHIARA

*che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
 che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari a il% rispetto
 all’importo dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio chiuso ed approvato;
 che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo
 per la presentazione della stessa.*

¹ Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.



**DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI**

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento; non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere'

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Allegare alla presente solo le schede, debitamente compilate e firmate, del lotto per cui si presenta offerta. Compilare, stampare, datare, timbrare, firmare e inserire questa scheda nella busta n. 2) solo qualora si presenti offerta per questo lotto

LOTTO N. 1 – POLIZZA INFORTUNI A.S.TER. S.p.A.

Il concorrente si impegna ad offrire:

Ente Assicurato/Contraente	Importo annuale a base d'asta ^(comprensivo di ogni imposta e onere) per Ente Assicurato/Contraente	Valore offerto dal concorrente
A.S.TER. S.p.A.	€ 50.000,00	€.....

Il premio annuo lordo complessivo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente è così dettagliato:

CATEGORIA ASSICURATA	PARAMETRO	VALORE	TASSO LORDO APPLICATO PER MILLE	PREMIO ANNUO LORDO (COMPENSIVO DI IMPOSTE E ALTRE TASSE) (IN CIFRE)
A) Amministratori	Numero soggetti assicurati	3	€ pro capite	€.....



**DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI**

CATEGORIA ASSICURATA	PARAMETRO	VALORE	TASSO LORDO APPLICATO PER MILLE	PREMIO ANNUO LORDO (COMPENSIVO DI IMPOSTE E ALTRE TASSE) (IN CIFRE)
B) Dirigenti	Retribuzioni annue lorde	€ 370.000,00	...%°	€.....
C) Altri dipendenti	Retribuzioni annue lorde	€ 4.200.000,00 per quadri/impiegati; € 8.000.000,00 per operai	...%° per quadri/impiegati; ...%° per operai;	€.....
D) Conducenti veicoli del Contraente	Numero veicoli	314	€ pro capite	€.....
E) Conducenti autovetture per servizio o trasferta	Numero km percorsi	15.000 km	€ pro capite	€.....

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e il valore scaturente dall'applicazione dei tassi annui lordi offerti ai valori indicati nella tabella, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente. Il/i tasso/i annuo/i lordo/i nel caso di cui sopra sarà/saranno, conseguentemente ricalcolato/i in funzione del premio annuo lordo offerto.

Dichiara altresì che

La stima dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è di Euro.....



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA Lotto 2

(DA INSERIRE NELLA BUSTA n. 2)

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
 di:².....
 e legale rappresentante dell’Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

*avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
 consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d’asta non superabili di seguito riportate, pena
 l’esclusione delle offerte stesse;*

DICHIARA

*che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
 che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari a il% rispetto
 all’importo dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio chiuso ed approvato;*

² Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.



**DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI**

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento; non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Allegare alla presente solo le schede, debitamente compilate e firmate, del lotto per cui si presenta offerta (Compilare, stampare, datare, timbrare, firmare e inserire questa scheda nella busta n. 2)) solo qualora si presenti offerta per questo lotto

LOTTO N. 2 – POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA PER IL COMUNE DI GENOVA

Il concorrente si impegna ad offrire:

Ente Assicurato/Contraente	Importo annuale complessivo a base d'asta R.C.A. + A.R.D. <small>comprensivo di ogni imposta e onere</small> per Ente Assicurato/Contraente	Valore complessivo R.C.A. + A.R.D. offerto dal concorrente
Comune di Genova	€ 232.000,00	€.....

Scomposizione del premio:

Premio annuale lordo offerto per assicurazione obbligatoria R.C.A. <small>(comprensivo di ogni imposta e onere)</small>	Premio annuale lordo offerto per A.R.D. <small>(comprensivo di ogni imposta e onere)</small>
€	€.....



**DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI**

La Compagnia dichiara di accettare e quotare le garanzie A.R.D. secondo quanto esposto nella tabella di seguito compilata e di essere a conoscenza che la Contraente richiede le garanzie quotate solo per i mezzi indicati negli elenchi mezzi, o per altri nuovi mezzi a cui la Contraente deciderà di volta in volta di applicare le suddette garanzie.

GARANZIE A.R.D.	INCENDIO	FURTO	EVENTI SPECIALI
Auto Rischi Diversi	Tasso Annuo Finito	Tasso Annuo Finito	Tasso Annuo Finito
Autovetture			
Autoveicoli uso speciale			
Autobus			
Motocicli			
Ciclomotori			
Autocarri			
Motocarri			

Dichiara altresì che

La stima dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è di Euro.....



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA Lotto 3

(DA INSERIRE NELLA BUSTA n. 2)

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
 di:³
 e legale rappresentante dell’Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

*avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
 consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d’asta non superabili di seguito riportate, pena
 l’esclusione delle offerte stesse;*

DICHIARA

*che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
 che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari a il% rispetto
 all’importo dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio chiuso ed approvato;
 che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180* (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo
 per la presentazione della stessa.*

³ Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.



**DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI**

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento; non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, sarà ritenuta valida l'indicaizone in lettere.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Allegare alla presente solo le schede, debitamente compilate e firmate, del lotto per cui si presenta offerta. Compilare, stampare, datare, timbrare, firmare e inserire questa scheda nella busta n. 2) solo qualora si presenti offerta per questo lotto

LOTTO N. 3 – POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA PER A.S.TER. S.p.A.

Il concorrente si impegna ad offrire:

Ente Assicurato/Contraente	Importo annuale complessivo a base d'asta R.C.A. + A.R.D. <small>comprensivo di ogni imposta e onere</small> per Ente Assicurato/Contraente	Valore complessivo R.C.A. + A.R.D. offerto dal concorrente
A.S.TER. S.p.A.	€ 140.000,00	€.....

Scomposizione del premio:

Premio annuale lordo offerto per assicurazione obbligatoria R.C.A. <small>(comprensivo di ogni imposta e onere)</small>	Premio annuale lordo offerto per A.R.D. <small>(comprensivo di ogni imposta e onere)</small>
---	--



**DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI**

€

€.....

La Compagnia dichiara di accettare e quotare le garanzie A.R.D. secondo quanto esposto nella tabella di seguito compilata e di essere a conoscenza che la Contraente richiede le garanzie quotate solo per i mezzi indicati negli elenchi mezzi, o per altri nuovi mezzi a cui la Contraente deciderà di volta in volta di applicare le suddette garanzie.

GARANZIE A.R.D.	INCENDIO	FURTO	EVENTI SPECIALI
Auto Rischi Diversi	Tasso Annuo Finito	Tasso Annuo Finito	Tasso Annuo Finito
Autovetture			
Autoveicoli uso speciale			
Autobus			
Motocicli			
Ciclomotori			
Autocarri			
Motocarri			

Dichiara altresì che

La stima dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è di Euro.....



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA Lotto 4

(DA INSERIRE NELLA BUSTA n. 2)

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto:									
codice fiscale:									
nato a:						il:	././....		
domiciliato	per	la	carica	presso	la	sede	societaria,	nella	sua	qualità
di: ⁴									
e legale rappresentante dell’Impresa:									
con sede legale in:									
Via/Piazza:						C.A.P.		
Telefono:; Fax:	; PEC:						
codice fiscale:			Partita I.V.A.:					

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;

⁴ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**



**DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI**

consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

*che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a il% rispetto all'importo dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio chiuso ed approvato;
che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180* (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.*

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento; non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Allegare alla presente solo le schede, debitamente compilate e firmate, del lotto per cui si presenta offerta Compilare, stampare, datare, timbrare, firmare e inserire questa scheda nella busta n. 2) solo qualora si presenti offerta per questo lotto

LOTTO N. 4 – POLIZZA KASKO PER IL COMUNE DI GENOVA

Il concorrente si impegna ad offrire:

Ente Assicurato/Contraente	Importo annuale a base d'asta ^(comprensivo di ogni imposta e onere) per Ente Assicurato/Contraente	Valore offerto dal concorrente
Comune di Genova	€ 25.000,00	€.....



**DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI**

Il premio annuo lordo complessivo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente è così dettagliato:

KILOMETRAGGIO PREVENTIVO ANNUO	Km 90.000
SOMMA ASSICURATA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	€ 10.500,00 per autovettura
PREMIO LORDO PER KM	€

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione del tasso annuo lordo offerto ed il parametro retribuzioni annue lorde preventivate, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente. Il tasso annuo lordo nel caso di cui sopra sarà, conseguentemente ricalcolato in funzione del premio annuo lordo offerto.

Dichiara altresì che

La stima dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è di Euro.....



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA Lotto 5

(DA INSERIRE NELLA BUSTA n. 2)

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
 di:⁵
 e legale rappresentante dell’Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

*avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
 consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d’asta non superabili di seguito riportate, pena
 l’esclusione delle offerte stesse;*

DICHIARA

*che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
 che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari a il% rispetto
 all’importo dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio chiuso ed approvato;
 che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo
 per la presentazione della stessa.*

⁵ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**



**DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI**

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento; non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Allegare alla presente solo le schede, debitamente compilate e firmate, del lotto per cui si presenta offerta

Compilare, stampare, datare, timbrare, firmare e inserire questa scheda nella busta n. 2) solo qualora si presenti offerta per questo lotto

LOTTO N. 5 – POLIZZA KASKO PER A.S.TER. S.p.A.

Il concorrente si impegna ad offrire:

Ente Assicurato/Contraente	Importo annuale a base d'asta <small>(comprensivo di ogni imposta e onere)</small> per Ente Assicurato/Contraente	Valore offerto dal concorrente
A.S.TER. S.p.A.	€ 5.000,00	€.....

Il premio annuo lordo complessivo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente è così dettagliato:

KILOMETRAGGIO PREVENTIVO ANNUO	Km 15.000
SOMMA ASSICURATA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	€ 10.500,00 per autovettura € 3.000,00 per motoveicolo
PREMIO LORDO PER KM	€

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e valido per



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione del tasso annuo lordo offerto ed il parametro retribuzioni annue lorde preventivate, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente. Il tasso annuo lordo nel caso di cui sopra sarà, conseguentemente ricalcolato in funzione del premio annuo lordo offerto.

Dichiara altresì che

La stima dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è di Euro.....



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA Lotto 6

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
 di: ⁶.....
 e legale rappresentante dell’Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

*avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
 consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d’asta non superabili di seguito riportate, pena
 l’esclusione delle offerte stesse;*

DICHIARA

*che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
 che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari a il% rispetto
 all’importo dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio chiuso ed approvato;
 che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180* (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo
 per la presentazione della stessa.*

⁶ Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.



**DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI**

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento; non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Allegare alla presente solo le schede, debitamente compilate e firmate, del lotto per cui si presenta offerta

Compilare, stampare, datare, timbrare, firmare e inserire questa scheda nella busta n. 2) solo qualora si presenti offerta per questo lotto

LOTTO N. 6 – POLIZZA TUTELA LEGALE PER COMUNE DI GENOVA

Il concorrente si impegna ad offrire:

Ente Assicurato/Contraente	Importo annuale a base d'asta ^(comprensivo di ogni imposta e onere) per Ente Assicurato/Contraente	Valore offerto dal concorrente
Comune di Genova	€ 105.000,00	€.....

Il premio annuo lordo complessivo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente è così dettagliato:



**DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI**

N° SOGGETTI ASSICURATI	CATEGORIA ASSICURATA	<u>PREMIO UNITARIO</u> ANNUO LORDO (COMPENSIVO DI IMPOSTE E ALTRE TASSE) OFFERTO DAL CONCORRENTE (IN CIFRE)	<u>PREMIO COMPLESSIVO</u> ANNUO LORDO (COMPENSIVO DI IMPOSTE E ALTRE TASSE) OFFERTO DAL CONCORRENTE (IN CIFRE)
1	Sindaco	€.....,...	€.....,...
1	Vice Sindaco	€.....,...	€.....,...
1	Segretario Generale	€.....,...	€.....,...
11	Assessori	€.....,...	€.....,...
40	Consiglieri	€.....,...	€.....,...
78	Dirigenti	€.....,...	€.....,...
9	Presidenti di Municipio	€.....,...	€.....,...
5652	Altri dipendenti	€.....,...	€.....,...

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e il valore scaturente dalla somma dei prodotti tra i premi unitari annui lordi ed il numero di soggetti assicurati per categoria, prevarrà sempre il premio annuo lordo del lotto offerto dal concorrente. Il/i premio/i annuo/i lordo/i nel caso di cui sopra dovrà/dovranno essere quindi conseguentemente riconciliato/i in funzione del premio annuo lordo offerto.

Dichiara altresì che

La stima dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è di Euro.....



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA Lotto 7

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto:

codice fiscale:

nato a: il:/.../.....

domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:⁷

e legale rappresentante dell'Impresa:

con sede legale in:

Via/Piazza: C.A.P.

Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....

codice fiscale: Partita I.V.A.:

*avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;*

DICHIARA

*che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a il% rispetto all'importo dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio chiuso ed approvato;
che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180* (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.*

⁷ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**



**DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI**

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento; non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Allegare alla presente solo le schede, debitamente compilate e firmate, del lotto per cui si presenta offerta

Compilare, stampare, datare, timbrare, firmare e inserire questa scheda nella busta 2) solo qualora si presenti offerta per questo lotto

LOTTO N. 7 – POLIZZA TUTELA LEGALE PER A.S.TER. S.p.A.

Il concorrente si impegna ad offrire:

Ente Assicurato/Contraente	Importo annuale a base d'asta ^(comprensivo di ogni imposta e onere) per Ente Assicurato/Contraente	Valore offerto dal concorrente
A.S.TER. S.p.A.	€ 31.000,00	€.....

Il premio annuo lordo complessivo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente è così dettagliato:

N° SOGGETTI ASSICURATI	CATEGORIA ASSICURATA	<u>PREMIO UNITARIO</u> ANNUO LORDO (COMPENSIVO DI IMPOSTE E ALTRE TASSE) OFFERTO DAL CONCORRENTE (IN CIFRE)	<u>PREMIO COMPLESSIVO</u> ANNUO LORDO (COMPENSIVO DI IMPOSTE E ALTRE TASSE) OFFERTO DAL CONCORRENTE (IN CIFRE)
3	Componenti Consiglio di Amministrazione	€.....	€.....



**DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI**

N° SOGGETTI ASSICURATI	CATEGORIA ASSICURATA	<u>PREMIO UNITARIO</u> ANNUO LORDO (COMPENSIVO DI IMPOSTE E ALTRE TASSE) OFFERTO DAL CONCORRENTE (IN CIFRE)	<u>PREMIO COMPLESSIVO</u> ANNUO LORDO (COMPENSIVO DI IMPOSTE E ALTRE TASSE) OFFERTO DAL CONCORRENTE (IN CIFRE)
1	Direttore Generale	€.....,...	€.....,...
3	Dirigenti	€.....,...	€.....,...
376	Dipendenti	€.....,...	€.....,...

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e il valore scaturente dalla somma dei prodotti tra i premi unitari annui lordi ed il numero di soggetti assicurati per categoria, prevarrà sempre il premio annuo lordo del lotto offerto dal concorrente. Il/i premio/i annuo/i lordo/i nel caso di cui sopra dovrà/dovranno essere quindi conseguentemente riconciliato/i in funzione del premio annuo

Dichiara altresì che

La stima dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è di Euro.....



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA Lotto 8

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il:/../....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
 di:⁸
 e legale rappresentante dell’Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

*avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
 consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d’asta non superabili di seguito riportate, pena
 l’esclusione delle offerte stesse;*

DICHIARA

*che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
 che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari a il% rispetto
 all’importo dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio chiuso ed approvato;
 che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180* (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo
 per la presentazione della stessa.*

⁸ Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.



**DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI**

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento; non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Allegare alla presente solo le schede, debitamente compilate e firmate, del lotto per cui si presenta offerta

Compilare, stampare, datare, timbrare, firmare e inserire questa scheda nella busta n. 2) solo qualora si presenti offerta per questo lotto

LOTTO N. 8 – POLIZZA RC PATRIMONIALE PER IL COMUNE DI GENOVA

Il concorrente si impegna ad offrire:

Ente Assicurato/Contraente	Importo annuale a base d'asta ^(comprensivo di ogni imposta e onere) per Ente Assicurato/Contraente	Valore offerto dal concorrente
Comune di Genova	€ 120.000,00	€.....

Dichiara altresì che

La stima dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è di Euro.....



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA Lotto 9

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il:/../....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
 di: ⁹.....
 e legale rappresentante dell’Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

*avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
 consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d’asta non superabili di seguito riportate, pena
 l’esclusione delle offerte stesse;*

DICHIARA

*che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
 che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari a il% rispetto
 all’importo dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio chiuso ed approvato;
 che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180* (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo
 per la presentazione della stessa.*

⁹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**



**DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI**

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

*i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento; non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere*

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Allegare alla presente solo le schede, debitamente compilate e firmate, del lotto per cui si presenta offerta

Compilare, stampare, datare, timbrare, firmare e inserire questa scheda nella busta n. 2) solo qualora si presenti offerta per questo lotto

LOTTO N. 9 – POLIZZA MOSTRE PER IL COMUNE DI GENOVA

Il concorrente si impegna ad offrire:

Ente Assicurato/Contraente	Importo annuale a base d'asta ^(comprensivo di ogni imposta e onere) per Ente Assicurato/Contraente	Valore offerto dal concorrente
Comune di Genova	€ 102.000,00	€.....

il concorrente presenta offerta con i seguenti valori:

PARAMETRO PER LA QUOTAZIONE	VALORE	Tasso annuo imponibile offerto ‰	PREMIO ANNUO OFFERTO DAL CONCORRENTE <small>(comprensivo di imposte e altre tasse)</small>
Somma assicurata "a stima accettata"	€ 1.455.625.116‰	€ <i>In cifre.</i>



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione del tasso annuo lordo offerto ed il parametro retribuzioni annue lorde preventivate, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente. Il tasso annuo lordo nel caso di cui sopra sarà, conseguentemente ricalcolato in funzione del premio annuo lordo offerto.

Dichiara altresì che

La stima dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è di Euro.....

LOTTO 8 – COMUNE DI GENOVA

POLIZZA DI

RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

stipulata tra

COMUNE DI GENOVA

e

l'Impresa di Assicurazioni:

e le Coassicuratrici:

Decorrenza: ore 24,00 del 30/03/2017

Scadenza: ore 24,00 del 31/12/2019

Prima Rata: ore 24,00 del 31/12/2017

SCHEDA DI COPERTURA

CONTRAENTE /ASSICURATO : Comune di Genova

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per l'attività istituzionale esercitata da Comune di Genova, ai sensi delle leggi, dei decreti e regolamenti vigenti e delle loro successive modifiche ed integrazioni di qualunque fonte, ed in ogni caso per le attività ed i servizi che sin d'ora o in futuro potranno essere espletati. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Dalle ore 24 del 30/03/2017

Alle ore 24 del 31/12/2019

MASSIMALE PER SINISTRO	€ 3.000.000,00
MASSIMALE IN CASO DI CORRESPONSABILITÀ TRA PIÙ ASSICURATI	€ 8.000.000,00
MASSIMALE IN AGGREGATO ANNUO	€ 8.000.000,00

FRANCHIGIA PER SINISTRO

€ 25.000,00

DATA DI RETROATTIVITÀ

31/12/2007

Sottolimiti per sinistro /anno relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche

Perdite patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell'opera € 1.200.000,00

Danni alle opere € 1.200.000,00

Danni a macchinari attrezzature, materiali o strumenti

Destinati all'esecuzione dei lavori € 1.200.000,00

PREMIO ANNUO LORDO €

Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale).

Premio lordo minimo per ogni applicazione: € 150,00

Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere:

Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 12 mesi	0,60 %°
Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 24 mesi	0,80 %°
Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 36 mesi	1,2 %°

Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della dell'attività di verifica

Premio lordo minimo per ogni applicazione: € 150,00

Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere:

Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 12 mesi	0,40 %°
Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 24 mesi	0,60%°
Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 36 mesi	1,70 %°

Sommario

Sommario.....	4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	10
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto.....	10
Art. 2- Durata del contratto.....	10
Art. 3- Pagamento del premio e decorrenza garanzia.....	10
Art. 4- Altre assicurazioni.....	11
Art. 5- Forma delle comunicazioni del Contraente.....	11
Art. 6- Revisione del prezzo.....	11
Art. 7- Modifiche dell'assicurazione.....	11
Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro	11
Art. 9 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l’andamento del rischio.....	12
Art. 10 - Coassicurazione e delega	12
Art. 11 - Recesso in caso di sinistro.....	12
Art. 12 - Oneri fiscali.....	12
Art. 13 - Interpretazione del contratto.....	12
Art. 14 - Foro competente.....	12
Art. 15 - Broker incaricato.....	13
Art. 16 - Rinvio alle norme di legge.....	13
Art. 17 - Mediazione ai sensi del DLgs. n°28 del 04.03.2010.....	13
Art. 18 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge Nr. 136/2010.....	13
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	14
Art. 19 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.....	14
Art. 20 – Oggetto dell'assicurazione.....	14

Art. 21 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi.....	15
Art. 22 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale.....	15
Art. 23 - Limiti di Indennizzo - Franchigia.....	15
Art. 24 - Rischi esclusi dall'assicurazione.....	15
Art. 25 – Assicurazione “Claims made” - Retroattività.....	16
Art. 26 - Estensione territoriale.....	16
Art. 27 - Persone non considerate terzi.....	16
Art. 28 - Vincolo di solidarietà.....	16
Art. 29 – Attività di rappresentanza	16
Art. 30 – Sinistri in serie.....	16
Art. 31 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008.....	16
Art. 32 - “Levata Protesti”.....	17
Art. 33 - Acquisizioni con procedure negoziate	17
Art. 34 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003	17
Art. 35 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali.....	17
Art. 36 – Continuous Cover.....	17
Art. 37 – Copertura sostituti.....	18
Art. 38 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013).....	18
Art. 39 - Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge.....	18
CONDIZIONI SPECIALI.....	19
APPENDICE PROGETTISTA INTERNO.....	21
DEFINIZIONI.....	22
Art. 1 – Dichiarazioni.....	25
Art. 2 – Altre assicurazioni.....	25
Art. 3 – Premio.....	25

Art. 4 – Modifiche dell’Assicurazione.....	26
Art. 5 – Obblighi dell’Assicurato e/o Contraente.....	26
Art. 6 – Durata ed efficacia dell’assicurazione.....	26
Art. 7 – Disdetta in caso di sinistro.....	26
Art. 8 – Proroga dell’Assicurazione.....	26
Art. 9 – Oneri fiscali.....	26
Art. 10 – Forma delle comunicazioni.....	26
Art. 11 – Foro competente.....	27
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge.....	27
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione.....	28
Art. 2 - Assicurato/Contraente.....	28
Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazione.....	28
Art. 4 - Determinazione dell’indennizzo.....	29
Art. 5 – Rischi esclusi dall’assicurazione.....	29
Art. 6 – Durata dell’assicurazione.....	29
Art. 7 – Estensione territoriale.....	29
Art. 8 – Massimale di assicurazione.....	29
Art. 9 - Pluralità di assicurati.....	30
Art. 10 - Vincolo di solidarietà.....	30
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali.....	30
Art. 12 – Obblighi dell’Assicurato/Contraente in caso di sinistro.....	30
APPENDICE ATTIVITA’ VERIFICA E VALIDAZIONE (Eventuale).....	32
DEFINIZIONI.....	33
Art. 1 – Dichiarazioni.....	35
Art. 2 – Altre assicurazioni.....	35
Art. 3 – Premio.....	35
Art. 4 – Modifiche dell’Assicurazione.....	35

Art. 5 – Obblighi dell’Assicurato e/o Contraente.....	35
Art. 6 – Durata ed efficacia dell’assicurazione.....	36
Art. 7 – Disdetta in caso di sinistro.....	36
Art. 8 – Proroga dell’Assicurazione.....	36
Art. 9 – Oneri fiscali.....	36
Art. 10 – Forma delle comunicazioni.....	36
Art. 11 – Foro competente.....	36
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge.....	36
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione.....	38
Art. 2 - Condizioni di validità dell’Assicurazione.....	38
Art. 3 – Rischi esclusi dall’assicurazione.....	39
Art. 4 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)	39
Art. 5 – Estensione territoriale.....	40
Art. 6 – Massimale di assicurazione.....	40
Art. 7 - Vincolo di solidarietà.....	40
Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali.....	40
Art. 9 – Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista Esterno.....	40

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:	il Contraente, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e delle attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alla principale.
Contraente:	l'organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione.
Danno:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danno indennizzabile:	in applicazione del principio indennitario dell'Assicurazione, la quota di risarcimento riconosciuta al terzo danneggiato, corrispondente al pregiudizio economico che, in assenza di atti od omissioni illegittimi di cui l'Assicurato debba rispondere, non si sarebbe realizzato.
Danni Materiali:	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Dipendente/Amministratori :	ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, indicate nella Scheda di Copertura e ivi identificate nominativamente oppure genericamente per gruppi o categorie, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.
Dipendente Legale:	Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 23 L. 31.12.2012 n. 247 (Nuova Disciplina Ordinamento Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione
Dipendente Tecnico:	qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, o la validazione di un progetto, nonché il Responsabile Unico del Procedimento o il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile unico del Procedimento e/o qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione che svolga attività tecniche così come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.
Durata del Contratto:	il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza.
Massimale per sinistro:	la massima esposizione della Società per ogni Sinistro.
Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali
Periodo di Assicurazione:	se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.
Periodo di Efficacia:	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza della Durata del Contratto.
Responsabilità Amministrativa:	la responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti che avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal

	proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
Responsabilità Civile:	la responsabilità che grava sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
Responsabilità Amministrativo-Contabile:	la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Scheda di Copertura:	il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.
Sinistro:	si configura un Sinistro quando, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, l'Assicurato riceve: <ul style="list-style-type: none"> - una qualsiasi comunicazione scritta di avvio di un procedimento giudiziario intentatogli contro al fine di imputargli una responsabilità e contenente una esplicita richiesta di risarcimento economico; - una qualsiasi richiesta scritta con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento economico o altro tipo di risarcimento.
Società:	L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, identificati nei documenti di polizza, quanto a questi ultimi e limitatamente ad essi, i quali si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 2- Durata del contratto.

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30/03/2017 fino alle ore 24 del 31/12/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Tuttavia al Contraente è concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2020 alle medesime condizioni economiche e normative), con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2020.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

Art. 3- Pagamento del premio e decorrenza garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 30/03/2017-31/12/2017) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4- Altre assicurazioni.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per la copertura dei rischi assicurati con la presente polizza, salvo darne comunicazione a tutti gli assicuratori in caso di sinistro.

Art. 5- Forma delle comunicazioni del Contraente.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 6- Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modifica delle condizioni contrattuali.

A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

Art. 7- Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto alla Società oppure al broker indicato in polizza, al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza. Il termine dei 30 giorni decorre dal momento in cui è sinistro è stato portato a conoscenza dell'ufficio assicurazioni dell'Ente assicurato.

8.1 l'Assicurato, inoltre, deve dare avviso scritto - a mezzo raccomandata, telefax, mail o PEC - alla Società, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

8.1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;

8.1.2 qualsiasi diffida scritta ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima esplicitamente l'intenzione di richiedere all'Assicurato il risarcimento dei Danni subiti;

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate al punto 8.1.2 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il Periodo di Assicurazione.

A tal fine, la Società è obbligata a fornire all'Ente Contraente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata a cui poter inviare le suddette denunce di sinistro.

8.2 la denuncia di cui sopra, così come ogni comunicazione volta a interrompere il decorrere della prescrizione;

8.3 l'Assicurato dovrà dare alla Società tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile;

8.4 considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia del Sinistro durante il Periodo di Assicurazione fermo restando

quanto precisato sopra ai comma 8.1. e 8.2 comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.

8.5 senza il previo consenso scritto della Società, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 9 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società con cadenza semestrale si impegna a fornire al Contraente o al broker il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro
- data di accadimento
- nominativo di controparte (se consentito)
- importo pagato
- importo riservato
- importo franchigia

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica (gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate).

Art. 10 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A.R. dall'una all'altra Parte, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 12 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente ed all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 14 - Foro competente.

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 15 - Broker incaricato

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in - Via, n..... -Tel. Fax:, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La remunerazione del broker è posta a carico della Società aggiudicataria del contratto, nella misura stabilita nel contratto n.....del..... Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).

Art. 17 - Mediazione ai sensi del DLgs. n°28 del 04.03.2010

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell' Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera 1) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla Controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le Parti entro i termini previsti. In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1° comma dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.

Art. 18 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge Nr. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 19 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente sezione I della polizza viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste del Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie con oneri a proprio carico agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

Resta pertanto fermo ed impregiudicato il diritto di rivalsa del Contraente nei confronti dei terzi responsabili, qualora ne sussistano i presupposti, tramite l'azione di responsabilità di competenza della Corte dei Conti.

Art. 20 – Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate e terzi in conseguenza di atti od omissioni colpose commessi da parte di uno o più Amministratori/Dipendenti di cui l'Ente Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenze di atti od omissioni commessi da uno o più Amministratori/Dipendenti, dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista le responsabilità dell'assicurato stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato, sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrative dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- Il diritto di rivalsa spettarle ella Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U 3/1957

- Il diritto di surrogazione spettante alla Società ai sensi dell' Art. 1916 c.c.

nei confronti dei soggetti responsabili

L'assicurazione comprende inoltre:

- ✓ Le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori professionali dei propri Amministratori/Dipendenti, e del Personale comunque utilizzato.
- ✓ Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
- ✓ Le somme anticipate dalla Società all'Assicurato devono considerarsi, fino alla definizione degli eventuali giudizi di responsabilità o rivalsa e, comunque, fino alla prescrizione delle azioni esperibili,

mere anticipazioni gravanti sul bilancio dell'Assicurato come debito, con obbligo restitutorio nei confronti della Società nei limiti del danno erariale accertato in sentenza che dovrà essere pagato dai Dipendenti/Amministratori.

- ✓ Per effetto di quanto sopra, è fatto obbligo all'Assicurato di notificare all'agli Società le azioni di rivalsa nei confronti dei Dipendenti/Amministratori, o le azioni di responsabilità instaurate dalla Corte dei Conti, su atti od omissioni dei Dipendenti per cui i sinistri sono stati denunciati e/o definiti e le sentenze di condanna per cui abbia titolo a rimborso.

L'Assicurato si obbliga a restituire alla Società, nel termine di 90 giorni dalla data del passaggio in giudicato delle sentenze, gli importi anticipati, qualora siano recuperati dai Dipendenti/Amministratori in seguito alla sentenza che riconosca la loro responsabilità.

Art. 21 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui all'art. 20 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da Terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 22 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale. Limitatamente a tali perdite l'assicurazione opera, alla luce della natura privatistica del rapporto di lavoro, anche per la responsabilità contrattuale derivante all'Assicurato da un provvedimento dichiarato illegittimo. Il massimale per sinistro costituisce anche la massima esposizione della Società indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

Art. 23 - Limiti di Indennizzo - Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo.

In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti/Amministratori indicati sulla Scheda di Copertura, nello stesso Sinistro, la Società risponderà fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo indicato sulla Scheda di Copertura indipendentemente dal numero dei Dipendenti/Amministratori coinvolti.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di importo pari a quello indicato sulla scheda di copertura.

Art. 24 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

- a) Danni Materiali di qualsiasi tipo salvo quelli conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici indicati nella Scheda di Copertura;
- b) qualsiasi attività e/o competenza esercitata dall'Assicurato presso Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, nonché le attività comunque connesse e/o conseguenti alla responsabilità professionale derivante da attività veterinaria, medica, paramedica, diagnostica, terapeutica, di profilassi e sperimentazione clinica, compreso ma non limitatamente ad altre forme di professioni collegate alla sanità.
- c) attività svolta da taluno dei Dipendenti/Amministratori dell'Ente Contraente, quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Società o enti privati, salvo quanto precisato dall'art. 30 che segue;
- d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- e) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura, accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- g) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969 e al D. Lgs 209/2005 – titolo X;
- h) le responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente/Amministratore per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile e per colpa grave;

- i) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della Durata del Contratto;
- j) multe, ammende, sanzioni inflitte all'Assicurato; nonché per i Danni
- k) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- l) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 25 – Assicurazione “Claims made” - Retroattività

L'Assicurazione è prestata nella forma “*claims made*” e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati alla Società durante lo stesso periodo, fermo restando l'estensione del termine di denuncia del sinistro stesso, ed a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei Dipendenti/Amministratori indicati sulla Scheda di Copertura durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza e a condizione che non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente ai sinistri derivanti dai comportamenti del Dipendente licenziato per giusta causa.

Art. 26 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di Dipendenti consolari e ambasciatoriali, con la sola esclusione di quelli presenti in USA e Canada, purché debitamente indicati nella Scheda di Copertura, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.

Art. 27 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore dell'Ente Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'Art 25 che segue.

Art. 28 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto al Danneggiato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. 29 – Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 18 b) si precisa che l'Assicurazione vale per tutti gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai singoli in rappresentanza o su designazione dell'Ente di Appartenenza in altri Enti, Società o organi collegiali.

Art. 30 – Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato alla Società sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.

Art. 31 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008

Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell'Ente Assicurato indicato sulla Scheda di Copertura, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'Assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai Dipendenti dell'Assicurato in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche in caso di Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008.
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32 - "Levata Protesti"

L'Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del Massimale di Euro 150.000,00 per singolo Sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni Sinistro, con il massimo non indennizzabile di Euro 2.500,00.

Ferme restando tutte le altre condizioni di Assicurazione.

Art. 33 - Acquisizioni con procedure negoziate

Premesso che taluno dei Dipendenti dell'Assicurato indicati sulla Scheda di Copertura sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) e b) del D.Lgs 50/2016 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture: a) amministrazione diretta b) affidamento diretto o procedura negoziata, l'assicurazione s'intende estesa entro i limiti previsti dalla legge, per sinistro e per anno assicurativo alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa.

Art. 34 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 Codice Civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 Codice Civile.

Art. 35 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Si conviene che La Società assume fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato con l'assenso dello stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

Le parti si danno reciprocamente atto che è espressamente escluso dalla garanzia il rimborso di tutte le spese legali sostenute dall'Assicurato nell'ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale, salvo quelle sostenute per la partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile citato dall'imputato o dal P.M..

Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell'Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, la Società rimborserà le spese legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta di risarcimento, e solo limitatamente alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimento.

A parziale deroga del 1 cpv., resta inteso tra le parti che la gestione dei ricorsi proposti nanti il G.A. ovvero dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato recanti domanda di risarcimento danni nei confronti dell'Assicurato sarà garantita dalla Civica Avvocatura.

Art. 36 – Continuous Cover

A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, la Società si impegna, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l'Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l'Assicurato non

abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del Proposal Form che forma parte integrante del presente contratto, a condizione che:

- a) dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro alla Società, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione della responsabilità civile professionale emesse dalla Società;
- b) l'inadempimento dell'obbligo di denunciare alla Società tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell'assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;
- c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza.

Art. 37 – Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di soggetti di cui l'assicurato deve rispondere, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti purchè in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.
del loro incarico

Art. 38 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica.

Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.

Gli stessi soggetti, se Amministratori o Dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 500.000,00 per sinistro, con il massimo di € 1.000.000,00 per anno assicurativo.

Art. 39 - Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge

Ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 137 del 7 Agosto 2012 sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro con il massimo di € 250.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di € 5.000,00.

CONDIZIONI SPECIALI

La garanzia di cui all'art. 20 è estesa alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per:

1. le perdite patrimoniali ed i danni involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:
 - progettista e verificatore della progettazione
 - direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
 - collaudatore;
 - "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del T.U.S.L. D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii. "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
 - "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
 - RUP - responsabile unico del procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - Servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento ex artt. 24, 31 comma 9 del D.Lgs. 50/16;
 - altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispona il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore)con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
2. le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente.
3. le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
4. i danni materiali e corporali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

Condizioni Aggiuntive

l'Assicurazione s'intende operante anche per:

5. lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
6. la progettazione di opere pubbliche così come prevista in ottemperanza degli artt. 24, 31 comma 5, e 106 commi 2 e 9. La garanzia è prestata fino ad emanazione delle Linee Guida A.N.AC. di cui al D. Lgs. 50/2016, ai sensi dello Schema Ministeriale ex D.M. 123/04;
7. l'attività di validazione dei progetti ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia è prestata fino all'emanazione dei regolamenti attuativi e delle costituenti Linee Guida A.N.AC., in analogia allo Schema Ministeriale ex D.M. 123/04.

Per le estensioni di garanzia alle responsabilità di cui a i punti 6 e 7, si precisa ulteriormente quanto segue:

- la Società si impegna, dietro pagamento del relativo premio addizionale a rilasciare ove necessario o previsto dalla Legge, certificati distinti dalla presente polizza, con Massimali e durata separati per ogni opera. Per tali certificati il premio relativo dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata e la durata massima sarà pari a 48 mesi (comprensivi della proroga prevista all'art. 6, delle Norme che Regolano l'Assicurazione RC Professionale dei Progettisti e Verificatori Interni);
- L'emissione dei certificati per l'Assicurazione RC Professionale dei Progettisti e Verificatori Interni potrà essere richiesta dal Comune di Genova nonché da A.S.Ter.

APPENDICE PROGETTISTA INTERNO

SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE

(in ottemperanza degli artt. 24, 31 c 5 e 106 commi 2 e 9- fino ad emanazione Linee Guida A.N.AC. - del D. Lgs. 50/2016 ed ai sensi dello Schema Ministeriale ex D.M. 123/04)

La presente scheda riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa:

Contraente	
Stazione Appaltante	
Via/Piazza numero civico	
Città	
CAP	
Prov	
Codice Fiscale/Partita Iva	

Assicurato	
Via/Piazza numero civico	
Città	
CAP	
Prov	
Codice Fiscale/Partita Iva	
Ente di Appartenenza	

Descrizione dell'opera	Luogo di esecuzione

Data prevista di accettazione dell'incarico	Data prevista della fine dei lavori

Data di inizio della copertura assicurativa:	Data di cessazione della copertura assicurativa:
Data di inizio effettivo dei lavori:	
Broker incaricato:	Scoperto/Franchigia:

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

- Assicurato:** le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;
- Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- Azioni di Terzi:** qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);
- Contraente:** il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione;
- Controllore tecnico:** l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;
- Direttore dei lavori:** il soggetto di cui all'art. 101 del D. lgs. 50/2016
- Decreto:** il D.M. 123/2004;
- Esecutore dei lavori:** il soggetto di cui all'art. 101 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;

Forza maggiore:	eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;
Franchigia:	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;
Gravi difetti costruttivi:	quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
Indennizzo/Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Lavori:	le attività di cui all'art. 1 del D. Lgs. 50/2016;
Legge:	il D. Lgs. 50/2016, e successive modificazioni ed integrazioni;
Luogo di esecuzione delle opere:	il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
Manutenzione:	periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016;
Opere:	le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
Opere preesistenti:	opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori

assicurati;

Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;

Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione;

Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;

Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (nelle parti in cui resta in vigore ex artt. 216 e 217 del D. Lgs. 50/16) e ss.mm.ii.

Responsabile del procedimento: Il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;

Scheda tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;

Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative introdotto dal D.M. 123/2004;.

Scoperto:	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Società:	l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;
Somma assicurata o massimale:	l'importo massimo della copertura assicurativa;
Stazione appaltante o Committente:	le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 5 della Legge, committenti dei lavori.

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità professionale del Progettista Interno

Art. 1 – Dichiarazioni

L'Assicurato e/o Contraente dichiara che:

- l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di Verifica;
- l'attività di Progettazione descritta nella Scheda di Copertura rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. 3 – Premio

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6, lett. b), sempreché sia stato pagato, entro 30 gg. dalla data di emissione della data di ogni singolo certificato, il relativo premio; in caso di ritardato pagamento del premio nella predetta tempistica gli effetti della polizze garanzie sottoscritte decorreranno dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6, lett. c).

Art. 4 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Obblighi dell'Assicurato e/o Contraente

L'Assicurato e/o Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

Art. 6 – Durata ed efficacia dell'assicurazione

- a) La durata di questo certificato è riportata nel Modulo di Assicurazione ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 36 mesi escluso il periodo di collaudo;
- b) L'Assicurazione cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla data di cessazione del presente Certificato.

Quanto sopra, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda di Copertura e siano notificati nei termini previsti dall'Art. 3 delle Condizioni Particolari.

Art. 7 – Disdetta in caso di sinistro

Non si applica alla presente Assicurazione.

Art. 8 – Proroga dell'Assicurazione

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, lett. b), l'Assicurato e/o Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate, entro i limiti temporali di quanto previsto all'art. 6 lettera b).

Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato e/o Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Società ovvero al Broker a cui è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 11 – Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti e di atti da parte di A.N.AC., le parti prendono e si danno reciprocamente atto che la presente copertura, ferme le condizioni tutte in corso, potrà essere allineata di comune accordo ad eventuali aspetti di dettaglio intervenuti in ambito di progettazione dei lavori e relativa verifica.

Condizioni Particolari – Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Interno

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese),

- per i rischi di natura professionale derivanti dall'esecuzione delle attività di progettazione previste agli artt. 23 e 24 del D. Lgs. 50/2016 e successivi atti normativi attuativi e/o di dettaglio;
- per i maggiori costi per le varianti rese necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto imputabili ad errori od omissioni del progettista, in riferimento a quanto previsto all'art. 106 commi 2 e 9 del D. Lgs. 50/2016;
- per errori od omissioni di progettazione quali l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali in base all'art. 106 comma 10 del D. Lgs. 50/2016

Art. 2 - Assicurato/Contraente

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione dell'opera oggetto dell'appalto.

Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione

La copertura opera esclusivamente in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto manifestatisi e notificati all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo

Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all'art. 1 secondo alinea sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

Art. 5 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose, salvo che derivino da vizi di progettazione;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Art. 6 – Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ed indicata nella Scheda di Polizza;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verificano entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;

Quanto sopra, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verificano entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda di Copertura e siano notificati nei termini previsti dall'Art. 3 delle Condizioni Particolari.

Art. 7 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di Contratti nell'ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 8 – Massimale di assicurazione

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica.

L'assicurazione s'intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

Art. 9 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 10 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 12 – Obblighi dell'Assicurato/Contraente in caso di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o Contraente deve darne avviso scritto al Broker a cui è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, e di ogni altra riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE "SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE" (ai sensi dello Schema Ministeriale)"

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla garanzia assicurativa dei dipendenti incaricati della progettazione.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione

Art. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Art. 9 - Pluralità di assicurati

Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Art. 12 – Dichiarazioni

La Società

Il Contraente

.....

.....

APPENDICE ATTIVITA' VERIFICA E VALIDAZIONE (Eventuale)

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO

(polizza da attivare per i rischi derivanti dalla verifica eseguita ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 in base agli emanandi decreti di dettaglio ed in esecuzione delle costituenti Linee Guida A.N.AC.)

La presente scheda riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa:

Contraente	
Stazione Appaltante	
Via/Piazza numero civico	
Città	
CAP	
Prov	
Codice Fiscale/Partita Iva	
Assicurato	
Via/Piazza numero civico	
Città	
CAP	
Prov	
Codice Fiscale/Partita Iva	
Ente di Appartenenza	

Descrizione dell'opera	Luogo di esecuzione

Data prevista di accettazione dell'incarico	Data prevista della fine dei lavori

Data di inizio della copertura assicurativa:	Data di cessazione della copertura assicurativa:
Data di accettazione dell'incarico di verifica:	Come da Art. 6 - efficacia dell'assicurazione comma b)
Broker incaricato:	Scoperto/Franchigia:

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Certificato, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Assicurato:	la persona fisica indicata nella Scheda di Copertura;
Assicurazione:	il contratto di Assicurazione;
Codice Appalti:	D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici
Contraente:	il soggetto che stipula l'Assicurazione;
Controllore tecnico:	l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla Stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;
Forza maggiore:	eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;
Franchigia:	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;
Gravi difetti Costruttivi:	quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
Indennizzo / Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Luogo di esecuzione delle opere:	il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda di Copertura - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
Manutenzione:	periodo indicato nel Contratto di appalto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016;

Opere:	le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda di Copertura;
Opere preesistenti:	opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguono i lavori assicurati;
Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata:	le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione;
Progettista dei lavori:	il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;
Regolamento:	il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con espresso riferimento alle norme residue in vigore ex artt. 216 e 217 del D. Lgs. 50/2016;
Scoperto:	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;
Società:	l'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's, identificati nei documenti di polizza nella scheda di copertura, i quali tutti si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente;
Somma assicurata o massimale:	l'importo massimo della copertura Assicurativa;
Stazione appaltante o Committente:	le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 3 del Codice Appalti, committenti dei lavori;
Verificatore:	il soggetto incaricato dell'attività di verifica

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità professionale del Verificatore Interno

Art. 1 – Dichiarazioni

L'Assicurato e/o Contraente dichiara che:

- l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di Verifica;
- l'attività di Verifica descritta nella Scheda di Copertura rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. 3 – Premio

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata nella scheda di copertura ai sensi dell'art. 6 lettera b), sempreché sia stato pagato, entro 30 gg. dalla data di emissione della data di ogni singolo certificato, il relativo premio; in caso di ritardato pagamento del premio nella predetta tempistica gli effetti della polizze garanzie sottoscritte decorreranno dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6, lett. c).

Art. 4 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Obblighi dell'Assicurato e/o Contraente

L'Assicurato e/o Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o Contraente deve darne avviso scritto al Broker a cui è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 – Durata ed efficacia dell'assicurazione

- c) La durata di questo certificato è riportata nel Modulo di Assicurazione ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 36 mesi escluso il periodo di collaudo;
- d) L'efficacia dell'Assicurazione si intende invece decorrere dalla data di accettazione dell'incarico;
- e) L'Assicurazione cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla data di cessazione del presente Certificato.

Art. 7 – Disdetta in caso di sinistro

Non si applica alla presente Assicurazione.

Art. 8 – Proroga dell'Assicurazione

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, lett. c), l'Assicurato e/o Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate, entro i limiti temporali di quanto previsto all'art. 6 lettera c).

Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato e/o Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Società ovvero al Broker a cui è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 11 – Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Le parti prendono e si danno reciprocamente atto che durante il periodo di validità della copertura assicurativa potranno essere emanati i provvedimenti di approvazione degli Schemi tipo ministeriali. Le parti convengono che le garanzie di cui al presente Certificato potranno essere adeguate, d'intesa tra le parti, al contenuto dei citati Schemi tipo.

Condizioni Particolari – Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Si intendono pertanto garantiti:

- le nuove spese di riprogettazione dell'opera o di parte di essa;
- i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell'opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d'uso;
- i maggiori costi per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore;
- i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi:
 - rovina totale o parziale delle opere stesse;
 - gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell'Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell'attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall'Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto della Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 2 - Condizioni di validità dell'Assicurazione

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il Progettista e/o Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 3 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose, salvo che derivino da vizi di progettazione non rilevati;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione e direzione dei lavori, se svolta dall'Assicurato stesso;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità, unicamente qualora tale Pubblica Autorità sia il Contraente stesso;
- d) conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Art. 4 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate alla Società per la prima volta nel corso del periodo di durata del certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell'incarico, e non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di effetto del certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento denunciate alla Società nei 12 mesi successivi alla scadenza del presente Certificato, entro i limiti di quanto previsto all'art. 6 lettera c) purché afferenti a fatti posti in essere durante il periodo che va dalla data di accettazione dell'incarico alla data di scadenza del presente Certificato.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento dell'accettazione dell'incarico.

Art. 5 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di Verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla Parte VI Titolo I del Regolamento - Contratti nell'ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 6 – Massimale di assicurazione

La presente garanzia è prestata per un massimale pari a quanto indicato nella Scheda di Copertura ed in accordo alle disposizioni di legge, in vigore al momento della sottoscrizione.

I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione della Società per l'intero periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Art. 7 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale fino a concorrenza del massimale con diritto per la Società di esercitare rivalsa o regresso nei confronti soggetti responsabili.

Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

La Società assume la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato e/o Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e/o Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato e/o Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato e/o Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 9 – Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista Esterno

La Società conserva il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei soli confronti del Progettista Esterno, e rinuncia altresì ad esercitare tale diritto nei confronti dell'Assicurato o del progettista interno se dipendente della Contraente.

Tale rinuncia non pregiudica le azioni di regresso spettanti alla Società che abbia risarcito il danno nei confronti delle imprese di Assicurazione di tali altri soggetti che restano pertanto regolate a norma di legge.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno

Art. 1 - Dichiarazioni

Art. 14 - Condizioni di validità dell'Assicurazione

Art. 15 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 16 - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Art. 21 - Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno

La Società

Il Contraente

.....

.....



ALLEGATO

**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE
SERVIZI GENERALI**

**PRESCRIZIONI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI
ASSICURATIVI DEL COMUNE DI GENOVA E DI ASTER S.P.A.**

ART. 1 - Oggetto del servizio

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina dei contratti per l'assegnazione dei Servizi Assicurativi del Comune di Genova e di Aster S.p.A. di seguito indicati:

Polizza/Ramo	Numero lotto	Contraente
Infortuni	1	A.S.TER. S.p.A.
RCA	2	Comune di Genova
RCA	3	A.S.TER. S.p.A.
Kasko	4	Comune di Genova
Kasko	5	A.S.TER. S.p.A.
Tutela legale	6	Comune di Genova
Tutela legale	7	A.S.TER. S.p.A.
RC Patrimoniale	8	Comune di Genova
Mostre	9	Comune di Genova

ART. 2 - Durata dei contratti

Il contratti per i servizi di cui sopra avranno decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2016 alle ore 24 del 31.12.2019, per quanto concerne i lotti 1,2,3,4,5 e 9, dalle ore 24:00 del giorno 30.03.2017 alle ore 24:00 del giorno 31.12.2019 per quanto concerne il lotto 8 e dalle ore 24:00 del giorno 30.04.2017 alle ore 24:00 del giorno 31.12.2019 per quanto concerne i lotti 6 e 7

La consegna delle prestazioni potrà avvenire, per motivate ragioni d'urgenza, sotto riserve di legge in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi della normativa vigente e previo apposito atto d'impegno che non costituisce, né sostituisce, in alcun modo, la formalizzazione del contratto relativo al servizio.

E' vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

E' prevista la facoltà per i committenti di richiedere la prosecuzione del servizio, per una sola volta e fino alle ore 24 del 31/12/2020, alle stesse condizioni economiche e contrattuali oggetto di offerta.

E' inoltre prevista, fin dalla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 del predetto art. 106 ed in ogni caso non superiore a mesi sei; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per i committenti.

ART. 3 - Articolazione del Servizio

L'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Genova e di Aster Sp.A. di cui sopra è articolato secondo i rispettivi Capitolati Speciali.

ART. 4 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria di ogni lotto dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi del disposto del dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sarà svincolata dopo

l'accertamento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione delle prestazioni, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 5 - Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti ai presenti servizi sono a carico della/e Società aggiudicataria/e.

La/e Società aggiudicataria/e dovrà/anno garantire il corretto svolgimento de/il servizio/i e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo/gli stesso/i nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel/i presente/i Capitolato/i.

L'Impresa/e aggiudicataria/e provvederà/anno stipulare specifico/i contratto/i avente ad oggetto i rischi da assicurare rispettivamente con il Comune di Genova e con Aster S.p.A..

La/e Società aggiudicataria/e si obbliga/no a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio.

Essa/e si impegna/no:

- a trasmettere al Comune e ad Aster S.p.A., prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici

- per quanto possa occorrere, a comunicare al soggetto aderente, per il successivo inoltro alla Prefettura ai fini delle necessarie verifiche, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006), servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggio e vitto delle maestranze.

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza

- a dare immediata comunicazione al soggetto aderente e alla Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

- a documentare il pieno rispetto della complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al d.lgs. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998.

La Società è/sono obbligata/e ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i

dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'impresa aggiudicataria/e è/sono altresì responsabile/i in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Il Comune e Aster S.p.A. provvederanno al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova e Aster S.p.A. effettuano trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 6 - Sicurezza

Norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l'esecuzione del contratto

L'analisi svolta al fine di individuare le possibili sopracitate interferenze, cioè eventuali contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore nell'ambito dell'appalto, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causano sostanzialmente interferenze ai fini ed ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n°81/08, da cui discende che il costo della sicurezza interferenze è pari a zero.

Tuttavia, nel rispetto del principio di Cooperazione e Coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura del Responsabile del Procedimento analizzare la presenza possibile di interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza alla redazione del D.U.V.R.I.

Art. 7 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

La Civica Amministrazione e Aster S.p.A. si riservano, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il/i Soggetto/i Aggiudicatario/i nulla possa/no eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello/degli stesso/i, di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel Capitolato o nel successivo Contratto, il/i soggetto/i aggiudicatario/i dovrà/anno provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.

Il/i soggetto/i aggiudicatario/i, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà/anno tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e da Aster S.p.A. e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione o ad Aster S.p.A. od a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 8 - Pagamenti

Premesso che il sistema di verifica delle pendenze tributarie e fiscali, instaurato con il D.M. del 18 gennaio 2008 n.° 40, prevede la sospensione da parte della Pubblica Amministrazione, per un periodo di 30 giorni, dei pagamenti superiori ad € 10.000,00 qualora il soggetto beneficiario, aggiudicatario del servizio, abbia pendenze con l'Agente di Riscossione, le Compagnie offerenti prendono atto che, ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973:

- L'assicurazione conserverà la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del sopra citato D.M. n. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni del pagamento del premio, di cui all'art. 3 di detto Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973, costituirà adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Ditta aggiudicataria, richiederà il pagamento dei premi dovuti alle scadenze contrattuali ed il Comune provvederà direttamente al pagamento nei termini previsti dal Capitolato Speciale D'Appalto.

Il pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto o dalle successive scadenze.

La liquidazione è subordinata alla regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

L'amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni

tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa aggiudicataria, si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

ART. 9 - Penali

L'Amministrazione Comunale e Aster S.p.A. effettueranno mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nei Capitolati.

In caso di inadeguata esecuzione delle prestazioni richieste nei Capitolati, per cause imputabili all'Impresa, la Civica Amministrazione ed Aster S.p.A. si riservano di richiamare l'Impresa ad una corretta esecuzione del servizio ed alla rimozione degli inconvenienti determinatisi.

In caso di mancato rispetto dei termini contenuti nei vari Capitolati sotto la voce " Obbligo della Società di fornire i dati afferenti all'andamento dei rischi " e trascorso un ulteriore termine di tolleranza di giorni 10, per ogni giorno successivo di ritardo maturerà una penale di € 300,00 che sarà automaticamente applicata al momento della regolazione premio.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Il provvedimento applicativo della penale sarà proposto dal Responsabile del Procedimento, sarà assunto con determinazione dirigenziale e verrà notificato all'Impresa assegnataria in via amministrativa.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa OPPURE escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale e di Aster S.p.A. risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 – 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione ovvero vi sia stato grave inadempimento della ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

-qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

-qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

-qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;

-qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;

-qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che produrrà effetto dalla data di ricezione ovvero a mezzo pec. L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno

Grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni

qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente

qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune o di Aster S.p.A. in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Art. 11 - Responsabilità pre-contrattuale

La Ditta aggiudicataria, singola o raggruppata (sia mandante che mandataria), ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto (cauzione definitiva, certificato C.C.I.A.A. in originale o copia conforme con l'indicazione dello stato di non fallimento, concordato preventivo o **liquidazione coatta** e con la dicitura di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/1998, versamento spese contrattuali entro e non oltre il termine perentorio, decorrente dal ricevimento a mezzo fax, ed indicato nella relativa richiesta.

ART. 12 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione e Aster S.p.A. avranno diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART. 13 - Cessione del credito

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e ad Aster S.p.A. e dalle stesse accettata.

ART. 14 – Controversie e Foro Competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; presentazione del ricorso nei nei termini disposti dalla vigente

normativa decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART. 15 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento o nei Capitolati si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che alle disposizioni del Codice Civile.

**LOTTO 2 – COMUNE DI GENOVA
POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA**

stipulata tra

**COMUNE DI GENOVA
PALAZZO TURSI - VIA GARIBALDI, 9 - 16124
GENOVA (GE)
C.F/P.IVA: 00856930102**

e

L' Impresa Assicuratrice:

e le Coassicuratrici:

Decorrenza: ore 24 del 31/12/2016

Scadenza: ore 24 del 31/12/2019

Scadenza prima annualità: ore 24 del 31/12/2017

DEFINIZIONI.....	1
SCHEDA DI POLIZZA.....	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	3
<i>art. 1 Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto.....</i>	<i>3</i>
<i>art. 2 Art. 2 - Durata del contratto.....</i>	<i>3</i>
<i>art. 3 Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza garanzia.....</i>	<i>3</i>
<i>art. 4 Art. 4 - Certificazione telematica e dematerializzazione contrassegni assicurativi.....</i>	<i>3</i>
<i>art. 5 Art. 5 - Forma delle comunicazioni fra le Parti contraenti.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 - Oneri fiscali.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 - Foro competente.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 - Rinvio alle norme di legge ed ai Regolamenti ISVASS.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 10 - Interpretazione del Contratto.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 11 - Broker incaricato.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 12 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010.....</i>	<i>4</i>
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RC AUTO.....	6
<i>Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 2 - Limite dell'assicurazione – Massimali – Franchigie.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 3 - Forma Tariffaria – Bonus/Malus con franchigia – Gestione delle franchigie.....</i>	<i>6</i>
<i>art. 6 Art. 4 - Sovraccarico - Aggravamento del rischio (art. 1898 C.C.).....</i>	<i>7</i>
<i>art. 7 Art. 5 - Rinuncia alla rivalsa.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 6 - Estensione Territoriale.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 8 Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8 - Gestione delle vertenze civili e tutela penale.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9 - Danni da inquinamento.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 11 - Libro Matricola.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 12 - Regolazione Premio.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 13 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14 - Coassicurazione.....</i>	<i>9</i>
SEZIONE RISCHI ACCESSORI.....	10
CONDIZIONI AGGIUNTIVE.....	11
CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA SEZIONE "RISCHI ACCESSORI".....	12
DETERMINAZIONE DEL DANNO.....	13

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Legge	D.L. n. 209 del 07/09/2005, sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti e s.m.i.
Regolamento	il regolamento di esecuzione della predetta legge e s.m.i.;
Assicurato	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie se rese operanti;
Contraente	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
Impresa/Società/Compagnia	la Compagnia assicuratrice;
Polizza	il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione;
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla medesima;
Sinistro	il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Indennizzo o Indennità	la somma dovuta dalla Società all'assicurato o beneficiario in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
Risarcimento	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
Franchigia	importo prestabilito che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
Scoperto	la parte percentuale di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro;
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro;
Stato di Rischio	il documento che, ai sensi di legge, viene rilasciato dalla società antecedentemente la scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente.
Massimali/Limiti di indennizzo stabilito	le somme che rappresentano il limite massimo del risarcimento o dell'indennizzo contrattualmente

Contraente / Assicurato	Comune di Genova
Domicilio	via Garibaldi, 4 – 16124 Genova
Codice Fiscale/Partita Iva	00856930102
Massimali	<i>Responsabilità Civile Auto</i> € 6.000.000,00 per sinistro, per veicolo, per persona e cose
Franchigia/Scoperto	Incendio – Furto senza scoperto / franchigia Atti vandalici scoperto 10% minimo € 250,00 Calamità naturali scoperto 10% minimo € 250,00 Assistenza stradale limite di indennizzo € 260,00 Garanzia Cristalli massimo indennizzo € 520,00 autovetture/€ 720,00 autocarri <i>Con utilizzo di centri convenzionati non viene applicata la franchigia di 100,00€</i>
Forma tariffaria	Bonus Malus o franchigia fissa fino alla concorrenza massima di : € .150,00 per macchine operatrici, ciclomotori e motocicli € .500,00 per autovetture ed autocarri
Durata ed effetto	decorrenza dalle ore 24,00 del 31/12/2016 scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2019 frazionamento annuale

Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 2 - Durata del contratto.

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2016 fino alle ore 24 del 31/12/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Tuttavia al Contraente è concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2020 alle medesime condizioni economiche e normative), con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2020.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 31/12/2016-31/12/2017) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4 - Certificazione telematica e dematerializzazione contrassegni assicurativi

A fronte della necessità di sostituzione del certificato - contrassegno, l'Impresa provvederà al rilascio dei duplicati gratuito nell'osservanza di quanto disposto di concerto fra le parti.

Vengono inoltre richiamate l'entrata in vigore dal 18.10.2015 e le progressive attuazioni delle norme in materia Assicurativa RCA contenute nel D.M. 110 del 09.08.2013, in riferimento alla dematerializzazione dei contrassegni assicurativi.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni fra le Parti contraenti

La Società si impegna a concordare con l'Ente assicurato la forma e i contenuti e le modalità gestionali e di comunicazione del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione del libro matricola e alla gestione dei sinistri per la quale possono predisporre, di comune accordo, dei regolamenti e forme di gestione on - line.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

Art. 7 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 8 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge ed ai Regolamenti ISVASS

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare ISVASS.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

Art. 10 - Interpretazione del Contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente ed all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 11 - Broker incaricato

Alla Società Marsh S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvisoria riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

Art. 12 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati

all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura in conformità alle norme del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e s.m.i, nonché alle eventuali successive modifiche, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli di proprietà o nella disponibilità del Contraente ed inseriti nel libro matricola.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

La garanzia si intende estesa alla RC per l'operatività di veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici identificati in polizza.

La garanzia viene estesa anche ai danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Ai fini di tale estensione, non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate.

Viene inoltre assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione (compresa la sosta).

Sono esclusi i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Se il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivati da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

Art. 2 - Limite dell'assicurazione – Massimali – Franchigie

L'assicurazione viene prestata sino alla concorrenza non inferiore dei seguenti limiti:

-)a Massimali: € 6.000.0000,00 unico
-)b Franchigie: (vedi scheda di polizza)

Si precisa che qualora venissero stabiliti, mediante emanazione di apposite norme, massimali minimi obbligatori superiori a quelli sopra indicati, gli stessi si intenderanno automaticamente adeguati a dette norme.

Art. 3 - Forma Tariffaria – Bonus/Malus con franchigia – Gestione delle franchigie

La formula tariffaria per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) per autovetture, autocarri e motoveicoli, deve intendersi in franchigia gestita dalla Compagnia Assicuratrice per il rimborso dei risarcimenti effettuati per effetto della responsabilità dell'assicurato come indicato nella scheda di polizza.

Classi di merito: il premio relativo alla presente garanzia è determinato anche in base alla classe di merito alla quale i veicoli assicurati sono assegnati.

Il sistema adottato dalla Società prevede 18 classi di merito

- Regole di assegnazione: al momento della stipulazione o al momento dell'inserimento in garanzia, ciascun veicolo assicurato è assegnato ad una determinata la classe, secondo quanto concordato al momento della stipulazione della polizza.
- Regole evolutive: in occasione di ciascun rinnovo, ciascun veicolo è assegnato ad una nuova classe, determinata in base al verificarsi o meno di sinistri nel corrispondente periodo di osservazione. L'evoluzione delle classi di merito avviene con miglioramento di una classe, con il limite della classe 1, nel caso in cui non si siano verificati sinistri; con il peggioramento di due classi al primo sinistro e di ulteriori tre classi per ogni sinistro dal secondo in poi, con il limite della classe 18.
- La tariffa Bonus Malus con [Franchigia](#), prevede oltre alla scala di classi B/M una Franchigia.
- Nel caso l'importo del danno rimborsato sia inferiore o uguale alla Franchigia, non verrà applicato l'aumento di 2 classi, il sinistro non verrà riportato sull'attestato e si otterrà la diminuzione di classe per assenza di sinistri sull'attestato.
- La Compagnia assicuratrice alla scadenza di ogni trimestre del contratto, formulerà richiesta di rimborso, allegando elenco analitico delle liquidazioni, che comprovi l'importo recuperabile per effetto dell'applicazione della franchigia, in base alle informazioni ricevute da CONSAP e nei limiti di quanto pagato dall'Impresa Gestionaria nell'ambito della Convenzione Card a titolo di risarcimento diretto o direttamente in procedura ordinaria.

Le richieste di rimborso non potranno comunque comprendere i sinistri liquidati in procedura ordinaria per i quali la Compagnia abbia ottenuto dalla Compagnia del civilmente responsabile il rimborso di quanto risarcito ai trasportati né i sinistri in Convenzione Card risarciti al 100% dall'Impresa Gestionaria alla Contraente, salvo i casi di non sostenibilità o esito negativo dell'eventuale arbitrato.

Effettuate le opportune verifiche / contestazioni entro 30 giorni, il Contraente provvederà al rimborso di quanto dovuto entro 15 giorni dalla comunicazione dell'elenco definitivo

Art. 4 - Sovraccarico - Aggravamento del rischio (art. 1898 C.C.)

Non si considera aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave dell'Assicurato nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

Art. 5 - Rinuncia alla rivalsa

A parziale deroga di eventuali diverse disposizioni normative o contrattuali la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del **proprietario/assicurato**, nell'eventualità che:

- il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- il trasporto di terzi non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

le deroghe di cui sopra non operano nel caso in cui il proprietario/assicurato fosse a conoscenza della situazione da cui ha origine il diritto di rivalsa;

del **conducente** e del **proprietario/assicurato** nella eventualità che:

-)c in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli appositi articoli del vigente Codice della Strada, relativo Regolamento e s.m.i.,
-)d che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico(qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida;
-)e con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto;
-)f con patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro:

- 12 mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo per i casi di cui ai punti b) e c).
- 3 mesi dalla data del sinistro per il caso di cui al punto d),

la Società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo.

Art. 6 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati della U.E. e degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, documento che verrà rilasciato dalla Società per ogni veicolo assicurato.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo di cui all'articolo 143 D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e s.m.i. e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 8 - Gestione delle vertenze civili e tutela penale

L'Impresa assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L'Impresa si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte senza aggravio di spese a carico della Contraente.

Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

L'Impresa non risponde di multe, ammende e sanzioni amministrative in base alla circolare ISVAP n° 246 del 22/5/95 e s.m.i., né delle spese di giustizia penale.

Art. 9 - Danni da inquinamento.

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo o alla navigazione del natante, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione o in navigazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo da parte delle sostanze succitate.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C. prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

- (i) qualora il mezzo descritto in polizza non sia regolarmente coperto da garanzia R.C. prestata dalla Società;
- (ii) per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- (iii) per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del mezzo descritto in polizza effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- (iv) se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali al D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 nei confronti dell'Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio.

Art. 10 - Ricorso Terzi da Incendio

La garanzia si intende estesa ai danni materiali diretti cagionati a terzi dall'incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato quando lo stesso non si trovi in circolazione a norma del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 260.000,00 per sinistro per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza, ivi compresi gli immobili locati dall'assicurato per i rimessaggi.

art. 11 - Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché di proprietà o locati od affidati alla gestione operativa del Contraente.

Nel caso in cui un veicolo dovesse essere sostituito, verrà riconosciuta al mezzo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito, purché quest'ultima avvenga entro 3 mesi dalla data di comunicazione di esclusione.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Eventuali discordanze circa l'inclusione o l'esclusione dei veicoli nel libro matricola dovranno essere analizzate congiuntamente tra le Parti entro 60 giorni dalla evidenza delle discordanze stesse.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di ogni giornata di garanzia.

La garanzia è operante anche nel caso in cui un veicolo di proprietà o nella disponibilità del Contraente non venga tempestivamente iscritto o riscritto dopo precedente cancellazione nel relativo Libro Matricola da parte del Contraente per disguido validamente documentabile.

Art. 12 - Regolazione Premio

La regolazione del premio attiva e/o passiva deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa. Tale regolazione, ove necessaria, dovrà essere effettuata entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa e la eventuale differenza di premio risultante dovrà essere versata entro 30 gg. dalla data di ricevimento del documento.

Art. 13 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio, entro il termine di 60 gg. dalla richiesta stessa con le seguenti modalità:

- a) numero del sinistro della Società;
- b) data di accadimento;
- c) tipologia del danno;
- d) stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- e) importo liquidato e data della liquidazione;
- f) importo riservato;
- g) per i sinistri respinti, le motivazioni scritte.
- h) importo franchigia

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Coassicurazione

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti subiti dai veicoli identificati in polizza, compresi gli accessori, impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché in esso incorporati, a seguito di:

Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal contratto, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato dalla polizza, a seguito di incendio, di esplosione e di scoppio, nonché a seguito di azione del fulmine (anche senza successivo incendio), anche esterni al mezzo.

Sono comunque esclusi i:

- (v) danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
- (vi) danni derivanti da movimenti tellurici, guerre, insurrezioni, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo.

Eventi naturali

La Società si obbliga, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato dalla polizza in conseguenza di grandine, tempeste, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, pietre, smottamenti, terremoti ed eruzioni vulcaniche, neve, ghiaccio, valanghe e slavine. Per gli accessori, se assicurati, l'indennizzo non potrà superare il 20% della somma assicurata con il massimo di €. 2.600,00

Caduta di aeromobili

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possano cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.

Furto totale/parziale – Rapina

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal contratto, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato dalla polizza, a seguito di furto totale o parziale (consumato o tentato) e della rapina.

Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso o dei suoi componenti, nonché ai danni riportati alle parti interne del veicolo. Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

La garanzia non opera per i danni alle attrezzature particolari nonché alle apparecchiature audio – fonos – visive, qualora non siano incorporate o validamente fissate.

Garanzia Eventi Socio-Politici ed Atti Vandalici

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori se assicurati, causati dai seguenti eventi:

- (vii) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- (viii) atti di terrorismo e di sabotaggio organizzato;
- (ix) vandalismo;
- (x) atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni

e ciò anche quando il veicolo assicurato non si trovi in circolazione.

Per gli accessori, se assicurati, l'indennizzo non potrà superare il 20% della somma assicurata con il massimo di € 2.600,00.

La presente garanzia non è operante quando il veicolo sia portato sul luogo degli avvenimenti da persona che partecipa ai medesimi.

Le indennità per i relativi danni saranno pagate solo dopo che il Contraente e/o Assicurato abbia presentato alla Società copia conforme della dichiarazione resa agli organi di Polizia Giudiziaria.

Rottura cristalli

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi fino alla concorrenza indicata alla scheda di polizza.

Dissequestro del veicolo.

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziali e stragiudiziali per lo svincolo del veicolo assicurato, qualora questo sia stato sottoposto a sequestro da parte delle Autorità inquirenti a seguito di sinistro di Responsabilità Civile.

Concorso spese di recupero e di traino.

Qualora il veicolo assicurato non possa più procedere con i propri mezzi a seguito guasto, incidente, incendio, furto o rapina, la Società rimborsa fino ad un massimo di € 260,00 per ogni evento - contro presentazione di regolare fattura - le spese sostenute per il recupero od il traino del veicolo stesso alla più vicina officina di riparazioni, entro il limite di km. 50.

Danni all'interno del veicolo per trasporto di vittime di incidenti stradali.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di ulteriori € 260,00 per i danni materiali all'interno del veicolo assicurato conseguenti al trasporto di vittime di incidenti stradali.

Trasporto ambulanza.

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del Conducente e/o trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidenti da circolazione, dal luogo del fatto al posto di Pronto Soccorso.

La garanzia viene prestata con un limite massimo di risarcimento di € 260,00 per evento.

Esclusioni

L'assicurazione non comprende:

- ()xi i danni provocati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo;
- ()xii i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- ()xiii i danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasione, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non sia avvenuto in rapporto con tali eventi, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- ()xiv i danni causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non sia avvenuto in rapporto con tali eventi;
- ()xv danni da furto di teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

Colpa grave dell'assicurato

A parziale deroga di eventuali diverse disposizioni o contrattuali la Società risponde dei danni determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente.

Dolo e colpa grave

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione la Società risponde dei danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato e/o Contraente debba rispondere a norma di legge.

Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei conducenti, ovvero nei confronti dei dipendenti addetti all'uso dei veicoli assicurati.

Valore Assicurato

È il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al quale verrà aggiunto il valore degli accessori, impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché in esso incorporati.

Danno parziale

L'Impresa determina l'indennizzo in base al Prontuario dei tempi di riparazione ed al Listino prezzi dei pezzi di ricambio pubblicati dalla Società Editoriale Assicurativa.

Per i pezzi di ricambio non riportati nelle sopraccitate pubblicazioni si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

Resta inteso che in caso di danno parziale l'indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento calcolato in base alla tabella di degrado in essere, con l'avvertenza che:

il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%;

L'indennizzo non può comunque superare il valore del veicolo calcolato in base alla tabella di degrado operante, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero.

Danno totale

L'Impresa rimborsa il valore del veicolo, per il valore a nuovo, se non sono trascorsi 6 mesi dalla prima immatricolazione, o determinato con la tabella di degrado, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Gestione delle vertenze

La Società assume, fino alla tacitazione delle controparti danneggiate, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società presta la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese nei limiti di legge (articolo 1917 c.c.), anche dopo l'avvenuta tacitazione della o delle parti lese, ciò fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese giudiziali penali.

La gestione stragiudiziale e giudiziale dei sinistri (anche di quelli in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia fissa) è stata considerata nella determinazione del premio e delle condizioni della presente polizza; le Parti danno atto che tale obbligo risulta, conseguentemente, remunerato in modo adeguato.

Liquidazione Dei Danni – Nomina Dei Periti

La valutazione dei danni è effettuata direttamente mediante accordo tra le Parti, ovvero a richiesta di una di esse, da due periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo, verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando l'accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell'Assicurato.

Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, anche presso l'Autorità Giudiziaria.

Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo.

Pagamento dell'indennizzo

La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno in Euro.

Limitatamente alle garanzie "Furto", l'Impresa rimborsa il danno sempreché l'Assicurato abbia prodotto:

- Copia della denuncia presentata all'Autorità;
- Copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità;

Nel caso di perdita totale:

- Dichiarazione di perdita di possesso ed estratto cronologico del veicolo

- oppure, in sostituzione:
- Il “certificato di proprietà del veicolo” ed il “certificato dello stato giuridico attuale” del veicolo stesso rilasciati dagli Uffici competenti.

La Società, in caso di danno parziale e/o di perdita totale, ha facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere:

- la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell’indennizzo.

In ogni caso la Società si impegna a corrispondere all’Assicurato le somme dovute a titolo di indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di quietanza.

Recuperi

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente/Assicurato è tenuto, non appena avuto notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare la Società, eventualmente anche tramite il Broker. Il valore di quanto recuperato realizzato prima dell’effettivo pagamento dell’indennizzo (nonostante l’eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene proprietà dell’Impresa che subentra nei diritti dell’Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all’indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato.

L’Assicurato, qualora l’Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.

In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all’Impresa l’indennizzo ricevuto.

Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere inoltrata all’Impresa, anche tramite il Broker, non appena il Contraente ne abbia la possibilità, a mezzo telefax e/o lettera raccomandata e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro. Alla denuncia devono far seguito le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

L’assicurato, in caso di danno occorso in conseguenza di eventi socio-politici, deve presentare denuncia all’autorità e farne pervenire copia alla Società.

In caso di danno totale l’Assicurato deve far pervenire alla Società la scheda di demolizione e l’estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico), o altra idonea documentazione prevista dalla vigente normativa

Riparazione, sostituzione "in natura" delle cose rubate o danneggiate.

La Società ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.

Riduzione automatica delle somme assicurate a seguito di sinistro.

In caso di sinistro, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termine delle condizioni di polizza.

Resta inteso però che tale importo, a richiesta dell’Assicurato, potrà essere integrato mediante pagamento della corrispondente pro rata di premio netto.

**LOTTO 6 – COMUNE DI GENOVA
POLIZZA TUTELA LEGALE**

stipulata tra

**COMUNE DI GENOVA
PALAZZO TURSI - VIA GARIBALDI, 9 - 16124
GENOVA (GE)
C.F/P.IVA: 00856930102**

e

L' Impresa Assicuratrice:

e le Coassicuratrici:

Decorrenza: ore 24 del 30/04/2017
Scadenza: ore 24 del 31/12/2019
Prima annualità: ore 24 del 31/12/2017

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Società, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato

La persona fisica il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Contraente

La persona giuridica che stipula il contratto di assicurazione

Franchigia

La parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato

Indennizzo:

La somma dovuta dalla Società al Contraente e/o beneficiario in caso di sinistro

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro

Scoperto

La parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato

Sinistro

L'insorgenza del caso assicurativo intendendosi per tale il verificarsi del fatto dannoso cioè l'insorgere della controversia per la quale è prevista l'assicurazione

Società

L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, identificati nei documenti di polizza, quanto a questi ultimi e limitatamente ad essi, i quali si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente

SCHEDA DI ASSICURAZIONE COMUNE

Elementi per il calcolo del premio

Assicurati	N° assicurati	Premio lordo pro capite	Premio Lordo Totale
Sindaco	1	€.	€.
Vice Sindaco	1	€.	€.
Assessori	11	€.	€.
Consiglieri	40	€.	€.
Presidenti di Municipio	9	€.	€.
Segretario generale	1	€.	€.
Dirigenti	78	€.	€.
Altri Dipendenti	5652	€.	€.

Limiti di indennizzo

	Massimale
Per persona	€. 50.000,00
Limite di indennizzo annuo	€. 500.000,00

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempréché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 2- Durata del contratto.

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30/04/2017 fino alle ore 24 del 31/12/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Tuttavia al Contraente è concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2020 alle medesime condizioni economiche e normative), con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2020.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

Art. 3- Pagamento del premio e decorrenza garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 30/04/2017-31/12/2017) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi

del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4- Altre assicurazioni.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per la copertura dei rischi assicurati con la presente polizza, salvo darne comunicazione a tutti gli assicuratori in caso di sinistro.

Art. 5- Forma delle comunicazioni del Contraente.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 6- Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modifica delle condizioni contrattuali.

A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

Art. 7- Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato per il tramite del Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro trenta giorni lavorativi da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza.

Nella denuncia di sinistro, l'Assicurato deve esporre le circostanze di tempo e di luogo a sua conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate. A seguito della denuncia di sinistro l'Assicurato dovrà indicare alla Società il nominativo del legale prescelto per la difesa.

La Società, con il consenso dell'Assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile informazione nonché copia di atti e documenti.

Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito.

Art. 9 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società con cadenza semestrale si impegna a fornire al Contraente o al broker il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro
- data di accadimento
- nominativo di controparte (se consentito)

- importo pagato
- importo riservato
- importo franchigia

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica (gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate).

Art. 10 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A.R. dall'una all'altra Parte, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 12 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente ed all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 14 - Foro competente.

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 15 - Broker incaricato

Alla Società Marsh S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del

contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).

Art. 17 - Mediazione ai sensi del DLgs. n°28 del 04.03.2010

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell' Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera 1) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla Controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le Parti entro i termini previsti. In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1° comma dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.

Art. 18 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge Nr. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della

filiere delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.

La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI

Art. 19 - Assicurati

La presente Assicurazione ha per oggetto il Patrocinio Legale che la Contraente intende riconoscere agli Amministratori nonché al personale Dirigente e Dipendente ai sensi di Legge, Regolamento o Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro.

Rivestono la qualifica d'Assicurato ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza:
(Vedasi scheda di offerta)

A maggior precisazione, e comunque a titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono comprese in garanzia tutte le attività e funzioni svolte dalle suddette figure a servizio e nell'interesse dell'Ente Contraente, anche quando si trovano presso altri Enti, Società o organi collegiali in rappresentanza o su designazione dell'Ente Contraente stesso.

Art. 20 - Condizioni di operatività della copertura

La presente copertura opererà nelle seguenti ipotesi:

- che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dall'Assicurato presso il Contraente;
- che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dall'Assicurato ed il Contraente;
- che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;
- che sia stata riconosciuta l'assenza del dolo e della colpa grave dell'Assicurato.

Art. 21 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga, fino all'importo del Massimale indicato nella Scheda di Copertura, a tenere indenne l'Assicurato degli oneri che lo stesso è tenuto a pagare ai sensi di Legge, Regolamento o Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro in quanto Spese Legali come specificato all'Articolo 22, sostenute per la difesa, patrocinio, assistenza od onorari di periti per qualsiasi Assicurato, sia che le stesse siano sostenute in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti d'ufficio, in caso di assenza di conflitto di interesse tra gli Assicurati ed il Contraente, ed escludendo qualsiasi spesa legale che l'Assicurato debba pagare a seguito di sentenza di condanna di un tribunale penale. Per quanto riguarda i procedimenti penali si intendono espressamente compresi nella garanzia anche le spese derivanti da procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati sopra indicati per ipotesi di reato con imputazione dolosa a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza della "notitia criminis". In caso di apertura di un procedimento amministrativo-contabile (Corte dei Conti) a carico di uno o più Assicurati, la Società rimborserà le Spese Legali sostenute dall'Assicurato o dal Contraente per la difesa dell'Assicurato contro l'accusa di Responsabilità Amministrativa, a patto che il procedimento legale si concluda a favore dello stesso con proscioglimento o archiviazione nella fase pre-processuale.

Ricorrendo le condizioni indicate al precedente art. 20, la copertura assicurativa opera pertanto anche per il rimborso delle spese liquidate dal giudice ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2, nonché per i casi di compensazione delle spese tra le parti, parzialmente o per intero, nei casi previsti dall'art. 31, 3 comma del Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174, "Codice di Giustizia Contabile".

In caso di condanna da parte di qualsiasi tribunale, di qualsivoglia Assicurato per dolo o colpa grave la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato stesso, per le somme anticipate in quanto Spese Legali sostenute per la difesa di tali casi.

Art. 22 - Spese comprese nell'assicurazione

La garanzia si intende operante per:

- a) la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- b) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, anche se conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- c) l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi nello svolgimento dell'attività lavorativa.
- d) le spese a carico dell'ente nei giudizi di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto avanti la Corte dei Conti o altri Organi di giustizia amministrativa. Per i fatti di cui sopra la Società rimborserà le spese legali e peritali una volta accertata l'assenza di dolo o colpa grave dell'Assicurato.
- e) "Pacchetto Sicurezza": D. Lgs 81/2008:
 Le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri: Legali Rappresentanti, Dirigenti, Preposti, Medico Competente, Responsabili dei Servizi di Prevenzione, Lavoratori Dipendenti.
 Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti sopra citati e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia, per:
 - I) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
 - II) l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.
 Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i su elencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.
- f) Tutela della Privacy (L. 675/96 e D. Lgs. 196/03)
 Le garanzie vengono prestate a favore del Contraente a tutela dei diritti del Titolare del trattamento e del Responsabile/i del trattamento a condizione che il Titolare del trattamento abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti di legge.
 Le garanzie valgono per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui sopra, affidati dal Contraente su espressa delega scritta, per:
 - I. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
 - II. la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
 - III. la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto al CAPO VI, Art. 29 della Legge 675/96 e s.m.i.; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ., gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile.
- g) Estensione in materia di inquinamento (D.Lvo 152/2006 Testo Unico dell'Ambiente)
 L'Assicurazione si intende estesa a favore degli Assicurati in relazione alla difesa nei procedimenti penali ed amministrativi derivanti dalla applicazione della legislazione in materia di inquinamento, come previsto dal D.Lvo 152/2006 Testo Unico dell'Ambiente. Tale garanzia si intende prestata limitatamente ai suddetti procedimenti relativi all'irrogazione di sanzioni pecuniarie superiori a € 250,00.

- h) gli arbitrati o l'azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche o private, per polizze infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall'Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata a far valere il diritto all'indennizzo e/o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi. Sono escluse le controversie con la Società medesima.
- i) le controversie nell'ambito della circolazione stradale con mezzi dell'Ente Contraente o di proprietà privata semprechè in connessione all'espletamento delle mansioni svolte per l'Ente di appartenenza per:
 - a. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni in caso di incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Art. 24 - Esclusioni

La garanzia non si intende operante per:

- a) per fatti conseguenti a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- b) le controversie originate da eventi di circolazione terrestre o di navigazione salvo per quanto riguarda gli assicurati persone fisiche;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- e) per controversie tra Dipendenti e Amministratori o tra Assicurati;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n.990 e successive modifiche;
- i) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- k) per fatti addebitabili a dolo e/o colpa grave delle persone assicurate accertati con sentenza passata in giudicato;
- l) Qualsiasi Sinistro relativo e/o derivante da qualsiasi causa, evento o circostanza verificatasi prima della data di decorrenza della polizza e nota all'Assicurato alla decorrenza della polizza e che possa ragionevolmente dare luogo a Sinistro o a procedura legale contro l'Assicurato;
- m) per le controversie relative alla difesa di responsabilità dell'Ente Contraente avanti al TAR o al Giudice Ordinario.

Art. 25 - Verificarsi del Sinistro e Corresponsabilità

Ai fini pratici, si intendono singoli Sinistri:

- a) controversie promosse da o contro più di una persona e che prevedano richieste identiche o tra loro connesse;
- b) indagini o rinvii a giudizio contro uno o più Assicurati e derivanti dallo stesso evento o fatto.

In tali casi, quando uno o più Assicurati sono coinvolti nello stesso evento, la copertura e' operante per tutti gli Assicurati coinvolti, ma il Massimale non dovrà eccedere la somma dei Massimali individuali e sarà comunque soggetto ad un Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ogni evento, che sarà diviso per il numero degli Assicurati, indipendentemente dal numero delle cause o delle spese sostenute da ognuno di loro.

Art. 26 - Inizio e termine della garanzia

La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti a 5 anni dalla data di decorrenza della presente polizza. Qualora nel periodo precedente la data di effetto della presente assicurazione sia stata operante a favore dell'Ente Contraente altra polizza di Tutela Legale, la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto a suddetta polizza per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia. Ai fini della presente estensione retroattiva dell'assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli Assicurati - e di non essere a conoscenza di situazioni - che possano far supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli Assicurati stessi. Le garanzie sono altresì operanti per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di 2 (due) anni, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell'assicurazione indicato in polizza. Le garanzie restano operanti sino a completa definizione di ciascun sinistro, indipendentemente dalla durata dei relativi procedimenti e quindi, eventualmente, anche oltre i termini della garanzia postuma di cui al precedente comma. Si intendono inclusi anche gli eventuali successivi gradi di giudizio, che saranno perciò attivabili - e coperti anch'essi da garanzia assicurativa - indipendentemente dai termini temporali suddetti.

Art. 27 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, nonché nel territorio dell'Unione Europea e che in caso di giudizio siano trattate dall'Autorità giudiziaria degli stessi Paesi.

Art. 28 - Gestione del sinistro

Una volta ricevuta notifica e ottenuta approvazione di un Sinistro, l'Ufficio Gestione Sinistri farà il possibile per ottenere una soluzione amichevole della controversia. Qualora la stessa non venga ottenuta, e se i Sinistri dell'Assicurato presentano possibilità di esito positivo e, in ogni caso, quando un parere di difesa si rende necessario in sede di tribunale penale, la pratica sarà inviata al Legale scelto ai sensi dell'Art. 25 "Denuncia del sinistro e scelta del Legale".

La copertura assicurativa è operante anche per qualsiasi fase superiore dei procedimenti legali, sia civili che penali, se l'appello presenta possibilità di esito positivo, e soggetto ad accordo con l'Ufficio Gestione Sinistri. L'Assicurato potrebbe non raggiungere un compromesso della controversia direttamente con la controparte, in sede giudiziale o stragiudiziale, senza previa autorizzazione per iscritto dell'Ufficio Gestione Sinistri. Qualsiasi nomina di Consulenti Tecnici per una delle parti o di qualsiasi perito deve essere concordata con l'Ufficio Gestione Sinistri.

La Società non è responsabile per l'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

Art. 29 – Coesistenza con assicurazione R.C.

Qualora coesista un'assicurazione di responsabilità civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 3° comma c.c.

Art. 30 – Denuncia del sinistro e scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 7 (sette) giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del sinistro. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di

interessi con la Società. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. La Società non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti.

Qualora l'Assicurato od il Contraente omettano di adempiere all'obbligo di avviso di sinistro od eseguano tale segnalazione in ritardo si applica il secondo comma dell'art. 1915 c.c.

La prescrizione del diritto dell'Assicurato a percepire l'indennizzo decorre dal momento in cui l'Assicurato riceve per iscritto la richiesta di pagamento:

- delle competenze professionali, a saldo od in acconto, da parte dei propri legali, consulenti e periti,
- delle spese convenute in transazione o liquidate dal giudice in favore della controparte,
- delle altre spese relative a costi, oneri o prestazioni indennizzabili ai sensi della presente garanzia assicurativa.

Art. 31 - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine d'ogni periodo annuo d'assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio e cioè:

- Numero effettivo dei soggetti da assicurare suddiviso per le diverse Categorie.

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo è rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può comunque essere inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 32 - Individuazione degli Assicurati

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.

Art. 33 - Massimali di garanzia

La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:

Vedasi scheda di polizza

Art. 34 - Fondo Spese ed Onorari – Anticipo Indennizzi

La Società si impegna ad anticipare, dietro presentazione dei relativi giustificativi, una quota dell'indennizzo fino alla somma di €. 10.000,00 per evento. Gli anticipi delle spese sostenute dall'Assicurato verranno riconosciuti anche sui sinistri per i quali è possibile stabilire solo dopo la pronuncia di sentenza passata in giudicato se essi rientrano in garanzia, fatto salvo che dovranno comunque ricorrere le seguenti condizioni:

- che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dall'Assicurato presso il Contraente;
- che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dall'Assicurato ed il Contraente;

- che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;
- che la Società non abbia eccepito l'inoperatività della garanzia per dolo o colpa grave dell'Assicurato.

L'Assicurato si impegna, nei confronti della Società, a restituire a quest'ultima quanto da questa anticipato, qualora la sentenza passata in giudicato abbia accertato una delle ipotesi di esclusione di copertura previste dal contratto assicurativo.

LOTTO 7 – A.S.TER.

POLIZZA TUTELA LEGALE

stipulata tra

**A.S.TER. S.p.A.
VIA XX SETTEMBRE , 15 - 16121
GENOVA (GE)
C.F/P.IVA: 03825030103**

e

l'Impresa di Assicurazioni:

e le Coassicuratrici:

Decorrenza: ore 24 del 30/04/2017
Scadenza: ore 24 del 31/12/2019
Prima rata: ore 24 del 31/12/2017

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Società, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato

La persona fisica il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Contraente

La persona giuridica che stipula il contratto di assicurazione

Franchigia

La parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato

Indennizzo:

La somma dovuta dalla Società al Contraente e/o beneficiario in caso di sinistro

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro

Scoperto

La parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato

Sinistro

L'insorgenza del caso assicurativo intendendosi per tale il verificarsi del fatto dannoso cioè l'insorgere della controversia per la quale è prevista l'assicurazione

Società

L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, identificati nei documenti di polizza, quanto a questi ultimi e limitatamente ad essi, i quali si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente

SCHEDA DI ASSICURAZIONE

Elementi per il calcolo del premio

Assicurati	N° assicurati	Premio lordo pro capite	Premio Lordo Totale
Componenti Consiglio Amm.ne	3	€.	€.
Direttore generale	1	€.	€.
Dirigenti	3	€.	€.
Dipendenti	376	€.	€.

Limiti di indennizzo

Massimale per persona	€ 50.000,00
Limite di indennizzo annuo	€ 500.000,00

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 2- Durata del contratto.

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30/04/2017 fino alle ore 24 del 31/12/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Tuttavia al Contraente è concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2020 alle medesime condizioni economiche e normative), con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2020.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

Art. 3- Pagamento del premio e decorrenza garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 30/04/2017-31/12/2017) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4- Altre assicurazioni.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per la copertura dei rischi assicurati con la presente polizza, salvo darne comunicazione a tutti gli assicuratori in caso di sinistro.

Art. 5- Forma delle comunicazioni del Contraente.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 6- Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modifica delle condizioni contrattuali.

A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

Art. 7- Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato per il tramite del Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro trenta giorni lavorativi da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza.

Nella denuncia di sinistro, l'Assicurato deve esporre le circostanze di tempo e di luogo a sua conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate. A seguito della denuncia di sinistro l'Assicurato dovrà indicare alla Società il nominativo del legale prescelto per la difesa.

La Società, con il consenso dell'Assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile informazione nonché copia di atti e documenti.
Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito.

Art. 9 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società con cadenza semestrale si impegna a fornire al Contraente o al broker il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro
- data di accadimento
- nominativo di controparte (se consentito)
- importo pagato
- importo riservato
- importo franchigia

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica (gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate).

Art. 10 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A.R. dall'una all'altra Parte, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 12 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente ed all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 14 - Foro competente.

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 15 - Broker incaricato

Alla Società Marsh S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).

Art. 17 - Mediazione ai sensi del DLgs. n°28 del 04.03.2010

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell' Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'ari. 5 comma 4 lettera 1) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla Controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le Parti entro i termini previsti. In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1° comma dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.

Art. 18 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge Nr. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI

Art. 19 - Assicurati

La presente Assicurazione ha per oggetto il Patrocinio Legale che la Contraente intende riconoscere agli Amministratori nonché al personale Dirigente e Dipendente ai sensi di Legge, Regolamento o Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro.

Rivestono la qualifica d'Assicurato ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza:
(Vedasi scheda di offerta)

A maggior precisazione, e comunque a titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono comprese in garanzia tutte le attività e funzioni svolte dalle suddette figure a servizio e nell'interesse dell'Ente Contraente, anche quando si trovano presso altri Enti, Società o organi collegiali in rappresentanza o su designazione dell'Ente Contraente stesso.

Art. 20 - Condizioni di operatività della copertura

La presente copertura opererà nelle seguenti ipotesi:

- che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dall'Assicurato presso il Contraente;
- che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dall'Assicurato ed il Contraente;
- che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;
- che sia stata riconosciuta l'assenza del dolo e della colpa grave dell'Assicurato.

Art. 21 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga, fino all'importo del Massimale indicato nella Scheda di Copertura, a tenere indenne l'Assicurato degli oneri che lo stesso è tenuto a pagare ai sensi di Legge, Regolamento o Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro in quanto Spese Legali come specificato all'Articolo 22, sostenute per la difesa, patrocinio, assistenza od onorari di periti per qualsiasi Assicurato, sia che le stesse siano sostenute in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti d'ufficio, in caso di assenza di conflitto di interesse tra gli Assicurati ed il Contraente, ed escludendo qualsiasi spesa legale che l'Assicurato debba pagare a seguito di sentenza di condanna di un tribunale penale. Per quanto riguarda i procedimenti penali si intendono espressamente compresi nella garanzia anche le spese derivanti da procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati sopra indicati per ipotesi di reato con imputazione dolosa a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza della "notitia criminis". In caso di apertura di un procedimento amministrativo-contabile (Corte dei Conti) a carico di uno o più Assicurati, la Società rimborserà le Spese Legali sostenute dall'Assicurato o dal Contraente per la difesa dell'Assicurato contro l'accusa di Responsabilità Amministrativa, a patto che il procedimento legale si concluda a favore dello stesso con proscioglimento o archiviazione nella fase pre-processuale.

Ricorrendo le condizioni indicate al precedente art. 20, la copertura assicurativa opera pertanto anche per il rimborso delle spese liquidate dal giudice ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2, nonché per i casi di compensazione delle spese tra le parti, parzialmente o per intero, nei casi previsti dall'art. 31, 3 comma del Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174, "Codice di Giustizia Contabile".

In caso di condanna da parte di qualsiasi tribunale, di qualsivoglia Assicurato per dolo o colpa grave la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato stesso, per le somme anticipate in quanto Spese Legali sostenute per la difesa di tali casi.

Art. 22 - Spese comprese nell'assicurazione

La garanzia si intende operante per:

- a) la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- b) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, anche se conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- c) l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi nello svolgimento dell'attività lavorativa.
- d) le spese a carico dell'ente nei giudizi di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto avanti la Corte dei Conti o altri Organi di giustizia amministrativa. Per i fatti di cui sopra la Società rimborserà le spese legali e peritali una volta accertata l'assenza di dolo o colpa grave dell'Assicurato.
- e) "Pacchetto Sicurezza": D. Lgs 81/2008:
 Le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri: Legali Rappresentanti, Dirigenti, Preposti, Medico Competente, Responsabili dei Servizi di Prevenzione, Lavoratori Dipendenti.
 Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti sopra citati e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia, per:
 - I) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
 - II) l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
 Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i su elencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.
- a) Tutela della Privacy (L. 675/96 e D. Lgs. 196/03)
 Le garanzie vengono prestate a favore del Contraente a tutela dei diritti del Titolare del trattamento e del Responsabile/i del trattamento a condizione che il Titolare del trattamento abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti di legge.
 Le garanzie valgono per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui sopra, affidati dal Contraente su espressa delega scritta, per:
 - I. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
 - II. la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
 - III. la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto al CAPO VI, Art. 29 della Legge 675/96 e s.m.i.; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ., gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile.
- b) Estensione in materia di inquinamento (D.Lvo 152/2006 Testo Unico dell'Ambiente)
- c) L'Assicurazione si intende estesa a favore degli Assicurati in relazione alla difesa nei procedimenti penali ed amministrativi derivanti dalla applicazione della legislazione in materia

di inquinamento, come previsto dal D.Lvo 152/2006 Testo Unico dell'Ambiente. Tale garanzia si intende prestata limitatamente ai suddetti procedimenti relativi all'irrogazione di sanzioni pecuniarie superiori a € 250,00.

- d) gli arbitrati o l'azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche o private, per polizze infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall'Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata a far valere il diritto all'indennizzo e/o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi. Sono escluse le controversie con la Società medesima.
- e) le controversie nell'ambito della circolazione stradale con mezzi dell'Ente Contraente o di proprietà privata semprechè in connessione all'espletamento delle mansioni svolte per l'Ente di appartenenza per:
 - a. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni in caso di incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Art. 24 - Esclusioni

La garanzia non si intende operante per:

- a) per fatti conseguenti a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- b) le controversie originate da eventi di circolazione terrestre o di navigazione salvo per quanto riguarda gli assicurati persone fisiche;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- e) per controversie tra Dipendenti e Amministratori o tra Assicurati.
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n.990 e successive modifiche;
- i) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- k) per fatti addebitabili a dolo e/o colpa grave delle persone assicurate accertati con sentenza passata in giudicato;
- l) Qualsiasi Sinistro relativo e/o derivante da qualsiasi causa, evento o circostanza verificatasi prima della data di decorrenza della polizza e nota all'Assicurato alla decorrenza della polizza e che possa ragionevolmente dare luogo a Sinistro o a procedura legale contro l'Assicurato;
- m) per le controversie relative alla difesa di responsabilità dell'Ente Contraente avanti al TAR o al Giudice Ordinario.

Art. 25 - Verificarsi del Sinistro e Corresponsabilità

Ai fini pratici, si intendono singoli Sinistri:

- a) controversie promosse da o contro più di una persona e che prevedano richieste identiche o tra loro connesse;
- b) indagini o rinvii a giudizio contro uno o più Assicurati e derivanti dallo stesso evento o fatto.

In tali casi, quando uno o più Assicurati sono coinvolti nello stesso evento, la copertura è operante per tutti gli Assicurati coinvolti, ma il Massimale non dovrà eccedere la somma dei Massimali individuali e sarà comunque soggetto ad un Massimale stabilito nella Scheda di

Copertura per ogni evento, che sarà diviso per il numero degli Assicurati, indipendentemente dal numero delle cause o delle spese sostenute da ognuno di loro.

Art. 26 - Inizio e termine della garanzia

La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti a 5 anni dalla data di decorrenza della presente polizza. Qualora nel periodo precedente la data di effetto della presente assicurazione sia stata operante a favore dell'Ente Contraente altra polizza di Tutela Legale, la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto a suddetta polizza per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia. Ai fini della presente estensione retroattiva dell'assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli Assicurati - e di non essere a conoscenza di situazioni - che possano far supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli Assicurati stessi. Le garanzie sono altresì operanti per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di 2 (due) anni, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell'assicurazione indicato in polizza. Le garanzie restano operanti sino a completa definizione di ciascun sinistro, indipendentemente dalla durata dei relativi procedimenti e quindi, eventualmente, anche oltre i termini della garanzia postuma di cui al precedente comma. Si intendono inclusi anche gli eventuali successivi gradi di giudizio, che saranno perciò attivabili – e coperti anch'essi da garanzia assicurativa – indipendentemente dai termini temporali suddetti.

Art. 27 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, nonché nel territorio dell'Unione Europea e che in caso di giudizio siano trattate dall'Autorità giudiziaria degli stessi Paesi.

Art. 28 - Gestione del sinistro

Una volta ricevuta notifica e ottenuta approvazione di un Sinistro, l'Ufficio Gestione Sinistri farà il possibile per ottenere una soluzione amichevole della controversia. Qualora la stessa non venga ottenuta, e se i Sinistri dell'Assicurato presentano possibilità di esito positivo e, in ogni caso, quando un parere di difesa si rende necessario in sede di tribunale penale, la pratica sarà inviata al Legale scelto ai sensi dell'Art. 25 "Denuncia del sinistro e scelta del Legale".

La copertura assicurativa è operante anche per qualsiasi fase superiore dei procedimenti legali, sia civili che penali, se l'appello presenta possibilità di esito positivo, e soggetto ad accordo con l'Ufficio Gestione Sinistri. L'Assicurato potrebbe non raggiungere un compromesso della controversia direttamente con la controparte, in sede giudiziale o stragiudiziale, senza previa autorizzazione per iscritto dell'Ufficio Gestione Sinistri. Qualsiasi nomina di Consulenti Tecnici per una delle parti o di qualsiasi perito deve essere concordata con l'Ufficio Gestione Sinistri.

La Società non è responsabile per l'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

Art. 29 – Denuncia del sinistro e scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 7 (sette) giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del sinistro. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. La Società non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti.

Qualora l'Assicurato od il Contraente omettano di adempiere all'obbligo di avviso di sinistro od eseguano tale segnalazione in ritardo si applica il secondo comma dell'art. 1915 c.c.

La prescrizione del diritto dell'Assicurato a percepire l'indennizzo decorre dal momento in cui l'Assicurato riceve per iscritto la richiesta di pagamento:

- delle competenze professionali, a saldo od in acconto, da parte dei propri legali, consulenti e periti,
- delle spese convenute in transazione o liquidate dal giudice in favore della controparte,
- delle altre spese relative a costi, oneri o prestazioni indennizzabili ai sensi della presente garanzia assicurativa.

Art. 30 - Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile

Qualora coesista un'assicurazione di responsabilità civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 3° comma c.c.

Art. 31 - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine d'ogni periodo annuo d'assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio e cioè:

- Numero effettivo dei soggetti da assicurare suddiviso per le diverse Categorie.

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo è rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può comunque essere inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 32 - Individuazione degli Assicurati

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.

Art. 33 - Massimali di garanzia

La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:

Vedasi scheda di polizza

Art. 34 - Fondo Spese ed Onorari – Anticipo Indennizzi

La Società si impegna ad anticipare, dietro presentazione dei relativi giustificativi, una quota dell'indennizzo fino alla somma di €. 10.000,00 per evento. Gli anticipi delle spese sostenute dall'Assicurato verranno riconosciuti anche sui sinistri per i quali è possibile stabilire solo dopo la

pronuncia di sentenza passata in giudicato se essi rientrano in garanzia, fatto salvo che dovranno comunque ricorrere le seguenti condizioni:

- che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dall'Assicurato presso il Contraente;
- che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dall'Assicurato ed il Contraente;
- che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;
- che la Società non abbia eccepito l'inoperatività della garanzia per dolo o colpa grave dell'Assicurato.

L'Assicurato si impegna, nei confronti della Società, a restituire a quest'ultima quanto da questa anticipato, qualora la sentenza passata in giudicato abbia accertato una delle ipotesi di esclusione di copertura previste dal contratto assicurativo.

LOTTO 5 – A.S.TER. S.p.A.

POLIZZA

KASKO

stipulata tra

A.S.TER. S.p.A.

e

l'Impresa di Assicurazioni:

e le Coassicuratrici:

Decorrenza: ore 24,00 del 31/12/2016

Scadenza: ore 24,00 del 31/12/2019

Prima Rata: ore 24,00 del 31/12/2017

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione	il contratto di assicurazione;
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Società	l'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, identificati nei documenti di polizza, quanto a questi ultimi e limitatamente ad essi, i quali si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente;
Polizza	il documento che prova l'assicurazione;
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Broker	il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del contratto;
Franchigia	la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
Scoperto	la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente/Assicurato	A.S.TER. S.p.A.
Domicilio	Via XX Settembre 15 – 16121 Genova
Codice Fiscale/Partita Iva	03825030103
Massimali a Primo Rischio Assoluto	€ 10.500,00 per autovettura € 3.000,00 per motoveicolo
Conteggio Premio	Kilometri anticipati 15.000 x €.....
Durata ed effetto:	decorrenza dalle ore 24,00 del 31/12/2016 scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2019 frazionamento annuale

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 2 – Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2016 fino alle ore 24 del 31/12/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Tuttavia al Contraente è concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2020) alle medesime condizioni economiche e normative, con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2020.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 31/12/2016-31/12/2017) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa..

Art. 4 - Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per la copertura dei rischi assicurati con la presente polizza, salvo dare comunicazione a tutti gli assicuratori in caso di sinistro.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni del Contraente.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 6 – Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modifica delle condizioni contrattuali.

A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

Art. 8 - Obblighi in caso di sinistro

I sinistri debbono essere denunciati per iscritto alla Società, entro 30 giorni da quando l'Ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza, con l'indicazione della presumibile entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni. Nei casi di particolare gravità l'Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile.

Limitatamente alla garanzia Furto ed Eventi Socio-Politici, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia all'Impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile. Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

Art. 9 – Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società con cadenza semestrale si impegna a fornire al Contraente o al broker il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro
- data di accadimento
- nominativo di controparte (se consentito)
- importo pagato
- importo riservato
- importo franchigia

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica (gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate).

Art. 10 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,

- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A.R. dall'una all'altra Parte, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 12 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 13 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente ed all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 14 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 15 – Broker incaricato

Alla Società Marsh S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs. 175/95 e s.m.i.).

Art. 17 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei veicoli per i quali è operante l'assicurazione, conseguenti a:

- KASKO - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica sia su area privata;
- INCENDIO - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio o esplosione, azione del fulmine;
- FURTO - (totale o parziale) e rapina consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina nonché i danni da scasso, anche se prodotti allo scopo di asportare oggetti contenuti nel veicolo medesimo e non assicurati ; sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina;
- EVENTI SOCIO-POLITICI - quali tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio. Sono compresi i danni derivanti da atti vandalici con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento ed in nesso causale con lo stesso;
- EVENTI NATURALI - quali inondazioni, alluvioni, tempeste di vento, cicloni, tifoni, trombe d'aria, uragani, caduta di grandine e di neve, mareggiate, terremoti, maremoti, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche ed esplosioni naturali;
- EVENTI DIVERSI - quali rottura di ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere.

Quanto sopra premesso, resta inteso che:

- l'assicurazione deve intendersi estesa ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui i veicoli sono destinati, purché ai medesimi incorporati e validamente fissati, con eccezione della garanzia Kasko per la quale i danni ai detti impianti, dispositivi ed attrezzature, si intendono assicurati solo se verificatisi in seguito e congiuntamente ad un sinistro indennizzabili a termini di polizza;
- sono esclusi dalla garanzia gli accessori fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili.

Veicoli assicurati

Devono intendersi assicurati i seguenti veicoli:

- i veicoli usati dagli Amministratori purché non risultino intestate al P.R.A. a nome del Contraente – per i soli rischi conseguenti all'uso delle stesse per conto del Contraente, per ragioni inerenti l'espletamento del mandato ricoperto, compresi i rischi derivanti dal compimento del tragitto per recarsi dal proprio domicilio alla sede di attività e viceversa;
- i veicoli usati dai Consiglieri purché non risultino intestate al P.R.A. a nome del Contraente per i soli rischi conseguenti all'uso delle stesse, per conto e su autorizzazione del Contraente, per ragioni inerenti l'espletamento del mandato ricoperto;
- i veicoli usati dai dipendenti del Contraente purché non risultino intestate al P.R.A. a nome del Contraente - per i soli rischi conseguenti all'uso delle stesse, per conto e su autorizzazione del Contraente medesimo, per l'esecuzione di prestazioni di servizio/trasferta per il tempo strettamente necessario al loro espletamento;
- i veicoli di proprietà di borsisti, incaricati, consulenti e componenti di commissioni, che prestano la loro opera per conto del Contraente, per i soli rischi conseguenti all'uso delle stesse per l'espletamento dei rispettivi incarichi.

Il contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio di polizza si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti, ove il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo della trasferta/servizio;
- generalità della persona autorizzata alla trasferta/servizio;
- numero dei chilometri percorsi.

Tali registri o documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli.

Art. 1 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- verificatisi durante la partecipazione dei veicoli a gara o competizioni sportive e alle relative prove;
- limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, salvo se conseguenti a furto totale.

Altresì, limitatamente alla garanzia kasko, l'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente, dell'Assicurato e/o Conducente;
- determinati da vizi di costruzione;
- cagionati da operazioni di carico e scarico;
- subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano, nonchè di traino che non riguardi roulettes o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
- riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camera d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.

Art. 2 - Forma dell'assicurazione

Le garanzie tutte della presente polizza sono prestata nella forma "a primo rischio assoluto" fino a concorrenza dell'importo di €. 10.500,00 per ciascuna autovettura assicurata e di € 3.000,00 per ciascun motociclo assicurato.

Pertanto al presente contratto non si applica il disposto dell'art. 1907 del C.C..

Art. 3 - Riparazione-sostituzione "in natura" delle cose rubate o danneggiate.

La Società ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.

Art. 4 - Determinazione dell'ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate

Salvo il disposto dell'art. 3 della presente Sezione, il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modificazione, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonchè le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.
- l'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Art. 5 - Liquidazione del danno - nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo tra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Direzione dell'Impresa, ovvero di quello dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le Parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo è a carico della parte totalmente soccombente; negli altri casi essa viene suddivisa fra Società e Assicurato in parti uguali.

Art. 6 - Pagamento dell'indennizzo

La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno presso la sede della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici, la Società rimborsa il danno semprechè l'Assicurato abbia prodotto copia autentica della denuncia presentata all'Autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o

rapinato, rilasciato dalla stessa Autorità e, nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo, rilasciati dagli Uffici competenti. La Società, in caso di furto parziale e/o furto totale e/o danno kasko, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

- il certificato di chiusa istruttoria dei danni subiti dal veicolo;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo.

Art. 7 - Recuperi

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società. Il valore di quanto recuperato realizzato prima del pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito dall'art. 20) si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perchè questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Art. 8 - Regolazione del premio

Il premio lordo è stabilito in ragione di €.....per ciascun chilometro di percorrenza coperta dai veicoli assicurati, per ragioni di trasferta, adempimenti di servizio o mandato, per conto e su autorizzazione del Contraente.

Il premio è convenuto totalmente in base all'anzidetto elemento variabile e viene anticipato in via provvisoria nell'importo lordo di €..... calcolato sulla base di una percorrenza annua di km 15.000.

Esso viene regolato, al termine di ciascun periodo assicurativo annuo o dalla minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute, durante il medesimo periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo di €..... pari al 75% del premio anticipato.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l'ammontare complessivo dei chilometri percorsi per i motivi sopra indicati dai veicoli assicurati, affinché si possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Il pagamento dell'eventuale differenza attiva risultante dalla regolazione deve essere eseguito dal Contraente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della citata appendice.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento della differenza attiva dovuta da parte del Contraente, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa sino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi.

E' fatto salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

A) Rottura dei cristalli

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono escluse dalla garanzia le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque il danno allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere. Relativamente alla presente estensione devono intendersi escluse sia l'applicazione dei disposti di cui all'art. 1907 del Codice Civile, sia quella dello scoperto con il minimo non indennizzabile previsti per le garanzie tutte di polizza.

B) Colpa grave

A maggior precisazione di quanto previsto dalle "norme che regolano l'assicurazione incendio-furto-kasko", devono intendersi compresi in garanzia i danni derivanti dagli eventi assicurati a termini di polizza anche se conseguenti a colpa grave dell'Assicurato.

C) Rivalsa - diritto di surrogazione

La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 c.c., rinunciando ad esercitarlo nei confronti del Conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETA'

.....

PROGETTAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 CON DECORRENZA 31.12.2016 – 31.12.2019 PER ALCUNI SERVIZI ASSICURATIVI PERIL COMUNE DI GENOVA E PER ASTER GENOVA S.P.A., E SUDDIVISA IN NOVE LOTTI

a) Relazione tecnica-illustrativa

Fra i compiti istituzionali del Settore Stazione Unica Appaltante - Settore Acquisti è compreso anche quello di garantire le varie coperture assicurative necessarie per il regolare funzionamento degli uffici comunali.

Le attuali polizze di copertura andranno a scadere entro il 31.12.2016 ad eccezione per la RC patrimoniale che scadrà il 30.03.2017 e per la tutela legale del Comune di Genova e di Aster S.p.A., che scadranno il 30.04.2017 ma che si è ritenuto di associare alla presente procedura.

Anche le polizze stipulate da Aster Genova S.p.A. andranno a scadere in pari data, pertanto, la predetta società ha chiesto di procedere per proprio conto all'individuazione dei nuovi contraenti, con le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016, in virtù della convenzione sottoscritta tra la Prefettura, il Comune di Genova e le Società aderenti, in data 18/09/2012 con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Genova, Dott. Vincenzo Del Regno, Repertorio 67397, registrata il 25/09/2012 al n. 14296 serie 1T e prorogata in ultimo in data 23.12.2015.

E' necessario quindi predisporre tutti gli atti per individuare in tempo utile i nuovi aggiudicatari, in quanto in considerazione degli importi posti a base di gara dovrà essere espletata una procedura pubblica aperta, divisa in nove lotti nel modo seguente:

Polizza/Ramo	Numero lotto	Contraente
Infortunati	1	A.S.TER. S.p.A.
RCA	2	Comune di Genova
RCA	3	A.S.TER. S.p.A.
Kasko	4	Comune di Genova
Kasko	5	A.S.TER. S.p.A.
Tutela legale	6	Comune di Genova
Tutela legale	7	A.S.TER. S.p.A.
RC Patrimoniale	8	Comune di Genova
Mostre	9	Comune di Genova

Al fine di ottenere maggiori economie di scala si è ritenuto di stabilire una durata di 36 mesi dei relativi contratti (eccezion fatta per la polizza RC Patrimoniale che avrà durata di 33 mesi e un giorno a partire dal 30.03.2016 e per le polizze tutela legale del Comune di Genova e di Aster S.p.A. che avranno una durata di 32 mesi) stabilendo la scadenza per tutte al 31.12.2019.

Si è ritenuto inoltre opportuno inserire l'opzione per i committenti di richiedere la prosecuzione del servizio, per una sola volta e fino alle ore 24 del 31/12/2020, alle stesse condizioni economiche e contrattuali oggetto di offerta.

E' inoltre prevista, fin dalla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 del predetto art. 106 ed in ogni caso non superiore a mesi sei; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per i committenti.

Inoltre, tenuto conto della rilevanza anche economica dei contratti assicurativi da stipulare, sono stati inseriti i seguenti requisiti d'ammissione:

A) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

B) dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2013/2014/2015, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno € 100.000.000,00. Tale importo è richiesto per la partecipazione anche cumulativa a più lotti salvo per il Ramo Tutela Legale (Lotti 6 e 7), in relazione al quale è richiesta una raccolta premi pari ad almeno € 2.000.000,00 complessivi

oppure, in alternativa

possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito

C) dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio 2013/2014/2015.

b) Calcolo della spesa

L'importo a base di gara per ciascun lotto è stato stabilito dal broker Marsh sulla base di indagini di mercato e tenuto conto dell'andamento del rischio relativamente a ciascuna polizza.

La base d'asta risulta la seguente:

Polizza/Ramo	Numero lotto	Contraente	Importo annuale a base d'asta (comprensivo di ogni imposta e onere)
Infortuni	1	A.S.TER. S.p.A.	€. 50.000,00
RCA	2	Comune di Genova	€. 232.000,00
RCA	3	A.S.TER. S.p.A.	€. 140.000,00
Kasko	4	Comune di Genova	€. 25.000,00
Kasko	5	A.S.TER. S.p.A.	€. 5.000,00
Tutela legale	6	Comune di Genova	€. 105.000,00
Tutela legale	7	A.S.TER. S.p.A.	€. 31.000,00
RC Patrimoniale	8	Comune di Genova	€. 120.000,00
Mostre	9	Comune di Genova	€. 102.000,00

L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la sua presunta intera durata, compresa l'opzione di cui infra (31/12/2016-31/12/2020) è di € 3.166.027,40, di cui 2.356.027,40 per il periodo triennale iniziale (31/12/2016-31/12/2019 e 30.04.2017 – 31.12.2019 per le polizze tutela legale del Comune di Genova e di Aster S.p.A. e 30.03.2017 – 31.12.2019 per la polizza RC Patrimoniale per il Comune di Genova) e di € 810.000,00 per l'eventuale prosecuzione di un anno (31/12/2019-31/12/2020).

c) Costi della sicurezza

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.

d) modalità di asaggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 poiché le condizioni di prestazione del servizio hanno caratteristiche standardizzate e non presentano sostanziali elementi di tecnicità ed innovazione rispetto alle condizioni definite dal mercato, a favore del concorrente che avrà offerto il premio annuale più basso, secondo il modulo offerta allegato per ciascun lotto al presente disciplinare.

e) Quadro economico dell'appalto:

QUADRO ECONOMICO APPALTO DI SERVIZI		
1	Importo complessivo previsto comprensivo delle imposte e dell'eventuale espletamento di opzioni di ripetizione	€ 3.166.027,40
2	Costi relativi alla sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso complessivi, comprensivi dell'eventuale espletamento dell'opzione di ripetizione	€ 0
3	Spese pubblicità gara (ipotizzate)	€ 6.000,00
5	Contributo AVCP	€ 1.710,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 3.173.737,40

Il Rup

Dr. Alessio Canepa

LOTTO 9 - COMUNE DI GENOVA

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA GIACENZA
ED I PRESTITI DI OPERE D'ARTE
(FINE ART)**

stipulata
tra

COMUNE DI
GENOVA

e

l'Impresa di Assicurazione e
le Coassicuratrici

Decorrenza: ore 24,00 del 31/12/2016

Scadenza : ore 24,00 del 31/12/2019

Prima rata: ore 24 del 31/12/2017

DESCRIZIONE DEI RISCHI UBICATI IN GENOVA

Somme assicurate su base "stima accettata" in **Euro 1.411.295.897,00** relativamente ai beni oggetto d'inventariazione e valorizzazione; per tutti gli altri beni le somme assicurate sono "a valore commerciale"

	CENTRO ANALITICO	MUSEO	VALORE POLIZZA
Musei di Strada Nuova	UBICAZIONE A)	Palazzo Rosso - Via Garibaldi 18 - GE	€ 255.175.960,00
	UBICAZIONE B)	Palazzo Bianco e Tursi - Via Garibaldi 9 e 11 -GE [compresi i seguenti dipinti dati in comodato d'uso: 1) Paolo Caliari detto il Veronese "Susanna al bagno" - val. € 6.000.000,00; 2) Paris Bordon "Matrimonio Mistico di S. Caterina" val. € 8.000.000,00 scad . nov. 2023]	€ 247.173.000,00
	UBICAZIONE C)	Palazzo Tursi - Sala Paganiniana Via Garibaldi, 9 -GE [apposita vetrina climatizzata esistente: 1) violino di Bartolomeo Giuseppe Guarneri detto "del Gesù" denominato "Il Cannone", appartenuto a Niccolò Paganini val. ass. € 10.000.000,00; 2) violino costruito da Jean Baptiste Vuillaume, detto "Il Sivori" Vuillaume val. ass. € 180.000,00; 3) Cimeli paganiniani val. ass. € 40.000,00	€ 10.220.000,00
	UBICAZIONE D)	Centro di Documentazione per la Storia dell'Arte e dell'Immagine - Via ai quattro canti di San Francesco, 49 - 51 - GE	€ 1.233.300,00
	UBICAZIONE D bis	Materiale "Fondo Tassio" di pertinenza Centro di Documentazione conservato presso la Direzione Settore Musei e Biblioteche Largo Pertini, 4 - GE e presso Emporio di Via del Campo 29 r - GE	€ 100.000,00
Musei del centro	UBICAZIONE E)	Museo di Sant'Agostino - P.za Sarzano, 35 r - GE	€ 34.912.300,00
	UBICAZIONE F)	Galata Museo del Mare - Calata De Mari, 1 (Darsena/Porto Antico) - GE	€ 79.051.800,00
	UBICAZIONE G)	Castello D'Albertis/ Museo delle Culture del Mondo - C.so Dogali, 18 - GE	€ 1.549.000,00
	UBICAZIONE H)	Museo di Arte Contemporanea Villa Croce Via Jacopo Ruffini, 3 - GE	€ 7.524.680,00
	UBICAZIONE I)	Museo di Storia Naturale Giacomo Doria - Via Brigata Liguria, 9 - GE	€ 10.733.000,00

	UBICAZIONE L)	Museo del Risorgimento Istituto Mazziniano - Via Lomellini, 11 - GE	€ 52.123.250,00
	UBICAZIONE M)	Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone - P.zzale Mazzini, 4 - GE	€ 440.255.900,00
	UBICAZIONE N)	Museo del Tesoro della Cattedrale P.za San Lorenzo - GE	€ 15.000.000,00
	UBICAZIONE O)	Archivio Storico - Palazzo Ducale P.za Matteotti, 10 - GE	€ 39.013.820,00
Musei del ponente	UBICAZIONE P)	Museo di Archeologia Ligure - Via Pallavicini, 11 - GE - Pegli	€ 42.523.440,00
	UBICAZIONE Q)	Museo Navale di Pegli - P.za Bonavino, 7- GE - Pegli	€ 21.000.000,00
	UBICAZIONE R)	Museo di Storia e Cultura Contadina, Salita al Garbo, 43 - GE - Rivarolo	€ 744.130,00
Musei del levante	UBICAZIONE S)	Raccolte Frugone Via Capolungo, 9 - GE Nervi	€ 15.000.000,00
	UBICAZIONE T)	Galleria d'Arte Moderna Via Capolungo, 3 - GE - Nervi. [Si precisa che l'opra "Enrico VII re d'Inghilterra seduto sul trono di Caterina d'Aragona gli si getta ai piedi alla presenza dei legati pontifici" di Luigi Sabatelli e di pertinenza della GAM si trova esposta nellai rappresentanza della Prefettura di Genova"]	€ 40.779.950,00
	UBICAZIONE U)	Museo Giannettino Luxoro Viale Mafalda di Savoia, 3 GE - Nervi	€ 14.683.000,00
Depositi vari	UBICAZIONE V)	Depositeria Civica Via Chiusone, 1 - GE Sampierdarena in alternativa ubicazioni: A - B - E - F - G - H - Q - T - Wolfsoniana, Biblioteca berio e De Amicis	€ 26.385.250,00
	UBICAZIONE Z)	Deposito Via Oristano - GE - in alternativa ubicazioni A -B - L - T	€ 44.000,00
	UBICAZIONE W)	Deposito via Bracelli 128 r - 130 r - GE	€ 10.000,00
	UBICAZIONE W1)	Provincia di Genova - P.zzale Mazzini, 2 - GE Sala di rappresentanza della Provincia che si trova nella porzione della Prefettura n. 3 arazzi del XVII sec. di Mortlake rappresentanti le stagioni ed esposti a rotazione con gli altri 3 che si trovano a Palazzo Rosso	€ 1.650.000,00
	UBICAZIONE W2)	Biblioteca Istituto Mazziniano Via del Seminario - GE	€ 430.000,00
	UBICAZIONE W3	Biblioteca Popolare Via Garibaldi, 20	€ 180.000,00
	UBICAZIONE W4	Biblioteca del Centro Ligure di Storia Sociale presso il Centro Ligure di Storia Sociale - p.za Matteotti - Palazzo Ducale [in attesa di trasferimento in ubicazione in fase di individuazione]	€ 169.764,00

	UBICAZIONE W5)	Sartoria Storica Via Digione 1 - GE [Esistono costumi ed accessori da utilizzare per manifestazioni e cortei storici. La copertura si intende estesa all'utilizzo dei beni durante lo svolgimento delle manifestazioni e dei cortei storici].	€ 233.655,00
	UBICAZIONE W6)	Immobili non identificati, per giacenza in alternativa alle ubicazioni da A a W3 - W5 + Ubicazioni 1 - Ubicazione 2	€ 10.000.000,00 max € 2.500.000,00 per ogni singolo immobile
	UBICAZIONE W7)	Palazzo Ducale P.za Matteotti, 9 - GE, per giacenza in alternativa alle ubicazioni da A a W3 - W4 + Ubicazioni 1 - Ubicazione 2	€ 20.000.000,00
	Totale somme Musei escluse Ubicazioni V - W 6 - W 7		€ 1.331.513.949,00
	UBICAZIONE 1)	Biblioteca Berio Via del Seminario, 16 - GE	€ 85.259.764,00
	UBICAZIONE 2)	Biblioteca De Amicis - Porto Antico Magazzini del cotone - GE	€ 350.000,00
	Totale somme assicurative Biblioteche		€ 85.609.764,00
	TOTALE		€ 1.417.123.713,00

COMODATI OPERE DI SOGGETTI TERZI		
UBICAZIONE	Accademia Ligustica Largo Pertini, 4 - GE Scadenza contratto : 28/02/2021	€ 20.160.300,00
	comodati: Rami Giustiniani	€ 279.000,00
	comodato: De Angelis	€ 140.400,00
UBICAZIONE	Collezione Wolfson di proprietà della Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura - Via Serra Gropallo, 4 - GE Nervi, Depositeria Civica, GAM, Palazzo Ducale, Mu-Ma Museo del Mare. Scadenza contratto : 1/01/2018	€ 10.062.672,00
UBICAZIONE	Fondo Patrone - Consiglio Medio modelli navali (Via Sestri 34 - Via Agostino 33 - 35 GE Scadenza contratto 1/6/2018	€ 80.000,00

UBICAZIONE	Biblioteca dell'Attore Bibl. Berio (Via del Seminario) Depositera (Via Chiusone) , Museo di Sant'Agostino Scadenza contratto 6/06/2021	€ 1.600.000,00	
UBICAZIONE	A - B - C - D - D bis - E - F - G - H - I - L - M - O - P - Q - T - V - Biblioteca UB 1	€ 6.179.031,00	
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 38.501.403,00	€ 1.455.625.116

SISTEMI DI PREVENZIONE

	MUSEO	ANTINCENDIO	TVCC	ANTINTRUSIONE	RISCALDAMENTO	CONDIZIONAMENTO
Musei di Strada Nuova	Palazzo Rosso - Via Garibaldi, 18 - GE	PRESENTE	PRES ENTE	PRESENTE	PRESENTE	PARZIALE
	Palazzo Bianco e Tursi - Via Garibaldi, 9 - 11 GE	PRESENTE	PRES ENTE	PRESENTE	PRESENTE	PARZIALE
	Palazzo Tursi - Sala Paganiniana - Via Garibaldi, 9 -GE	PRESENTE	PRES ENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
	Centro di Documentazione per la Storia dell'Arte e dell'Immagine - Via ai quattro canti di San Francesco, 49 - 51 - GE	PRESENTE	PRES ENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
	Centro di Documentazione Emporio Tasso via del campo - GE	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE
Musei del centro	Museo di Sant'Agostino - P.za Sarzano, 35 - GE	PRESENTE	PRES ENTE	PRESENTE	PRESENTE	PARZIALE
	Galata Museo del Mare - Calata De Mari, 1 - GE (Darsena/Porto Antico) GE	PRESENTE	PRES ENTE	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE
	Castello D'Albertis Corso Dogali 18 - GE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
	Museo di Arte Contemporanea Villa Croce Via Jacopo Ruffini, 3 - GE	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE	PRESENTE	PARZIALE
	Museo di Storia Naturale - Via Brigata Liguria, 9 - GE	PRESENTE	PRES ENTE	PRESENTE	PRESENTE	ASSENTE
	Istituto Mazziniano (Museo del Risorgimento e Archivio) - Via Lomellini 11 - GE	PRESENTE	PRES ENTE	PRESENTE	PRESENTE	PARZIALE
	Biblioteca Istituto Mazziniano - Via del Seminario 10 quarto	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE

	piano -GE					
	Biblioteca Popolare - Via Garibaldi, 20 - (GE)	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE	PRESENTE	ASSENTE
	Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone - P.zzale Mazzini, 4 - GE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	SOLO DEPOSITO
	Museo del Tesoro della Cattedrale P.za San Lorenzo - GE	ASSENTE	PRESENTE	PRESENTE	ASSENTE	ASSENTE
	Archivio Storico - Palazzo Ducale P.za Matteotti, 10 -	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	NO	PRESENTE
Musei del ponente	Museo di Archeologia Ligure - Via Pallavicini, 11 - GE Pegli	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PARZIALE	PARZIALE
	Museo Navale - P.za Bonavino, 7 GE -Pegli	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE	PRESENTE	ASSENTE
	Museo di Storia e Cultura Contadina, Salita al Garbo, 49 - GE Rivarolo	ASSENTE	ASSENTE	PRESENTE	PRESENTE	ASSENTE
Musei del Levante Mudi Nervi	Raccolte Frugone - Via Capolungo, 9 - GE Nervi	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
	Galleria d'Arte Moderna -Via Capolungo, 3 GE- Nervi	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
	Museo Giannettino Luxoro - Viale Mafalda di Savoia, 3 GE - Nervi	PRESENTE	TELECAMERA PRESENTE MA NON FUNZIONANTE	PRESENTE	ASSENTE	ASSENTE
Depositi vari	Depositeria Civica - Via Chiusone, 1 - GE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
	Deposito - Via Oristano - GE	PRESENTE	ASSENTE	ASSENTE	PRESENTE	ASSENTE
	Deposito - via Bracelli 128 r - 130 r - GE	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE	ASSENTE	ASSENTE
	Sartoria Storica - Via Digione 1 - GE	PRESENTE	ASSENTE	ASSENTE	PRESENTE	ASSENTE
Spazi espositivi	Loggia dei Mercanti P.za della Meridiana (spazio espositivo)	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE	PRESENTE	ASSENTE
	Palazzo Ducale P.za Matteotti, 9 - GE,Sala Dogana	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE

	Commeda di Prè	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PARZIALE
Biblioteche						
	Biblioteca Berio Via del Seminario, 16 GE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE
	Biblioteca De Amicis - Porto Antico Magazzini del Cotone	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE
Musei le cui opere sono state concesse in comodato	Accademia Ligustica Largo Pertini, 4 - GE	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE	PRESENTE	PARZIALE
	Wolfsoniana - Via Serra Gropallo, 4 - Ge Nervi -	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE
	Museo civico Biblioteca dell'Attore	PRESENTE	ASSENTE	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE

Per ogni sinistro verranno applicate le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento:

**LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO ED ANNO ASSICURATIVO,
FRANCHIGIE/SCOPERTI PER OGNI E CIASCUN SINISTRO**

Evento	Limiti in Euro	Franchigie in Euro

Per ogni causa eccetto Furto/Rapina	80.000.000,00	
Furto/Rapina	50.000.000,00	2.500,00 per Furto/Rapina limitatamente al Museo Garbo
Beni presso laboratori di restauro, compreso trasporto senza comunicazione preventiva	1.000.000,00 con il massimo di 1.000.000,00 per ogni mezzo di trasporto	

CALCOLO DEL PREMIO LORDO annuo

T.S.A. € 1.411.295.897,00 X imp. = €
(Premio non soggetto ad imposte governative come da L. 53/83, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

Sommario

DEFINIZIONI.....	11
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	9
Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto.....	9
Art. 2 - Durata del contratto.....	9
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	9
Art. 4 - Altre assicurazioni.....	9
Art.5 – Forma delle comunicazioni del Contraente.....	10
Art. 6 - Revisione del prezzo.....	10
Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione.....	10
Art. 8 - Obblighi in caso di sinistro.....	10
Art. 9 - Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio.....	10
Art. 10 - Coassicurazione e delega.....	11
Art. 11 - Recesso in caso di sinistro.....	11
Art. 12 - Oneri fiscali.....	11
Art. 13 - Interpretazione del contratto.....	11
Art. 14 - Foro competente.....	11
Art. 15 - Broker incaricato.....	11
Art. 16 - Rinvio alle norme di legge.....	11
Art. 17 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.....	11
SEZIONE GIACENZA GARANZIA ALL RISKS.....	11
Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione.....	11
Art. 19 - Indennizzo supplementare.....	11
Art. 20 - Rischi esclusi.....	11
Art. 21- Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.....	11
Art. 22 - Ispezione delle cose assicurate.....	12
Art. 23 - Procedura per la valutazione del danno.....	12
Art. 24 - Mandato dei periti I liquidatori.....	12
Art.25 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'indennizzo.....	12
Art. 26 - Assicurazione parziale.....	13
Art.27- Assicurazioni presso diversi assicuratori.....	13
Art.28 - Limite massimo dell'indennizzo.....	13
Art. 29 - Pagamento dell'indennizzo.....	13
Art. 30 - Recupero degli oggetti relativi alla denuncia di sinistro.....	13
Art. 31 – Furto.....	13
Art.32 - Onorari periti.....	14
Art. 33- Anticipo indennizzi.....	14
Art. 34 - Liquidazione separata per partita.....	14
Art. 35 - Parificazione ai danni da incendio.....	14
Art. 36 – Terremoto.....	14
Art. 37 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti.....	15
Art. 38 - Beni presso laboratori di restauro.....	15
Art. 39 -Trasporti da e per le ubicazioni assicurate.....	15
Art.40 - Oggetti d'arte acquisiti durante il periodo di copertura comprese donazioni.....	16
Art. 41 - Furto con destrezza.....	16
Art. 42 - Stima accettata.....	16
SEZIONE PRESTITI TEMPORANEI - GARANZIA “DA CHIODO A CHIODO”.....	18

<u>I. SEZIONE TRASPORTI.....</u>	<u>19</u>
<u>II. SEZIONE GIACENZA.....</u>	<u>21</u>
<u>.....</u>	<u>22</u>
<u>.....</u>	<u>23</u>

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- per "Annualità assicurativa": il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'Assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Assicurazione": il contratto *di* assicurazione;
- per "Beni": oggetti d'arte in genere o di particolare riconosciuto valore culturale, artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: strumenti musicali, viole e violini e relativi archi; disegni, dipinti, quadri, acqueforti, riproduzioni fotografiche; statue; libri rari, manoscritti, archivi e documenti; costumi, addobbi, tessuti pregiati, tappeti pregiati, tappezzerie pregiate, arazzi; porcellane e ceramiche, oggetti di vetro decorati e non; filatelia e numismatica storica ed antica; modelli; plastici o riproduzioni di particolare e riconosciuto valore scientifico o artistico; prototipi; pezzi unici od originali, esemplari e campioni naturalistici. Il tutto sia formanti una collezione che singoli pezzi;
- per "Broker": il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del contratto;
- per "Comunicazioni": tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificate raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile;
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Danni": i danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione ed, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall'evento, purchè in conseguenza dell'evento stesso;
- per "Deprezzamento": la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro;
- per "Enti all'aperto": beni che non sono posti sotto tetto dei fabbricati assicurati e che, per loro naturale destinazione, adempiono all'uso per cui sono stati progettati all'aperto;
- per "Fabbricati": l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento;
- per "Incombustibilità": si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

per "Polizza":	il documento che prova l'assicurazione;
per "Premio":	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
per "Rischio":	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
per "Sinistro":	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
per "Società":	l'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, identificati nei documenti di polizza, quanto a questi ultimi e limitatamente ad essi, i quali si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente;
per "Stima accettata":	il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti ai sensi dell'art. 1908 del Codice Civile;
per "Valore commerciale":	il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato;
per "Valore dichiarato":	il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 2 - Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2016 fino alle ore 24 del 31/12/2019 (scadenza anniversaria 31/12di ogni anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Tuttavia al Contraente è concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2020 alle medesime condizioni economiche e normative), con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2020.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2016 fino alle ore 24 del 31/12/2019 (scadenza anniversaria 31/12di ogni anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Tuttavia al Contraente è concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2020 alle medesime condizioni economiche e normative), con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2020.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni.

Art. 4 - Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del C.C.

Art.5 – Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 6 - Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modifica delle condizioni contrattuali.

A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

Art. 8 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 c.c.
- b) darne avviso alla Società o al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 9 - Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente o al Broker il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- nominativo di controparte (se consentito);
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo franchigia.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica (gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da

quelle indicate).

Art. 10 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A.R. dall'una all'altra Parte, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 12 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 14 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 15 - Broker incaricato

Alla Società Marsh S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).

Art. 17 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

SEZIONE GIACENZA GARANZIA ALL RISKS

Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.

Art. 19 - Indennizzo supplementare

Qualora a seguito di involontaria violazione degli obblighi di protezione e conservazione richiamati agli art. 160 - Ordine di reintegrazione e 163 -Perdita di beni culturali del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e s.m.i., ed in attuazione rispettivamente del 5 e 3 comma degli stessi articoli, il valore del bene assicurato, o la diminuzione del valore stesso, determinato dal Ministero o dalla Commissione Arbitrale risultasse superiore all'indennizzo spettante a termini di polizza, la Società in accettazione delle predette risultanze liquiderà, in aggiunta a quanto già pagato, un indennizzo supplementare fino alla concorrenza della maggior somma dovuta col massimo, oggetto per oggetto, del 10% della somma assicurata per ogni singolo oggetto, esclusa ogni compensazione tra oggetti diversi con un massimo di € 50.000,00 per opera e di € 500.000,00 per anno assicurativo.

Le spese relative all'arbitrato sono a carico della Società fino a concorrenza di € 10.000,00. L'indennizzo supplementare, come sopra definito, sarà corrisposto a fronte di provvedimento del Ministero Competente divenuto definitivo.

Resta ferma la facoltà di rivalsa da parte della Società nei confronti dei terzi responsabili nonché, limitatamente ai casi di colpa grave e dolo, degli Amministratori e Dipendenti del Contraente stesso.

Art. 20 - Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di ribellione, usurpazione di potere, colpo di stato militare, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali;
- d) di appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi, sparizioni di beni riscontrate nel corso di inventari, contrabbando ed esportazione illegale;
- e) di mareggiate, penetrazione di acqua marina, smottamento, franamento e cedimento del terreno, slavine, frane, valanghe, bradisismi di assestamento, contrazioni o espansioni di fabbricati e relative fondamenta;
- f) causati da errori di progettazione e di lavorazione, di riparazione, restauro o ritocco, derivanti da vizi intrinseci od occulti, difetti di materiale, deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento oppure causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, muffa, putrefazione, tarne, termiti, parassiti, insetti;
- g) di trasporto delle cose assicurate, salvo la movimentazione all'interno delle ubicazioni assicurate e tra le stesse;
- h) a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- i) di maremoto, di eruzioni vulcaniche;
- j) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave degli Amministratori o da dipendenti del Contraente o dell'Assicurato incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l'Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o mediati del fatto;
- k) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Art. 21- Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla

Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 22 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 23 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza, con dispensa dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 24 - Mandato dei periti liquidatori

I Periti devono:

- a) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 19;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 25 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'indennizzo

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Beni - in caso di distruzione o perdita totale, la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo e al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato:

- corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva nel momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro, o
- corrisponde il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro relativo ad uno o più oggetti facenti parte di insiemi quali coppie, parures o serie in genere, la società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra

in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Resta inteso tra le Parti che il pagamento dell'indennizzo per il restauro potrà essere effettuato direttamente al restauratore sempreché il sinistro coinvolga solo i costi di restauro e sempreché la Società Assicuratrice abbia dato preventivo benestare al restauro stesso e che il Contraente acconsenta al saldo a restauro terminato.

Art. 26 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata. Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.

Art. 27- Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 28 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 29 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall' Art. 13 c).

Art. 30 - Recupero degli oggetti relativi alla denuncia di sinistro

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Art. 31 - Furto

La garanzia furto è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

Ogni apertura dei locali contenenti le opere assicurate sia difesa - salvo patto contrario - dai seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) robusti serramenti di legno pieno o metallici privi di luci, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno a presidio degli accessi;
- b) le finestre, vetrate, vetrine e altre aperture a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall'esterno: da valide inferriate fisse a piena sezione con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq, o da imposte o serrande avvolgibili di legno o di ferro o di materia plastica rigida, oppure da

saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti od altri congegni interni.

- c) impianto d'allarme antifurto collegato con ponte radio bidirezionale, o sistema equivalente, ad istituto di vigilanza e/o forze dell'ordine e/o centrale di controllo.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti gli impianti d'allarme ed i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci o maglie di porte, saracinesche, inferriate, senza effrazione delle relative strutture di metallo o dei relativi congegni di chiusura.

A parziale deroga del precedente capoverso si conviene di comprendere in garanzia i danni da furto avvenuti nel Museo della Storia e Cultura Contadina (Garbo), ancorché privo dei sistemi di anti intrusione, con applicazione di una franchigia per sinistro di € 2.500,00 così come indicato nella tabella "Limiti di risarcimento e Franchigie/Scoperti".

Si precisa altresì che sono compresi nella garanzia furto sia gli arazzi indicati nell'ubicazione V sia il quadro di pertinenza della Galleria d'Arte Moderna indicato nell'ubicazione P anche se i locali dove sono custoditi sono privi di impianto di allarme, ma regolarmente chiusi al pubblico e controllati.

Art. 32 - Onorari periti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo di Euro 25.000,00 per sinistro e di € 50.000,00 per periodo annuo assicurativo.

Art. 33- Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Art. 34 - Liquidazione separata per partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 25 a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 25, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 35 - Parificazione ai danni da incendio

A completamento del precedente articolo 12 e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., sono pacificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.

Art. 36 – Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sismico brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia, il precedente articolo 20 si intende annullato ed integralmente Sostituito come segue:

Rischi esclusi dall'assicurazione:

La Società in ogni caso non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o

da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;

- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c) di smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti, quali mancanza di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico, ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

Art. 37 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società, ferme le esclusioni di cui all'articolo 20, risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamenti in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società in ogni caso non risponde dei danni causati:

- a) da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento;
- b) ad enti mobili all'aperto;
- c) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento; l'esclusione non è valida per mobili e tappeti.

Art. 38 - Beni presso laboratori di restauro

Si intendono assicurati i beni temporaneamente in giacenza presso laboratori di restauro entro i limiti indicati al punto "Limiti di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo", della presente polizza, ed a condizione che i mezzi di protezione e sicurezza corrispondano almeno a quelli descritti in polizza.

Tale estensione comprende la copertura durante il trasporto via terra purché vengano adoperati veicoli furgonati, costantemente ed ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste.

La Società Assicuratrice rinuncia altresì a rivalersi, salvo nei casi di dolo e/o colpa grave, nei confronti dei trasportatori che effettueranno i trasporti descritti nel presente articolo a condizione che gli stessi siano specializzati in trasporti di oggetti d'arte.

Durante i trasporti sopra citati la garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- 1.1. i trasporti sino ad un massimo di € 500.000,00 per singolo viaggio, potranno essere effettuati a mano per distanze non superiori a mt. 500 e dovranno essere effettuati da almeno due persone munite di cellulare e presenza di un funzionario responsabile;
- 1.2. i trasporti per distanze superiori a mt. 500 e per valore trasportato/viaggio fino a € 1.000.000,00 dovranno essere effettuati con automezzo non telonato e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro ed eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette e custodite.

Qualora la giacenza temporanea dei beni assicurati presso i Laboratori di restauro avesse inizio durante il periodo della garanzia contrattuale e Termine al di là della scadenza contrattuale, la Copertura Assicurativa opererà previa notifica da parte dell'Assicurato sino al termine della giacenza dei beni presso i Laboratori di restauro ed alla conseguente consegna delle Opere ai Musei Civici / Ubicazioni, di cui all'elenco che forma parte integrante del presente Contratto.

Art. 39 - Trasporti da e per le ubicazioni assicurate

Premesso che, per esigenze del Contraente, gli oggetti d'arte assicurati possono essere spostati tra le diverse ubicazioni indicate e assicurate in polizza, si dà e si prende atto che s'intendono compresi in garanzia, senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, i trasporti via terra sino ad un valore massimo di Euro 10.000.000,00 per singolo trasporto.

Per eventuali trasporti di beni assicurati di valore complessivo superiore ad Euro 10.000.000,00, resta inteso che il Contraente darà preventiva comunicazione alla Società per rendere operativa la copertura e stabilire l'eventuale premio da corrispondere. Durante i trasporti sopra citati la garanzia è prestata a condizione che:

- 1.3. i trasporti sino ad un massimo di € 100.000,00 per singolo viaggio, possono essere effettuati a mano per distanze non superiori a mt. 1.000 e dovranno essere effettuati da almeno due persone munite di cellulare e presenza di un funzionario responsabile;
- 1.4. i trasporti per distanze superiori a mt. 1.000 e per valore trasportato/viaggio fino a € 2.000.000,00 devono essere effettuati con automezzo non telonato e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro ed eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette e custodite;
- 1.5. i trasporti per valore trasportato/viaggio da € 2.000.001,00 a € 10.000.000,00 devono essere effettuati con automezzo senza finestrate, interamente metallici o in materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, equipaggiato con impianto satellitare, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro ed eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata;

La Società Assicuratrice rinuncia altresì a rivalersi, salvo nei casi di dolo e/o colpa grave, nei confronti dei trasportatori che effettueranno i trasporti descritti nel presente articolo a condizione che gli stessi siano specializzati in trasporti di oggetti d'arte.

Art.40 - Oggetti d'arte acquisiti durante il periodo di copertura comprese donazioni

Nel caso di acquisizione da parte del Contraente/Assicurato di nuovi oggetti d'arte, durante il periodo di efficacia della presente copertura, la Società s'impegna ad assumere automaticamente il rischio relativo a tali nuovi oggetti entro il limite di somma assicurata corrispondente al 10% del valore degli oggetti già assicurati. Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare entro i 30 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l'ammontare degli aumenti verificatisi che, se rientranti nel suindicato limite del 10%, verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il Contraente/Assicurato si impegna inoltre a pagare il conguaglio premio, che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza. Nel caso in cui nell'arco dell'anno siano avvenute alienazioni da parte del Contraente l'Assicurato o restituzioni di beni, tale regola troverà applicazione sul valore risultante dalla compensazione.

Art. 41 - Furto con destrezza

La garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

Art. 42 - Stima accettata

I beni assicurati s'intendono garantiti su base di stima accettata tra le Parti, così come previsto dall'art.1908 del Codice Civile sempreché essi siano stati stimati da perito esperto in opere d'arte; il valore riportato nella perizia s'intende il valore dell'opera al momento del sinistro. Qualora per alcuni beni assicurati non risulti esistente detta perizia, gli stessi si intenderanno assicurati a "valore commerciale".

SEZIONE PRESTITI TEMPORANEI - GARANZIA “DA CHIODO A CHIODO”

Questa Sezione può essere attivata, a discrezione del Contraente, per assicurare prestiti di propri beni/opere a terzi o per beni/opere di terzi ricevuti in prestito”

E' quindi facoltà del Comune di Genova, in qualità di organizzatore di mostre o di prestatore di beni/opere, di richiedere l'attivazione della copertura assicurativa dei beni oggetto di prestito alle condizioni previste dalla presente polizza. Il Contraente, qualora desideri attivare la garanzia, dovrà comunicare a mezzo fax (almeno 5 - cinque - giorni prima dell'inizio della copertura) i seguenti dati:

- Lista analitica e valorizzata dei beni/ opere da garantire;
- Periodo di copertura e date di inizio e termine della mostra;
- Nome del Trasportatore e date di inizio (andata) e termine (ritorno) del trasporto;
- Facility Report o descrizione dei mezzi di sicurezza presenti nei locali ospitanti la mostra:

La Società notificherà tempestivamente l'accettazione scritta per i valori, le sedi di partenza, luogo di destinazione finale e periodo di giacenza indicati nelle comunicazioni del Comune di Genova fornendo di volta in volta il tasso che verrà applicato per singola applicazione e relativa specifica del premio lordo che verrà addebitato:

1. nel caso in cui il Contraente sia il Comune di Genova:
 - la Società, se richiesta, provvederà all'emissione dei Certificati di Assicurazione per le opere ricevute in prestito ed attestanti l'esistenza della copertura assicurativa a favore dei singoli prestatori;
 - il premio risultante dai diversi certificati verrà conteggiato alla scadenza annuale, e la relativa appendice contrattuale di addebito verrà inviata al Contraente che provvederà al pagamento dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla ricezione del documento. In caso di mancata effettuazione del versamento entro detto termine, varrà il disposto dell'art. 2 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.
2. nel caso in cui il Contraente sia soggetto diverso dal Comune di Genova, quale, ad esempio, l'Organizzatore della Mostra (terzo rispetto al Comune di Genova) che chiede in prestito al Contraente opere da destinare all'esposizione:
 - la Società emetterà un'apposita polizza a termini e condizioni di garanzia al minimo equivalenti a quelli statuiti dalla presente Sezione di polizza ed il premio verrà addebitato ai singoli Prestatari delle opere che provvederanno a versarlo entro 30 gironi dalla ricezione dei Certificati di Assicurazione, restando inteso che qualora i Prestatari non provvedano al pagamento entro detto termine il Comune di Genova potrà concordare con la Società di sostituirsi nella Contraenza al terzo Prestatario (organizzatore della mostra o simile), concordando con la Società le modalità e termini per il pagamento del premio dovuto, come in appresso indicato con apposita clausola.
In ogni caso la Società avrà il diritto di rifiutare la copertura qualora i mezzi di sicurezza o le modalità di esecuzione del trasporto siano difformi da quanto stabilito in polizza ovvero di negoziare, in questi casi, condizioni particolari in relazione al rischio da assicurare.

In caso di Mostre organizzate dal Contraente o da Enti Terzi, oggetto di singoli Certificati di Copertura, aventi inizio durante il periodo della garanzia contrattuale e Termine al di là della scadenza contrattuale, la copertura assicurativa s'intenderà operante sino al termine della mostra ed alla conseguente consegna delle Opere al loro proprietario.

L'assicurazione per le opere d'arte descritte e valorizzate negli appositi certificati inizia dal momento in cui le opere stesse vengono rimosse dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballate ed intraprendere il primo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze, comprese le esposizioni al pubblico, indicati nei certificati assicurativi. L'assicurazione cessa quando le opere, compiuto l'ultimo viaggio, vengono tolte dall'imballaggio e collocate nel luogo loro destinato. Sono compresi i danni durante le operazioni di imballaggio e di disimballaggio.

A completamento di quanto sopra, si precisa:

3. il **premio minimo imponibile** per ogni singola esposizione non potrà essere inferiore ad euro 550,00, salvo che per mostre ove l'ammontare dei beni esposti non superi il valore di euro 15.000,00, per le quali il premio minimo imponibile sarà di euro 330,00;
4. per mostre organizzate all'interno di Musei/Biblioteche Civici/Accademia Ligustica/Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura-Wolfsoniana con opere **presenti** nello stesso Museo/Biblioteca/Accademia/Fondazione, senza movimentazione esterna, non verrà richiesto alcun premio addizionale sino ad un ammontare di beni esposti inferiore o pari ad euro 3.000.000,00;

5. per mostre organizzate all'interno di Musei/Biblioteche Civici/Immobili di proprietà Civica e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura-Wolfsoniana, Accademia Ligustica con opere **provenienti** da altri Musei/Biblioteche Civici/Accademia/Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura-Wolfsoniana non verrà richiesto alcun premio addizionale sino ad un massimo di n. 5 Mostre per annualità assicurativa e sino ad un ammontare di beni esposti per singola esposizione inferiore o pari a euro 3.000.000,00.

Pertanto, a fronte di mostre con valore assicurato complessivo dei beni esposti superiore al limite per esposizione di euro 3.000.000,00 e/o al numero di mostre sub. 5, verrà applicato il relativo premio addizionale considerando l'intero valore assicurato.

Per dette mostre, soggette o meno a premio addizionale, verrà emesso certificato di assicurazione riferito alle opere esposte.

I. SEZIONE TRASPORTI

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dai beni/opere assicurati causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, avvenuto durante il trasporto dalle sedi dei prestatori sino ai luoghi di esposizione e viceversa.

Condizioni per l'efficacia della garanzia durante il trasporto

A) La garanzia è prestata a condizione che:

- 1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, disimballaggio, allestimento, disallestimento, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato;
- 2) che l'imballaggio sia di tipo professionale ed idoneo alla tipologia delle opere d'arte trasportate ed atto a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica anche in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- 3) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestre interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- 4) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi. Tali vagoni dovranno essere dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati;
- 5) sono esclusi i viaggi a mezzo nave; sola eccezione è il trasporto di oggetti collocati su **barche / motoscafi** - limitatamente alla città di Venezia - ed il trasporto a mezzo **veicoli imbarcati su traghetti**, da effettuarsi secondo le modalità sotto precisate:

- Trasporto a mezzo barche / motoscafi - limitatamente alla città di Venezia -

gli oggetti, professionalmente imballati come da prescrizioni di cui al punto 2) che precede, dovranno essere caricati sottocoperta e comunque al riparo da possibili spruzzi d'acqua (anche piovana). Resta inteso che i suddetti natanti / imbarcazioni dovranno essere condotti da personale dipendente del Vettore (specializzato per il trasporto di opere d'arte e benevisio alla Società) incaricato per il trasporto delle opere alla mostra o comunque sotto la sua supervisione.

- Trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti -

dovranno essere osservate le prescrizioni previste sub 3) con esclusione dell'obbligo di sorveglianza continua.

Ai fini dell'operatività della copertura, prima di lasciare il mezzo in stiva per il viaggio marittimo, i portelloni di accesso ai vani di carico dovranno essere sigillati e, prima che inizino le operazioni di sbarco, a termine viaggio, gli autisti dovranno verificare che i suddetti sigilli siano rimasti integri.

- 6) nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate.

7) Durante i trasporti a mezzo autocarro la garanzia è altresì prestata a condizione che:

- 7.1. fino a €. 2.000.000,00 siano effettuati con automezzo con due autisti a bordo muniti di telefono cellulare.
- 7.2. le opere d'arte trasportate da €. 2.000.000,00 fino a Euro 10.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata;
- 7.3. le opere d'arte trasportate da Euro 10.000.000,00 a Euro 30.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata ed attrezzate con servizio di sorveglianza televisiva a circuito chiuso. Il trasporto dovrà prevedere un'auto al seguito con a bordo due persone di cui almeno una dovrà costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l'autocarro;
- 7.4. le opere d'arte trasportate da Euro 30.000.000,00 e fino ad un massimo di Euro 50.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata ed attrezzate con servizio di sorveglianza televisiva a circuito chiuso. Il trasporto dovrà prevedere un'auto al seguito con a bordo persone armate che dovranno costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l'autocarro;
- 7.5. vengano adoperati veicoli con vani di carico come sopra descritti, costantemente e ininterrottamente custoditi, anche durante le soste. Si conviene che i veicoli sono considerati incustoditi quando manca la presenza fisica a bordo del veicolo dell'Assicurato o suoi dipendenti, dell'Organizzazione della mostra o suoi dipendenti, o di persone incaricate per la realizzazione del trasporto.
- 7.6. che durante le giacenza in corso di transito, nelle quali le opere rimangono in consegna al vettore/spedizionieri o altri depositari in genere, le stesse siano custodite in locali chiusi protetti da sistema di allarme collegato con ponte radio bidirezionale o sistema equivalente, ad Istituto di vigilanza e/o alle forze dell'Ordine.

- B)** Sono compresi i danni subiti dagli oggetti assicurati dovuti a difetto, vizio, inadeguatezza od insufficienza di imballaggio. In tal caso la Società si riserva il diritto di rivalsa nei termini di cui all'art. 1 della Sezione III.

ASSICURAZIONE RISCHI GUERRA E MINE SOPRA MERCI

Art. 1 Rischi assicurati — Sono a carico della Società, i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio aereo, o a mezzo traghetti, o per acque interne, a causa di:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

Art. 2 Esclusioni — Sono esclusi i danni causati da:

- a) impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività, ferma l'esclusione dei danni avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la ragionevole certezza che ne risulterà probabilmente un danno;

- c) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- d) mancato compimento del viaggio o della spedizione;
- e) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;

Ai fini delle lett. b) che precede, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3 Limiti temporali e spaziali dell'assicurazione — a) L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina nel momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;

b) qualora le merci assicurate non siano scaricate, l'assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;

e) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino.

Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:

A) per «mezzo vettore»: qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;

B) per «arrivo»:

— in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da una autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per «arrivo» deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;

— in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio;

C) per «luogo» (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa arrivare, secondo il significato indicato alla lett. B che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare.

Art. 4 Cambiamenti di via o di destinazione — Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore, all'esercente dell'aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continuano ad essere coperte alle condizioni suindicate, purché l'Assicurato lo comunichi tempestivamente alla Società e paghi il sovrappremio richiesto.

Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità dell'art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato, e questi lo comunichi tempestivamente alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che saranno concordati dalle parti.

II. SEZIONE GIACENZA

Sede Espositiva: All'interno dei locali ubicati in fabbricati costruiti e coperti di materiali incombustibili anche con impiego di elementi strutturali di legno nei solai e nell'armatura del tetto.

La garanzia è prestata a condizioni che :

1) Siano operanti i seguenti mezzi di sicurezza:

- robusti serramenti di legno pieno o metallici, chiusi da serrature di sicurezza a più mandate o bloccati da idonei congegni interni manovrabili esclusivamente dall'interno, a presidio degli accessi;
- robuste ante, serrande o tapparelle, bloccate da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno, od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisì ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno;
- sorveglianza interna ed esterna mediante sistema di telecamere ove espressamente dichiarato esistente dal Contraente come indicato nel capitolo "SISTEMI DI PREVENZIONE" della presente polizza;
- impianto automatico di allarme antifurto collegato con ponte radio bidirezionale, o sistema equivalente, a istituto di vigilanza di sorveglianza e/o forze dell'ordine, nonché personale addetto alla sicurezza;
- presenza di guardie fisse nelle sale espositive durante le ore di apertura al pubblico.

Condizioni valide ed operanti per l'efficacia della garanzia giacenza.

A) La garanzia è prestata a condizione che:

- 1) La sede espositiva sia dotata dei mezzi di prevenzione e protezione sopra descritti, che devono essere mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza. Sono pertanto esclusi, i danni di furto avvenuto quando non siano operanti le prevenzioni e le protezioni sopra indicate;
- 2) Non sia permesso ai visitatori di usare, toccare, spostare o maneggiare le opere assicurate;

Sono pertanto esclusi i danni avvenuti quando non siano operanti i mezzi di protezione e di sicurezza sopra indicati.

B) di comune accordo fra le Parti si conviene inoltre:

Variazioni climatiche

la garanzia comprende le perdite ed ai danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

Radiazioni Ottiche e termiche della luce

sono esclusi dalla garanzia anche i danni subiti dalle opere per effetto della loro esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle opere stesse.

III. A VALERE PER ENTRAMBE LE SEZIONI: TRASPORTI e GIACENZA

1) RINUNCIA ALLA RIVALSA (o SURROGA o REGRESSO)

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti che potessero competere all'Assicurato/Prestatore nei confronti del Contraente e delle persone delle quali sia legalmente responsabile oppure competere al Contraente stesso, verso: vettori e/o imballatori (purché di comprovata specializzazione), installatori, depositari ed addetti alla sorveglianza, fatti salvi i casi sotto elencati ed a condizione che l'Assicurato/Prestatore od il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

La Società ha tuttavia diritto di rivalsa (o surroga o regresso) per l'intero importo indennizzato a termini di polizza:

- in caso di dolo o colpa grave;
- per danni dovuti a difetto, vizio, inadeguatezza od insufficienza di imballaggio;
- verso persone od enti diversi da quelli sopra indicati.

2) ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse del Prestatore che, in qualità di assicurato, tratterà direttamente la gestione del sinistro a termini delle condizioni di assicurazione. Restano fermi tutti gli altri obblighi previsti dalle condizioni di assicurazione a carico del Contraente.

3) SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI

La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da:

- atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri ;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro ;
- tumulti o sommosse civili;
- atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici
- atti di vandalismo, boicottaggio o sabotaggio.

4) ATTI di TERRORISMO

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità e per motivi politici e terroristici.

Ai fini della presente estensione di garanzia, per atto di terrorismo s'intende un atto che comprende, ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o la minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o

Governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

5) CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI ATTACCHI CIBERNETICI

i) fermo restando quanto previsto dalla clausola **ii)** che segue, in nessun caso la seguente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.

ii) Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici la clausola **i)** non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.

6) CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:

a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;

b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;

c) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;

d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;

e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

7) La garanzia furto è estesa al:

Furto con destrezza:

la garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto e identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra:

La garanzia è estesa al furto commesso dagli addetti alla sorveglianza della mostra presso la quale le opere vengono esposte, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell'impianto di allarme. Il Contraente e/o l'Assicurato debbono far obbligo al sovrintendente della mostra di agire giudizialmente contro i responsabili accertati.

8) DOLO e COLPA GRAVE

La garanzia comprende, le perdite ed i danni derivanti da:

- colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- dolo e/o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato o del Contraente.

9) TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia:

- sono sempre esclusi i danni da inondazione e/o alluvione a seguito di terremoto;

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";

La presente garanzia per i rischi situati sul territorio italiano viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.

10) INONDAZIONI ED ALLUVIONI

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) a enti mobili all'aperto;
- b) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti.

La presente garanzia per i rischi situati sul territorio italiano viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.

11) DEPREZZAMENTO

la garanzia deprezzamento si intende prestata fino al 100% della somma assicurata per ciascuna opera d'arte

12) ESENZIONE IMPOSTE

L'Assicurato dichiara e la Società prende atto, che le opere d'arte o parte di esse, assicurate con la presente polizza, di proprietà di persone ed enti residenti in Italia, concesse in prestito in occasione di mostre coperte in applicazione alla presente Polizza, sono beni culturali ed ai sensi del D.lgs. n. 42 (art. 10 c.2, l.a.) del 22/01/2004 rivestono interesse storico-artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell'art. 48 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; pertanto sono esenti da imposte ai sensi della Legge n. 53 del 28/02/1983.

13) MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DELL'ESPOSITORE

Qualora si verificasse il caso che l'espositore non avesse provveduto al pagamento del premio scaduto, il Prestatore per potere fruire della prestazione indennitaria in caso di sinistro avvenuto in periodo di sospensione dell'efficacia di valido contratto stipulato con la Compagnia d'assicurazioni, deve provvedere al pagamento del premio. Ricevuto il pagamento del premio, la Compagnia di Assicurazioni liquiderà al Prestatore l'indennizzo a termini di polizza, facendosi surrogare contestualmente ed espressamente in ogni diritto del Prestatore nei confronti dell'Espositore ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1201 del C.C. (surrogazione per volontà del creditore).

Analogamente ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1201 del C.C. la Compagnia di assicurazioni, espressamente e contestualmente al pagamento del premio da parte del Prestatore, surroga lo stesso nei propri diritti nascenti dal contratto assicurativo nei confronti dell'Espositore.

14) BONUS

La compagnia di assicurazioni si impegna ad accantonare al termine di ogni annualità assicurativa un importo (di seguito "Bonus") pari al 20% dei premi, al netto delle imposte, che verranno realizzati annualmente in forza della presente Sezione.

Il Prestatore potrà utilizzare le somme accantonate a titolo di Bonus per il pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione stipulati con la Compagnia di Assicurazione ovvero per la realizzazione di progetti mirati alla tutela, conservazione e valorizzazione del Patrimonio artistico del Prestatore ed, in questa ultima ipotesi, il Contraente dovrà esibire alla Società la copia della/e fatture ricevute da terzi dei quali si avvale per la realizzazione di tali progetti ovvero concordare con la Società che venga fatturato dai suddetti terzi direttamente alla Società stessa l'importo accantonato a titolo di bonus. Gli interventi realizzati in toto od in parte con l'utilizzo del Bonus saranno dettagliati alla Compagnia di Assicurazioni, che avrà la facoltà di renderli pubblici.

La Società offrirà tutta l'assistenza tecnica necessaria per mettere il Prestatore nella condizione di tutelare al meglio le proprie opere.

^^^^^^^^

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

LOTTO 1 – A.S.TER. S.p.A.

**POLIZZA
INFORTUNI**

**stipulata tra
A.S.TER. S.p.A.**

e

**l’Impresa di Assicurazioni:
e le Coassicuratrici:**

Decorrenza: ore 24,00 del 31/12/2016

Scadenza: ore 24,00 del 31/12/2019

Prima Rata: ore 24,00 del 31/12/2017

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione	Il contratto con il quale la Società, verso il pagamento di un premio, si obbliga a corrispondere l'indennizzo pattuito al verificarsi di un evento attinente alla vita umana;
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione;
Società	L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, identificati nei documenti di polizza, quanto a questi ultimi e limitatamente ad essi, i quali si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente;
Polizza	il documento che prova l'assicurazione;
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Indennizzo/risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Beneficiario	La persona fisica o giuridica alla quale la Società deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio mortale dell'Assicurato;
Franchigia	la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
Scoperto	la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte od un'invalidità permanente;
Invalidità permanente	la perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione;
Invalidità temporanea	la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate.

art. 1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

art. 2 Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2016 fino alle ore 24 del 31/12/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Tuttavia al Contraente è concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2020) alle medesime condizioni economiche e normative, con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2020.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

art. 3 Pagamento del premio e decorrenza garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 31/12/2016-31/12/2017) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

art. 4 Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per la copertura dei rischi assicurati con la presente polizza, salvo dare comunicazione a tutti gli assicuratori in caso di sinistro.

art. 5 Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 6 Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modifica delle condizioni contrattuali.

A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

art. 7 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto e pattuito da soggetto munito di poteri.

art. 8 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'ali. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza. Nei casi di particolare gravità l'Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile;
- c) su richiesta della Società fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

art. 9 Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società con cadenza semestrale si impegna a fornire al Contraente o al broker il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro
- data di accadimento
- nominativo di controparte (se consentito)
- importo pagato
- importo riservato
- importo franchigia

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica (gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate).

art. 10 Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

art. 11 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A.R. dall'una all'altra Parte, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

art. 12 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

art. 13 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente ed all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

art. 14 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

art. 15 Broker incaricato

Alla Società Marsh S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

art. 16 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs. 175/95 e s.m.i.).

art. 17 Mediazione ai sensi del D.Lgs. n°28 dei 04.03.2010

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell' Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera 1) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla Controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le Parti entro i termini previsti.

In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1o comma dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società..

art. 18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

La garanzia si intende estesa alla RC per l'operatività di veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici identificati in polizza. L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- a) delle attività professionali principali e secondarie indicate in polizza;
- b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

Resta comunque inteso che la presente assicurazione sarà operante solamente per le attività descritte per ciascuna categoria di Assicurati alla voce "Rischi Assicurati".

art. 4 Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei;
- b) dalla pratica del paracadutismo, del parapendio e degli sport aerei in genere;
- c) da ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
- d) da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- e) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- g) in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata e non dichiarata, salvo quanto previsto all'articolo definito "Rischio guerra";
- h) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- i) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.).

art. 5 Rischio volo

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da Società/Azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclubs.

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall'Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi: per persona:

- € 1.032.913,80 per il caso di Morte
- € 1.032.913,80 per il caso di Invalidità Permanente
- € 258,23 per il caso di Inabilità Temporanea Assoluta

e complessivamente per aeromobile:

- € 5.164.568,99 per il caso di Morte
- € 5.164.568,99 per il caso di invalidità Permanente
- € 5.164,57 per il caso di Inabilità Temporanea Assoluta

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contatti.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno.

Sono equiparati agli "Infortuni Aeronautici" anche gli infortuni derivanti da dirottamenti, sabotaggi, atti di pirateria ed attentati.

art. 6 Limite di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti al Contraente.

art. 7 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.

art. 8 Estensione Territoriale

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

art. 9 Cambiamento dell' attività professionale e attività professionali diverse

Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate, senza che il Contraente e/o Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività:

- l' indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
- l'indennizzo sarà corrisposto nella ridotta proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che avrebbe dovuto pagare in base alla nuova attività esercitata.

art. 10 Denuncia dell' infortunio e obblighi relativi

La denuncia dell' infortunio sarà presentata, per il tramite del Contraente, alla Società entro 30 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il competente ufficio del Contraente stesso ne sia venuto a conoscenza. La denuncia indicherà luogo, giorno, ora e causa dell' evento e sarà possibilmente corredata da certificato medico e/o documentazione del Pronto Soccorso. Il decorso delle lesioni dovrà essere documentato da ulteriori certificati medici. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell' Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell' assicurazione.

L' Assicurato, o in caso di morte, il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

art. 11 Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell' infortunio. Se, al momento dell' infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l' infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all' art. "Invalidità Permanente" che segue sono diminuite tenendo conto del degrado di invalidità preesistente.

art. 12 Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica -anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

art. 13 Invalidità permanente

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertata secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i., con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.

Nei confronti delle persone affette da mancinità, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 65% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.

art. 14 Franchigia per Invalidità Permanente

La somma assicurata per Invalidità Permanente è soggetta alle seguenti franchigie assolute:

Categoria a) Amministratori

- 1) 5% sulla somma eccedente € 207.000,00 e fino a € 310.000,00
- 2) 10% sulla somma eccedente € 310.000,00

Pertanto sulla somma assicurata:

- eccedente €. 207.000,00 e fino a €. 310.000,00 la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 5% del totale; in caso contrario la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente il 5%;
 - eccedente €. 310.000,00 la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 10% del totale; in caso contrario la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente il 10%.
- Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 20% della totale, la Società liquida l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia.

Categoria b) Dirigenti

Per i casi di invalidità permanente che riducano di almeno i 2/3 (due terzi) la capacità lavorativa specifica del Dirigente assicurato, valutati in base alla tabella allegata al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, con i criteri previsti dalle "Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni", verrà corrisposto un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato per il catodi Invalidità Permanente totale

Categoria c) Altri dipendenti

Si precisa che la presente copertura opera esclusivamente per il caso di morte o per il caso di Invalidità Permanente totale, secondo la normativa INAIL.

L'eventuale importo della rendita annua liquidata dall'istituto assicuratore capitalizzata al 5%, viene detratto dall'importo liquidabile ai sensi di polizza.

Resta altresì inteso che le garanzie di polizza opereranno qualora l'azienda risolva il rapporto di lavoro in conseguenza di Invalidità Permanente parziale per la percentuale di invalidità che verrà determinata in base alle tabelle INAIL.

art. 15 Modalità di valutazione del danno – Controversie

Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea o sulla liquidabilità della diaria, qualora previste, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esso designato, contribuendo per la metà delle spese e competenza per terzo medico.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

art. 16 Assicurazione per conto altrui

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C..

art. 17 Diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i Terzi responsabili dell'infortunio.

a)	AMMINISTRATORI (Consiglieri di Amministrazione + Presidente)	
	MORTE	€. 516.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE	€. 516.000,00
	RIMBORSO SPESE SANITARIE	€. 5.165,00
b)	DIRIGENTI	
	MORTE 5 volte retribuzione annua lorda con il massimo di	€. 650.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE 6 volte retribuzione annua con il massimo di	€. 780.000,00
	RIMBORSO SPESE SANITARIE	€. 5.165,00
c)	ALTRI DIPENDENTI (Quadri, Operai e Impiegati)	
	MORTE 5 volte retribuzione annua lorda con il massimo di	€. 350.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE 6 volte retribuzione annua con il massimo di	€. 400.000,00
d)	CONDUCENTI VEICOLI DEL CONTRAENTE	
	MORTE	€. 155.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE	€. 155.000,00
e)	CONDUCENTI AUTOVETTURE PROPRIE PER SERVIZIO O TRASFERTA	
	MORTE	€. 155.000,00
	INVALIDITÀ PERMANENTE	€. 155.000,00

Massima esposizione della Società per singolo evento

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone in conseguenza di un unico evento, l'esborso complessivo a carico della Società non potrà comunque superare un importo pari ad Euro 2.500.000,00 sia per il caso morte che per il caso d'invalidità permanente. Qualora le indennità liquidabili a termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale somma, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

- Categoria a) AMMINISTRATORI**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti a causa ed in occasione dello svolgimento delle funzioni inerenti la loro specifica carica, compresi trasferimenti e missioni per l'espletamento di dette funzioni, effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione, ad eccezione di ciclomotori e motocicli.
- Categoria b) DIRIGENTI**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti sia per lo svolgimento di attività avente carattere professionale sia di carattere extra- professionale.
- Categoria c) ALTRI DIPENDENTI**
L'Assicurazione è prestata per gli infortuni subiti a causa ed in occasione dello svolgimento dell'attività svolta in qualità di dipendente del Contraente (infortuni professionali), compresi trasferimenti e missioni per l'espletamento di dette attività, effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione. E' altresì compreso il "rischio in itinere" così come definito in polizza.
- Categoria d) CONDUCENTI VEICOLI DEL CONTRAENTE**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni occorsi al personale dipendente e non che si trovi alla guida, autorizzato dal Contraente e per ragioni di servizio, di un mezzo di locomozione di proprietà, in affitto, in comodato o comunque a disposizione del Contraente, nonché alle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. L'assicurazione opera per gli infortuni occorsi durante il viaggio, per la forzata sosta e la ripresa della marcia.
Sono compresi in garanzia anche la salita e la discesa dai mezzi di trasporto, nonché gli infortuni subiti in caso di riparazioni di emergenza effettuate dagli Assicurati sulla strada sia per mettere il veicolo in condizione di riprendere la marcia che per spostare il mezzo stesso dal flusso del traffico o per reinserirlo nel traffico medesimo.
La Società rinuncia alla preventiva identificazione dei mezzi, per cui faranno fede gli elenchi del Contraente.
- Categoria e) CONDUCENTI AUTOVETTURE PROPRIE PER SERVIZIO O TRASFERTA**
L'assicurazione è prestata per gli infortuni occorsi ai dipendenti, allorché siano autorizzati ad utilizzare, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, le proprie autovetture per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione delle trasferte o per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. La garanzia è altresì prestata per le persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. L'assicurazione opera per gli infortuni occorsi durante il viaggio, per la forzata sosta e la ripresa della marcia. Sono compresi in garanzia anche la salita e la discesa dai mezzi di trasporto, nonché gli infortuni subiti in caso di riparazioni di emergenza, effettuate dagli Assicurati sulla strada sia per mettere il veicolo in condizione di riprendere la marcia che per spostare il mezzo stesso dal flusso del traffico o per reinserirlo nel traffico medesimo.
L'assicurazione è valida per l'utilizzo delle autovetture intestate al PRA agli Assicurati o ai loro familiari o conviventi.

Poiché la presente assicurazione è stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse e secondo quanto disposto dalle norme in proposito vigenti, gli importi liquidati in base alla presente polizza saranno detratti dalle somme eventualmente spettanti agli Assicurati a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

Limitatamente alle categorie d) ed e) la presente polizza è rivolta alla copertura di lesioni o decesso del conducente addetto alla guida e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto se non coperti dall'assicurazione obbligatoria di cui al Titolo X del D.Lgs.vo n. 209/2005.

- Categoria a) AMMINISTRATORI**
premio annuo lordo pro-capite €
n. soggetti assicurati: 3
premio annuo lordo anticipato
- Categoria b) DIRIGENTI**
tasso annuo lordo
totale retribuzioni annue preventivate € 370.000,00
premio annuo lordo anticipato €
- Categoria c) ALTRI DIPENDENTI**
1) totale retribuzioni annue quadri/impiegati € 4.200.000,00
Tasso annuo lordo
premio annuo lordo pro-capite €
2) totale retribuzioni annue operai € 8.000.000,00
Tasso annuo lordo
premio annuo lordo anticipato €
Totale premio annuo lordo categoria 1) + 2) €
- Categoria d) CONDUCENTI VEICOLI DEL CONTRAENTE**
numero veicoli preventivati: 314
premio annuo lordo per veicolo €
premio annuo lordo anticipato €
- Categoria e) CONDUCENTI AUTOVETTURE PROPRIE PER SERVIZIO O TRASFERTA**
premio lordo per Km €
numero Km preventivati: 15.000
premio annuo lordo anticipato €

Si precisa che sono considerati infortuni anche, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- soffocamento da ingestione di solidi e/o liquidi;
- gli avvelenamenti o intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;
- intossicazioni e/o avvelenamenti anche aventi origine traumatica;
- le affezioni e gli avvelenamenti conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;
- le punture vegetali, nonché le infezioni tutte conseguenti ad eventi risarcibili a termini di polizza;
- le ustioni in genere, nonché il contatto con corrosivi;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione e scariche elettriche in genere;
- i colpi di sole o di calore o di freddo, le folgorazioni;
- le lesioni (esclusi infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;

L'assicurazione vale anche per:

- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza o conseguenti a vertigini;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni conseguenti a colpi di sonno;
- gli infortuni derivanti da aggressioni e violenze in genere;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motori e natanti a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima;
- gli infortuni subiti nel corso di partecipazione a seguito di mobilitazione o per adesione volontaria al servizio di protezione civile;
- le infezioni (malattie virali, infezioni, epatite, H.I.V. e simili) conseguenti a trauma e/o contatto subito durante l'attività svolta per conto del Contraente.

Eventi Sociopolitici

L'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria, atti violenti, purché l'Assicurato provi di non aver preso parte attiva.

Calamità Naturale

Sono compresi gli infortuni derivanti da calamità naturali e dalle forze della natura quali terremoti, maremoto eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, straripamenti, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe, slavine grandine e neve.

Colpa Grave

L'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da colpa grave dell'assicurato.

Rischio Guerra

L'assicurazione vale, in deroga a quanto altrove diversamente previsto, anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) o insurrezioni per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace.

Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscono assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della repubblica di San Marino.

Ernie Traumatiche e da sforzo Ernie Addominali

A parziale deroga delle Condizioni Particolari, l'assicurazione è estesa, limitatamente ai casi di Inabilità Permanente e di Inabilità Temporanea, quest'ultima sempre che sia prevista dal contratto, alle ernie addominali da sforzo e traumatiche, con l'intesa che:

- qualora l'ernia, anche se bilaterale, sia operabile, viene corrisposta solamente l'indennità per il caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni;
- qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, viene corrisposta solamente un'indennità non maggiore del 10% della somma assicurata per il caso di Inabilità permanente totale;
- qualora insorga contestazione circa la natura e/o operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Rischio in Itinere (per le categorie a), b) e c)

L'assicurazione vale anche durante il percorso degli assicurati dall'abitazione al luogo di lavoro o di svolgimento dell'attività assicurata e viceversa.

Regolazione del premio

Il premio convenuto anticipato in via provvisoria è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio e cioè:

- categorie a) Amministratori: numero effettivo degli Assicurati;
- categoria b): Dirigenti: retribuzioni consuntive annue
- categoria c): Altri dipendenti: 1) retribuzioni annue consuntive Quadri/Impiegati
2) retribuzioni annue consuntive Operai
- categorie d): Conducente veicoli del contraente: numero veicoli consuntivo;
- categoria e): Conducenti autoveicoli proprie: numero di km effettivamente percorsi;

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della comunicazione delle inclusioni/esclusioni intervenute nel corso dell'anno, e pertanto le stesse si intendono automaticamente comprese e/o escluse: a tale proposito relativamente alla data di entrata e/o uscita fanno fede i documenti ufficiali che l'Ente si impegna ad esibire in qualsiasi momento.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento della differenza attiva dovuta da parte del Contraente, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa sino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi.

E' fatto salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione e ciò sino all'adempimento di tali obblighi.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

Morte presunta

Nel caso di presentazione di istanza per la dichiarazione di Morte presunta ai sensi dell'art. 60 e 62 del C.C., la Società liquida agli aventi diritto la somma assicurata per il caso di Morte, a condizione che:

- a) siano trascorsi 180 giorni dalla data in cui risale l'ultima notizia dell'Assicurato;
- b) possa ragionevolmente desumersi che la Morte è avvenuta per un evento indennizzabile ai sensi di polizza.

Se successivamente l'Assicurato ritorna o ne è provata l'esistenza in vita, la Società può agire anche nei suoi confronti per il recupero di quanto pagato e degli interessi, l'Assicurato potrà tuttavia far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita e residua, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito.

Diabete

A maggior precisazione di quanto indicato nelle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni, l'assicurazione vale anche per le persone affette da diabete. In caso di infortunio la Società corrisponde l'indennizzo a sensi di quanto previsto dalle garanzie di polizza.

Conseguenze operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche

Sono compresi in garanzia le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche resi necessari da infortunio indennizzabili a termini di polizza.

Rimborso spese di cura

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del limite pattuito, le spese documentate rimaste a carico dell'Assicurato per:

- onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria;
- uso della sala operatoria e materiale d'intervento, rette di degenza in ospedale o clinica;
- medicinali e terapie fisiche prescritti dai medici curanti;

- onorari medici;
- accertamenti diagnostici;
- protesi dentarie.

Ubriachezza

A parziale rettifica di quanto indicato nell'art. 2 delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni, l'assicurazione vale anche per gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli conseguenti all'uso di sostanze stupefacenti, allucinogeni o abuso di psicofarmaci.

Danni estetici

In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, con conseguenze di carattere estetico che tuttavia non comportino alcun indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà fino ad un massimo di € 2.600,00, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.

Rimpatrio salma

L'assicurazione comprende per ogni infortunio indennizzabile a termini di polizza avvenuto all'estero che provochi il decesso dell'Assicurato, il rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato stesso, fino al luogo della sepoltura in Italia; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00.

Rientro sanitario

Qualora le condizioni dell'Assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza rendano necessario il suo trasporto in ospedale in Italia o alla sua residenza, la Società provvede al riguardo col mezzo di trasporto ritenuto più idoneo alle condizioni del paziente (aereo sanitario, aereo di linea di classe economica eventualmente in barella, il treno di prima classe e, occorrendo il vagone letto).

Sono altresì comprese l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio se necessarie. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.600,00.

Esonero dall'obbligo di denuncia di infermità, mutilazioni o difetti fisici

Il Contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.

In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato il disposto dell'articolo "Denuncia dell'Infortunio e obblighi relativi" delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.

Esonero denuncia generalità degli assicurati

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente, che la Società ha il diritto di verificare e controllare in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio.

Infortuni per i quali il Contraente sia civilmente responsabile

La Società assicura il Contraente per il caso in cui l'Assicurato o, in caso di morte, i suoi beneficiari o soltanto alcuni di essi non accettino a completa tacitazione per l'infortunio, le indennità liquidate a termini di polizza ed avanzino nei confronti del Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile. Verificandosi tale caso, le predette indennità vengono accantonate per essere computate nel risarcimento.

Anticipo Indennizzi

In caso di infortunio che provochi un'invalidità permanente sicuramente superiore al 30%, l'Assicurato ha facoltà di richiedere un anticipo indennizzo.

Tale richiesta può essere presentata trascorsi almeno 30 giorni dall'inoltro della denuncia di infortunio e la Società, entro i 90 giorni successivi, provvederà ad erogare un importo pari al 50% della somma che, sulla base delle stime preliminari effettuate dai medici, risulterà al momento liquidabile. Quando esistono giustificati dubbi sull'entità o sull'indennizzabilità del danno non si potrà dare luogo all'erogazione di anticipi. L'importo degli eventuali anticipi erogati verrà detratto dalla liquidazione definitiva del danno.

Malattie professionali

La garanzia si intende estesa alle malattie professionali entro i limiti di cui al D.P.R. del 30/06/1965 n. 1124 e viene prestata per i capitali assicurati per la garanzia base infortuni.

La garanzia stessa non è operante per le malattie professionali che si manifestassero dopo dodici mesi dalla data di esclusione dell'assicurato dal presente contratto o dalle date di scadenza delle polizze stesse.

E' condizione essenziale che l'assicurato non presenti – al momento dell'inizio dell'assicurazione- alcuno stato morboso riferibile alle infermità oggetto della garanzia.

Gli eventuali indennizzi saranno effettuati in contanti e non in rendita.

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETA'

.....

LOTTO 4 – COMUNE DI GENOVA

POLIZZA

KASKO

stipulata tra

COMUNE DI GENOVA

e

l'Impresa di Assicurazioni:

e le Coassicuratrici:

Decorrenza: ore 24,00 del 31/12/2016

Scadenza: ore 24,00 del 31/12/2019

Prima Rata: ore 24,00 del 31/12/2017

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione	il contratto di assicurazione;
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Società	l'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, identificati nei documenti di polizza, quanto a questi ultimi e limitatamente ad essi, i quali si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente;
Polizza	il documento che prova l'assicurazione;
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Broker	il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del contratto;
Franchigia	la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
Scoperto	la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente/Assicurato	Comune di Genova
Domicilio	via Garibaldi 9 – 16124 Genova
Codice Fiscale/Partita Iva	00856930102
Massimali a Primo Rischio Assoluto	€ 10.500,00 per autovettura
Conteggio Premio	Kilometri anticipati 90.000 x €.....
Durata ed effetto:	decorrenza dalle ore 24,00 del 31/12/2016 scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2019 frazionamento annuale

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 2 – Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2016 fino alle ore 24 del 31/12/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Tuttavia al Contraente è concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2020) alle medesime condizioni economiche e normative, con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2020.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 31/12/2016-31/12/2017) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa..

Art. 4 - Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per la copertura dei rischi assicurati con la presente polizza, salvo dare comunicazione a tutti gli assicuratori in caso di sinistro.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni del Contraente.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 6 – Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modifica delle condizioni contrattuali.

A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

Art. 8 - Obblighi in caso di sinistro

I sinistri debbono essere denunciati per iscritto alla Società, entro 30 giorni da quando l'Ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza, con l'indicazione della presumibile entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni. Nei casi di particolare gravità l'Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile.

Limitatamente alla garanzia Furto ed Eventi Socio-Politici, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia all'Impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile. Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

Art. 9 – Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società con cadenza semestrale si impegna a fornire al Contraente o al broker il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro
- data di accadimento
- nominativo di controparte (se consentito)
- importo pagato
- importo riservato
- importo franchigia

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica (gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate).

Art. 10 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A.R. dall'una all'altra Parte, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 12 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 13 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente ed all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 14 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 15 – Broker incaricato

Alla Società Marsh S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs. 175/95 e s.m.i.).

Art. 17 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei veicoli per i quali è operante l'assicurazione, conseguenti a:

- KASKO - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica sia su area privata;
- INCENDIO - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio o esplosione, azione del fulmine;
- FURTO - (totale o parziale) e rapina consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina nonché i danni da scasso, anche se prodotti allo scopo di asportare oggetti contenuti nel veicolo medesimo e non assicurati ; sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina;
- EVENTI SOCIO-POLITICI - quali tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio. Sono compresi i danni derivanti da atti vandalici con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento ed in nesso causale con lo stesso;
- EVENTI NATURALI - quali inondazioni, alluvioni, tempeste di vento, cicloni, tifoni, trombe d'aria, uragani, caduta di grandine e di neve, mareggiate, terremoti, maremoti, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche ed esplosioni naturali;
- EVENTI DIVERSI - quali rottura di ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere.

Quanto sopra premesso, resta inteso che:

- l'assicurazione deve intendersi estesa ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui i veicoli sono destinati, purché ai medesimi incorporati e validamente fissati, con eccezione della garanzia Kasko per la quale i danni ai detti impianti, dispositivi ed attrezzature, si intendono assicurati solo se verificatisi in seguito e congiuntamente ad un sinistro indennizzabili a termini di polizza;
- sono esclusi dalla garanzia gli accessori fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili.

Veicoli assicurati

Devono intendersi assicurati i seguenti veicoli:

- le autovetture usate dagli Amministratori purché non risultino intestate al P.R.A. a nome del Contraente – per i soli rischi conseguenti all'uso delle stesse per conto del Contraente, per ragioni inerenti l'espletamento del mandato ricoperto, compresi i rischi derivanti dal compimento del tragitto per recarsi dal proprio domicilio alla sede di attività e viceversa;
- le autovetture usate dai Consiglieri purché non risultino intestate al P.R.A. a nome del Contraente per i soli rischi conseguenti all'uso delle stesse, per conto e su autorizzazione del Contraente, per ragioni inerenti l'espletamento del mandato ricoperto;
- le autovetture usate dai dipendenti del Contraente purché non risultino intestate al P.R.A. a nome del Contraente - per i soli rischi conseguenti all'uso delle stesse, per conto e su autorizzazione del Contraente medesimo, per l'esecuzione di prestazioni di servizio/trasferta per il tempo strettamente necessario al loro espletamento;
- le autovetture di proprietà di borsisti, incaricati, consulenti e componenti di commissioni, che prestano la loro opera per conto del Contraente, per i soli rischi conseguenti all'uso delle stesse per l'espletamento dei rispettivi incarichi.

Il contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio di polizza si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti, ove il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo della trasferta/servizio;
- generalità della persona autorizzata alla trasferta/servizio;
- numero dei chilometri percorsi.

Tali registri o documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli.

Art. 1 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- verificatisi durante la partecipazione dei veicoli a gara o competizioni sportive e alle relative prove;
- limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, salvo se conseguenti a furto totale.

Altresì, limitatamente alla garanzia kasko, l'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente, dell'Assicurato e/o Conducente;
- determinati da vizi di costruzione;
- cagionati da operazioni di carico e scarico;
- subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano, nonchè di traino che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
- riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camera d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.

Art. 2 - Forma dell'assicurazione

Le garanzie tutte della presente polizza sono prestata nella forma "a primo rischio assoluto" fino a concorrenza dell'importo di €. 10.500,00 per ciascuna autovettura assicurata.

Pertanto al presente contratto non si applica il disposto dell'art. 1907 del C.C..

Art. 3 - Riparazione-sostituzione "in natura" delle cose rubate o danneggiate.

La Società ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.

Art. 4 - Determinazione dell'ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate

Salvo il disposto dell'art. 3 della presente Sezione, il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modificazione, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonchè le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.
- l'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Art. 5 - Liquidazione del danno - nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo tra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Direzione dell'Impresa, ovvero di quello dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le Parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo è a carico della parte totalmente soccombente; negli altri casi essa viene suddivisa fra Società e Assicurato in parti uguali.

Art. 6 - Pagamento dell'indennizzo

La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno presso la sede della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici, la Società rimborsa il danno semprechè l'Assicurato abbia prodotto copia autentica della denuncia presentata all'Autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o

rapinato, rilasciato dalla stessa Autorità e, nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo, rilasciati dagli Uffici competenti. La Società, in caso di furto parziale e/o furto totale e/o danno kasko, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

- il certificato di chiusa istruttoria dei danni subiti dal veicolo;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo.

Art. 7 - Recuperi

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società. Il valore di quanto recuperato realizzato prima del pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito dall'art. 20) si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perchè questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Art. 8 - Regolazione del premio

Il premio lordo è stabilito in ragione di €.....per ciascun chilometro di percorrenza coperta dai veicoli assicurati, per ragioni di trasferta, adempimenti di servizio o mandato, per conto e su autorizzazione del Contraente.

Il premio è convenuto totalmente in base all'anzidetto elemento variabile e viene anticipato in via provvisoria nell'importo lordo di €..... calcolato sulla base di una percorrenza annua di km 90.000.

Esso viene regolato, al termine di ciascun periodo assicurativo annuo o dalla minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute, durante il medesimo periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo di €..... pari al 75% del premio anticipato.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l'ammontare complessivo dei chilometri percorsi per i motivi sopra indicati dai veicoli assicurati, affinché si possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Il pagamento dell'eventuale differenza attiva risultante dalla regolazione deve essere eseguito dal Contraente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della citata appendice.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento della differenza attiva dovuta da parte del Contraente, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa sino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi.

E' fatto salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

A) Rottura dei cristalli

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono escluse dalla garanzia le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque il danno allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere. Relativamente alla presente estensione devono intendersi escluse sia l'applicazione dei disposti di cui all'art. 1907 del Codice Civile, sia quella dello scoperto con il minimo non indennizzabile previsti per le garanzie tutte di polizza.

B) Colpa grave

A maggior precisazione di quanto previsto dalle "norme che regolano l'assicurazione incendio-furto-kasko", devono intendersi compresi in garanzia i danni derivanti dagli eventi assicurati a termini di polizza anche se conseguenti a colpa grave dell'Assicurato.

C) Rivalsa - diritto di surrogazione

La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 c.c., rinunciando ad esercitarlo nei confronti del Conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETA'

.....



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-284

AD OGGETTO

INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI VARI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI GENOVA E PER ASTER S.P.A. – PERIODO 31.12.2016-31.12.2019 –

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.Giovanni LIBRICI)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile